

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PROCEDURA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 58 E 60 DEL D.LGS. 50/2016, PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54, AFFIDATO A UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER SINGOLO LOTTO, PER APPALTO MISTO DI LAVORI E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER "L'UTILIZZO IDROPOTABILE DELLE ACQUE DELL'INVASO DI CAMPOLATTARO E POTENZIAMENTO DELL'ALIMENTAZIONE POTABILE PER L'AREA BENEVENTANA" DA AGGIUDICARE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA EX ART. 95 DEL DLGS 50/2016

CUP: B87B20098990009

CIG LOTTO 1: 9896301DEC

CIG LOTTO 2: 9896452A89

CIG LOTTO 3: 9896514DB2

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO 5

Art. 1	OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO E LUOGO DI ESECUZIONE	5
Art. 2	AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO	23
Art. 3	AMMONTARE DEGLI APPALTI SPECIFICI	25
Art. 4	MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEGLI APPALTI SPECIFICI	26
Art. 5	CATEGORIE DEI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA	28
Art. 6	CATEGORIE DEI LAVORI E SERVIZI	30
Art. 7	REQUISITI DI ESECUZIONE DI DETERMINATE LAVORAZIONI	33

CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE 35

Art. 8	INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO	35
Art. 9	DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL'APPALTO SPECIFICO	36
Art. 10	DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO SPECIFICO	37
Art. 11	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL'APPALTATORE, MISURE STRAORDINARIE DI GESTIONE, RISOLUZIONE O MORTE DELL'APPALTATORE.	40
Art. 12	RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO PERSONALE TECNICO E DIRETTORE DI CANTIERE	41
Art. 13	NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE	44
Art. 14	CONVENZIONI IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI	45
Art. 15	GRUPPO DI LAVORO	45

**CAPO 3 – MODALITÀ E TERMINI DI ESECUZIONE DEGLI APPALTI
SPECIFICI 50**

Art. 16	AVVIO DELL'ESECUZIONE PER I SERVIZI TECNICI	50
Art. 17	ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA	52
Art. 18	COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER LA PROGETTAZIONE DEI LAVORI	55
Art. 19	ATTIVITÀ DI VERIFICA DI AVANZAMENTO DELLA PROGETTAZIONE	55
Art. 20	RITARDO NELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA	57
Art. 21	APPROVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA	57
Art. 22	MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE	58
Art. 23	DURATA DEGLI APPALTI SPECIFICI	59
Art. 24	APPROVAZIONE DELLE FASI PROGETTUALI	61
Art. 25	ESECUZIONE DEI LAVORI – CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI	61
Art. 26	PROROGHE E DIFFERIMENTI	69
Art. 27	SOSPENSIONI ORDINATE DAL D.L. E DAL R.U.P.	69
Art. 28	PENALI PER RITARDO	75

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Art. 29	PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE.....	77
Art. 30	PIANO DI QUALITÀ.....	80
Art. 31	INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE.....	83
Art. 32	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI	85
CAPO 4 – CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI		92
Art. 33	LAVORI A CORPO	92
Art. 34	LAVORI A MISURA.....	94
Art. 35	EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA	95
Art. 36	CONTABILITÀ DEI LAVORI E VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIÙ D'OPERA	96
CAP. 5 DISCIPLINA ECONOMICA		97
Art. 37	ANTICIPAZIONE DEL PREZZO	97
Art. 38	PAGAMENTI SERVIZI TECNICI	99
Art. 39	PAGAMENTI IN ACCONTO DEI LAVORI E SERVIZI.....	100
Art. 40	PAGAMENTI A SALDO	103
Art. 41	FORMALITÀ E ADEMPIMENTI AI QUALI SONO SUBORDINATI I PAGAMENTI	104
Art. 42	RITARDI NEI PAGAMENTI	107
Art. 43	REVISIONE PREZZI E ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO	108
Art. 44	ANTICIPAZIONE DEL PAGAMENTO DI TALUNI MATERIALI	109
Art. 45	CESSIONE DELL'ACCORDO QUADRO E CESSIONE DEI CREDITI.....	109
CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE		110
Art. 46	GARANZIA PROVVISORIA.....	110
Art. 47	GARANZIA DEFINITIVA.....	110
Art. 48 RIDUZIONE DELLE GARANZIE		114
Art. 49 OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'APPALTATORE E GESTIONE DEI SINISTRI.....		115
Art. 50 Assicurazione sulle attività di progettazione		120
CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE		121
Art. 51	MODIFICHE CONTRATTUALI SUGLI APPALTI SPECIFICI.....	121
Art. 52	VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI	126
Art. 53	PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI.....	126
CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA.....		126

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Art. 54 ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA.....	126
Art. 55 NORME DI SICUREZZA GENERALI E SICUREZZA NEL CANTIERE	130
Art. 56 PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO	131
Art. 57. MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO	132
Art. 58 PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA	130
Art. 59 OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA	131

CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO.....132

Art. 60 SUBAPPALTO E SUBCONTRATTI.....	132
Art. 61 RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO.....	143
Art. 62 PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI	142

CAPO 10 – CONTROVERSIE, MANO D'OPERA, ESECUZIONE DI UFFICIO 145

Art. 63 ACCORDO BONARIO	145
Art. 64 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	148
Art. 65 CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA.....	148
Art. 66 DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA E DI CONGRUITA' DELL'INCIDENZA DELLA MANO D'OPERA.....	150

CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE.....151

Art. 67 ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE	151
Art. 68 TERMINI PER IL COLLAUDO FINALE	153
Art. 69 COLLAUDI IN CORSO D'OPERA.....	155
Art. 70 PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI	156

CAPO. 12 - NORME FINALI 156

Art. 71 ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE	156
Art. 72 OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE	172
Art. 73 CONFORMITA' AGLI STANDARD SOCIALI.....	173
Art. 74 UTILIZZO DI MATERIALI RICICLATI (CRITERI MINIMI AMBIENTALI)	174
Art. 75 TERRE E ROCCE DA SCAVO	176
Art. 76 ACCESSI AL CANTIERE E CUSTODIA DEL CANTIERE	176
Art. 77 CARTELLO DI CANTIERE.....	177
Art. 78 EVENTUALE SOPRAVVENUTA INEFFICACIA DEL CONTRATTO	177
Art. 79 TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI.....	177
Art. 80 PATTO DI INTEGRITA', PROTOCOLLI MULTILATERALI, DOVERI COMPORTAMENTALI	179

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Art. 81	PROPRIETÀ DEL PROGETTO.....	180
Art. 82	COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO	180
Art. 83	SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE.....	184

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO E LUOGO DI ESECUZIONE

Il presente documento, di seguito denominato "Capitolato Speciale" o semplicemente "Capitolato", costituisce parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro per l'affidamento in epigrafe, unitamente all'Offerta, corredata dai relativi allegati ivi citati, che sarà stata accettata dalla Stazione Appaltante, nonché dei documenti che l'Appaltatore si sarà impegnato a produrre alla Stazione Appaltante per effetto dell'accettazione della sua Offerta..

Il presente appalto ha per oggetto "LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54, AFFIDATO A UN UNICO OPERATORE ECONOMICO, PER APPALTO MISTO DI LAVORI E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER "L'UTILIZZO IDROPOTABILE DELLE ACQUE DELL'INVASO DI CAMPOLATTARO E POTENZIAMENTO DELL'ALIMENTAZIONE POTABILE PER L'AREA BENEVENTANA".

L'intervento è così denominato: "Utilizzo idropotabile delle acque dell'invaso di Campolattaro e potenziamento dell'alimentazione potabile per l'area beneventana - CUP B87B20098990009"

Procedura e Suddivisione in lotti:

DESCRIZIONE	LOTTI	CIG	CUP
PROCEDURA APERTA SVOLTA AI SENSI DEGLI ARTT. 58 E 60 DEL D.LGS. 50/2016, PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54, AFFIDATO A UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER SINGOLO LOTTO, PER APPALTO MISTO DI LAVORI E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER "L'UTILIZZO IDROPOTABILE DELLE ACQUE DELL'INVASO DI CAMPOLATTARO E POTENZIAMENTO DELL'ALIMENTAZIONE POTABILE PER L'AREA BENEVENTANA"	LOTTO 1	9896301DEC	B87B20098990009
	LOTTO 2	9896452A89	
	LOTTO 3	9896514DB2	

- Ubicazione: Regione Campania (Area Beneventana, Area Casertana al confine con la Provincia di Benevento)
- Descrizione sommaria dell'intervento:

Lavori:

LOTTI	DESCRIZIONE	LAVORI + ONERI SICUREZZA €	SERVIZI TECNICI €
LOTTO1	- Completamento della Diga di Campolattaro tramite la realizzazione di una galleria di derivazione, di lunghezza pari a circa 7,5 km che alloggia al suo interno una condotta DN 2200 mm; - Realizzazione di un impianto di potabilizzazione con potenzialità massima di 3000 l/s e di un serbatoio di accumulo da 30000 mc;	€ 311.988.359,80	€ 5.874.041,58

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

	- Realizzazione adduttrice potabile DN 1500; - Realizzazione adduttrice irrigua DN 1800-1700- 1200; - Realizzazione DN 600 mandata; - Sistema telecontrollo; - Protezione catodica condotte; - Bonifica da ordigni bellici		
LOTTO2	- Realizzazione adduttrice potabile DN 1500; - Potenziamento e integrazione acquedotti area beneventana attraverso realizzazione di diramazione adduttrice DN 700 e opere di linea; - Realizzazione adduttrice irrigua DN 1800-1700- 1200; - Sistema telecontrollo - Protezione catodica condotte; - Bonifica da ordigni bellici	€ 137.883.727,20	€ 2.325.384,47
LOTTO3	- Realizzazione adduttrice potabile DN 1500; - Realizzazione diramatrice potabile DN 700; - Adduttore irriguo DN 1800-1700-1200 - Impianto idroelettrico Grassano; - Sistema telecontrollo - Protezione catodica condotte; - Bonifica da ordigni bellici	€ 69.652.189,74	€ 1.548.481,85

L'Accordo Quadro potrà comprendere le attività di seguito elencate, che potranno essere oggetto dei singoli Appalti Specifici, stipulati con l'appaltatore, relativi servizi di progettazione o altri servizi tecnici, lavori, forniture ed altre prestazioni necessarie:

- la progettazione esecutiva dei lotti 1, 2 e 3 , da redigere sulla base del progetto definitivo, che sarà fornito all'Appaltatore (in formato editabile non BIM), comprensivo di piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione ai fini dell'affidamento del singolo Appalto Specifico, rispettandone l'essenza strutturale e prestazionale;
- il coordinamento sicurezza in fase di progettazione dei lotti 1, 2 e 3, ai sensi dell'articolo 91 del D.Lgs. n. 81/2008;
- previa, ove necessario, approvazione del progetto esecutivo di cui al punto 1.:
 - Servizi archeologici;
 - Servizi espropriativi;
 - Monitoraggio ambientale sulla base del pfta a base di gara, delle prescrizioni di cui alla determinazione motivata 1/2023 del CSCSLP e delle condizioni ambientali di cui alla VIA;
- previa approvazione del progetto esecutivo di cui al punto 1., i lavori nonché tutte le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo, sviluppato nel rispetto degli obiettivi e dei requisiti fissati dal progetto definitivo,

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

senza ulteriori oneri per la Stazione Appaltante, e con gli eventuali miglioramenti e le eventuali previsioni migliorative e aggiuntive ivi contenute;

Più nel dettaglio, i singoli Appalti Specifici potranno essere affidati a seguito dell'emissione di uno o più Ordini di Attivazione (di seguito "OdA"), entro il periodo di vigenza dell'Accordo Quadro medesimo.

Ciascun Appalto Specifico potrà avere a oggetto delle prestazioni, tra quelle sopra individuate, relative a stralci dei progetti di fattibilità tecnica ed economica posti a base di gara, così come dettagliati nei progetti definitivi che saranno posti a base dei singoli Appalti Specifici. Si precisa che, ai fini dell'inquadramento dell'intervento e della sua valorizzazione economica, è stato considerato il modello teorico allegati alla documentazione di gara, tuttavia, tenuto conto che:

- l'Accordo Quadro sarà affidato a un unico operatore economico;
- sono attualmente in fase di redazione i progetti definitivi, che saranno forniti all'Appaltatore in formato editabile non BIM, a seguito della sua verifica, ai fini dell'affidamento di ciascun Appalto Specifico;

Gli Appalti Specifici potranno essere affidati secondo una differente organizzazione e ripartizione delle medesime attività, in funzione delle esigenze che sorgeranno via via in fase di redazione della progettazione definitiva e coerentemente con i singoli progetti definitivi che saranno posti a base di ciascun Appalto Specifico.

Si precisa che, a seguito della sottoscrizione dell'Accordo Quadro, l'Appaltatore dovrà redigere un Piano di Qualità dell'intero intervento, così come definito all'art. 30 del presente Capitolato. Esso dovrà dettagliare la sequenza operativa progettuale ed esecutiva con la quale, nel rispetto delle indicazioni generali della Stazione Appaltante e dei cronoprogrammi contrattuali, riterrà di declinare la propria attività, valorizzando la propria organizzazione del lavoro e delle risorse strumentali, minimizzando le interferenze, i rischi per le maestranze e gli impatti delle lavorazioni sul tessuto urbano circostante, favorendo, al contempo, scenari di attuazione progressiva del complesso degli interventi.

L'appaltatore in gara ha anche predisposto un Piano di qualità nel quale la progettazione è stata suddivisa in sub-lotti prestazionali e/o funzionali con un cronoprogramma di consegna dei diversi sub-lotti che saranno ciascuno oggetto di un Appalto Specifico. Il Piano ha lo scopo di avviare nel più breve tempo possibile le lavorazioni più critiche ai fini del rispetto del termine di fine lavori aumentando il grado di sicurezza del cronoprogramma dei lavori.

Nell'ambito dell'appalto misto, i **Lavori sono considerati quali prestazione principale**, mentre sono prestazioni secondarie i Servizi tecnici ed i Servizi accessori.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Le prestazioni relative agli Appalti specifici potranno ricomprendere, a titolo indicativo e non esaustivo, una o più delle seguenti prestazioni:

- a) appalti integrati aventi a oggetto i Servizi tecnici di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione unitamente ai relativi Lavori e a eventuali Servizi;
- b) oppure Servizi tecnici di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
- c) oppure Servizi;
- d) oppure Lavori;
- e) oppure Servizi e Lavori.

Nello specifico, l'Accordo Quadro potrà comprendere le attività di seguito elencate, che saranno oggetto dei singoli Appalti Specifici:

- a) i seguenti Servizi tecnici di progettazione esecutiva dei lotti 1, 2 e 3, da redigere sulla base del progetto definitivo, che sarà fornito all'Appaltatore (in formato editabile non BIM), comprensivo di piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione, ai fini dell'affidamento del singolo Appalto Specifico, rispettandone l'essenza strutturale e prestazionale, comprensivo della redazione degli elaborati necessari per l'autorizzazione degli enti nonché del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
- b) previa, ove necessario, approvazione del progetto esecutivo di cui al punto precedente, i seguenti Servizi:
 - Servizi archeologici;
 - Servizi espropriativi;
 - Monitoraggio ambientale sulla base del pfta a base di gara, delle prescrizioni di cui alla determinazione motivata 1/2023 del CSCSLP e delle condizioni ambientali di cui alla VIA;
- c) previa approvazione del progetto esecutivo di cui al punto precedente, l'esecuzione di tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessari per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo;
- d) sono altresì compresi, senza ulteriori oneri per la Stazione Appaltante, i miglioramenti e le previsioni migliorative e aggiuntive contenute nell'offerta tecnica presentata dall'Appaltatore e recepi-

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

te dalla Stazione Appaltante.

- e) I Servizi tecnici, i Servizi e i Lavori devono essere in ogni caso effettuati secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

Le opere devono intendersi *"compiute"*, complete di noli, trasporti, ponteggi, opere provvisorie e tutto quanto necessario a dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, anche se non direttamente evidenziato negli elaborati di progetto, nel presente Capitolato e nel computo metrico. Nelle opere su menzionate sono altresì compresi gli oneri di trasporto, sgombero e allontanamento di detriti, l'opera di muratori, scarico ed accatastamento sul posto di lavoro con qualsiasi mezzo, l'uso di ponteggi ed impalcature e ogni altro onere per realizzare i lavori a perfetta regola d'arte. Per ogni categoria di lavori ed opere s'intende compresa ogni fornitura di materiali comunque occorrenti ed ogni onere, magistero e mezzo d'opera per darla compiuta e funzionante in ogni sua parte. L'eventuale picchettazione per l'esecuzione di tratti di impianti è compresa e compensata con la liquidazione delle categorie di lavoro.

Sono, altresì, implicitamente comprese, nei prezzi di appalto, tutte le lavorazioni e le forniture accessorie, necessarie per dare le rispettive opere perfettamente funzionanti ed agibili, anche se non dettagliatamente esplicitate nella descrizione dei prezzi suddetti o negli elaborati progettuali. L'Appaltatore dovrà curare il ricevimento in cantiere dei materiali, lo scarico ed il trasporto nei luoghi di deposito o a piè d'opera, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Direzione Lavori, e dovrà provvedere alla loro custodia e guardiania, oltre agli altri oneri che saranno elencati.

Sono, altresì, comprese, nei prezzi di appalto, tutte le prestazioni necessarie per ottemperare a quanto stabilito nella determinazione 1/2023 del 03/05/2023 del Comitato Speciale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, nel Parere della Soprintendenza Speciale per il PNRR prot. n. MIC_SS-PNRR-1981 del 13 febbraio 2022, nel Parere della Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale – PNRR-PNIEC – n. 127 del 2 febbraio 2023, nel Decreto VIA n. 141 del 16/03/2023, nel decreto di positiva conclusione dei servizi n. 235 del 11/04/2023.

Rimane stabilito che sarà a carico dell'Appaltatore ogni responsabilità per smarrimenti, perdite, furti, incendi o qualsiasi eventuale danno, anche se successive all'accettazione delle forniture e dei materiali da parte della Direzione Lavori.

I Lavori oggetto dell'Accordo Quadro sono classificati come di seguito specificato:

TAB. LOTTO 1

LOTTO 1						
LAVORAZIONI	CAT.	CLASS.	IMPORTO €	PREVALENTE/	QUALIFICAZIONE	SUBAPPALTO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

				SCORPORABILE	OBBLIGATORIA	
OPERE D'ARTE NEL SOTTOSUOLO	OG 4	VIII	€ 197.188.487,80	PREVALENTE	SI	< 50 %
ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE	OG 6	VIII	€ 25.766.424,00	SCORPORABILE	SI	100%
IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA	OG9	VI	€ 9.337.894,00	SCORPORABILE	SI	100%
IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE E DEPURAZIONE	OS22	VIII	€ 78.109.343,00	SCORPORABILE	SI	100%
IMPIANTI DI RETI DI TELECOMUNICAZIONE E DI TRASMISSIONI E TRATTAMENTO	OS19	IV	€ 1.586.211,00	SCORPORABILE	SI	100%
TOTALE			€ 311.988.359,80			

TAB. LOTTO 2

LOTTO 2						
LAVORAZIONI	CAT.	CLASS.	IMPORTO	PREVALENTE/ SCORPORABILE	QUALIFICAZ. OBBLIGATORIA	SUBAPPALTO
ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE	OG 6	VIII	€ 137.118.727,20	PREVALENTE	SI	< 50%
IMPIANTI DI RETI DI TELECOMUNICAZIONE E DI TRASMISSIONI E TRATTAMENTO	OS19	III	€ 765.000,00	SCORPORABILE	SI	100%
TOTALE			€ 137.883.727,20			

TAB. LOTTO 3

LOTTO 3						
LAVORAZIONI	CAT.	CLASS.	IMPORTO	PREVALENTE/ SCORPORABILE	QUALIFICAZ. OBBLIGATORIA	SUBAPPALTO
ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE	OG 6	VIII	€ 60.738.002,74	PREVALENTE	SI	< 50%
IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA	OG9	VI	€ 8.659.187,00	SCORPORABILE	SI	100%
IMPIANTI DI RETI DI TELECOMUNICAZIONE E DI TRASMISSIONI E TRATTAMENTO	OS19	I	€ 255.000,00	SCORPORABILE	SI	100%
TOTALE			€ 69.652.189,74			

I Servizi Tecnici oggetto dell'Accordo Quadro sono classificati come di seguito specificato:

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

L'attività di progettazione esecutiva, come sopra descritta, afferisce ad opere riconducibili alle seguenti classi/categorie, identificate secondo quanto riportato nella Tabella Z del D.M. 17 giugno 2016, contenente l'Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, co. 8, del Codice dei Contratti, e indicate nella tabella di seguito riportata.

TAB. A - Classi e categorie di opere LOTTO 1 – Servizi Tecnici

Fasi Prestazionali: QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.05, QbIII.06, e QbIII.07

ID OPERE		DESCRIZIONE	L.143/49	GRADO DI COMP.	IMPORTO STIMATO INTERVENTI	IMPORTO STIMATO SERVIZIO
Categorie	Codice					
STRUTTURE	S.03	Strutture o parti di strutture in cemento armato – Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata superiore a due anni.	I/g	0,95	€ 45.472.259,00	€ 692.762,97
	S.05	Dighe, Conche, Elevatori, Opere di ritenuta e di difesa, rilevati, colmate. Gallerie, Opere sotterranee e subacquee, Fondazioni speciali.	IX/b IX/c	1.05	€ 172.168.288,80	€ 2.631.220,70
IDRAULICA	D.02	Bonifiche e irrigazioni a deflusso naturale, sistemazione di corsi d'acqua e di bacini montani.	VII/a	0.45	€ 1.731.377,00	€ 16.117,74
	D.05	Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua - Fognature urbane - Condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, con problemi tecnici di tipo speciale	-	0.8	€ 38.836.066,00	€ 406.726,45
IMPIANTI	IA.01	Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendi	III/a	0.75	€ 32.432.985,00	€ 379.576,17
	IA.04	Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni complessi - cablaggi strutturati - impianti in fibra ottica - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo complesso	III/C	1.30	€ 12.009.490,00	€ 273.116,51
	IB.12	Micro Centrali idroelettriche-Impianti termoelettrici-Impianti della elettrometallurgia di tipo complesso	I/b	1.0	€ 9.337.894,00	€ 123.694,86
PAESAGGIO AMBIENTE	P.03 (*)	Opere di riqualificazione e risanamento di ambiti naturali, rurali e forestali o urbani finalizzati al ripristino delle condizioni originarie, al riassetto delle componenti biotiche ed abiotiche.(*)	-	0,85	€ 4.765.130,11 (*)	€ 61.466,18
TOTALE					€ 311.988.359,80	€ 4.584.681,58

Ai sensi dell'articolo 48, co. 2, del Codice, la prestazione relativa ai servizi richiesti in categoria S05

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

TAB. B - Classi e categorie di opere LOTTO 2 – Servizi Tecnici

Fasi Prestazionali: QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.05, QbIII.06, e QbIII.07

ID opere		Descrizione	L.143/49	Grado di Comp.	Importo stimato Interventi	Importo stimato Servizio
Categorie	Codice					
STRUTTURE	S.03	Strutture o parti di strutture in cemento armato – Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata superiore a due anni.	I/g	0,95	€ 5.703.240,21	€ 119.101,04
IDRAULICA	D.05	Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua - Fognature urbane - Condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, con problemi tecnici di tipo speciale	-	0.8	€ 129.649.714,83	€ 1.313.530,25
IMPIANTI	IA.04	Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni complessi - cablaggi strutturati - impianti in fibra ottica - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo complesso	III/C	1.30	€ 2.530.772,20	€ 78.585,82
TOTALE					137.883.727,20	€ 1.511.217,11

Ai sensi dell'articolo 48, co. 2, del Codice, la prestazione relativa ai servizi richiesti in categoria D.05 è qualificata come principale

TAB. C - Classi e categorie di opere LOTTO 3 – Servizi Tecnici

Fasi Prestazionali: QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.05, QbIII.06, e QbIII.07

ID opere		Descrizione	L.143/49	Grado di Comp.	Importo stimato Interventi	Importo stimato Servizio
Categorie	Codice					
STRUTTURE	S.03	Strutture o parti di strutture in cemento armato – Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata superiore a due anni.	I/g	0,95	€ 1.731.837,08	€ 46.264,05
IDRAULICA	D.05	Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua - Fognature urbane - Condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, con problemi tecnici di tipo speciale	-	0.8	€ 60.381.002,74	€ 665.352,47
IMPIANTI	IA.04	Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni complessi - cablaggi strutturati - impianti in fibra ottica - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo complesso	III/C	1.30	€ 612.000,00	€ 26.698,84
	IB.12	Micro Centrali idroelettriche-Impianti termoelettrici-Impianti della elettrometallurgia di tipo complesso	I/b	1.0	€ 6.927.349,92	€ 104.846,49
TOTALE					€ 69.652.189,74	€ 843.161,85

Ai sensi dell'articolo 48, co. 2, del Codice, la prestazione relativa ai servizi richiesti in categoria D.05 è qualificata come principale

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

L'operatore economico potrà partecipare sia come singolo che in raggruppamento.

Il ricorso al subappalto è previsto nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 31, comma 8, del decreto legislativo n. 50/2016.

Ai sensi dell'articolo 51 del Codice, l'appalto è stato suddiviso in lotti in ragione dell'esigenza di non rendere eccessivamente difficile la realizzazione dei Contratti Applicativi, in relazione ad ambiti territoriali omogenei, e per l'individuazione di lotti prestazionali in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture. Le lavorazioni afferenti i 3 lotti sono di seguito sinteticamente descritte:

Lotto 1:

- ✓ Completamento della Diga di Campolattaro tramite la realizzazione di una galleria di derivazione, di lunghezza pari a circa 7,5 km che alloggia al suo interno una condotta DN 2200 mm che è comune ai due usi della risorsa, irriguo e potabile. L'opera di derivazione termina con una condotta forzata DN 1800 in un impianto idroelettrico per la valorizzazione energetica del carico idraulico disponibile;
- ✓ Realizzazione di un impianto di potabilizzazione con potenzialità massima di 3000 l/s e di un serbatoio di accumulo da 30000 mc;
- ✓ Realizzazione adduttrice potabile DN 1500;
- ✓ Realizzazione adduttrice irrigua DN 1800-1700-1200;
- ✓ Realizzazione DN 600 mandata;
- ✓ Sistema telecontrollo;
- ✓ Protezione catodica condotte;
- ✓ Bonifica da ordigni bellici;

Lotto 2:

- ✓ Realizzazione adduttrice potabile DN 1500;
- ✓ Potenziamento e integrazione acquedotti area beneventana attraverso realizzazione di diramazione adduttrice DN 700 e opere di linea;
- ✓ Realizzazione adduttrice irrigua DN 1800-1700-1200;
- ✓ Sistema telecontrollo
- ✓ Protezione catodica condotte;
- ✓ Bonifica da ordigni bellici;

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Lotto 3:

- ✓ Realizzazione adduttrice potabile DN 1500;
- ✓ Realizzazione diramatrice potabile DN 700;
- ✓ Adduttore irriguo DN 1800-1700-1200
- ✓ Impianto idroelettrico Grassano;
- ✓ Sistema telecontrollo
- ✓ Protezione catodica condotte;
- ✓ Bonifica da ordigni bellici;

A base di gara di ciascuno dei tre lotti in Accordo Quadro è posto un PFTE verificata ex art. 26 del Dlgs 50/2016 e ss.mm. e ii. in data 15/05/2023 e validato dal RUP in data 12/06/2023 redatto secondo le linee guida del CCSSLPP di luglio 2022 (cd "rafforzato") con prezzi aggiornati al Prezzario della Regione Campania primo semestre 2023.

Il PFTE suddiviso in lotti è stato approvato in linea tecnica ed economia dal Commissario Straordinario con decreto n. 11 del 15/06/2023

Il PFTE unitario è stato approvato dal comitato speciale dei Lavori Pubblici con determina conclusiva n. 1/2023 del 03/05/2023 con prescrizioni e raccomandazioni, e ha avuto parere positivo VIA con decreto n. 141 del 16/03/2023 con il vincolo del rispetto di cui alcune condizioni ambientali sia in fase di progetto esecutivo che in fase di esecuzione dei lavori e cantierizzazione (vedi allegati), sia per i successivi livelli di progettazione al PFTE (progetto definitivo ed esecutivo) che per la fase di esecuzione dei lavori e di cui l'appaltatore deve tener conto per la formulazione della propria offerta e per la realizzazione delle attività di cui all'Accordo Quadro.

Sono in corso le attività di indagine archeologica (sondaggi) per l'ottenimento del parere VIArch che ai sensi dell'art.48 del DL77/2021 potrà essere ottenuto dalla Stazione Appaltante prima dell'inizio dei lavori nel rispetto delle condizioni di cui al parere della soprintendenza speciale PNRR prot. n. MIC_SS-PNRR-1981 del 13 febbraio 2022 (vedi allegato).

Nelle aree di lavoro dei lotti 1 e 2 non vi sono zone con vincolo archeologico: è prevista nell'accordo quadro la sola attività di assistenza archeologica agli scavi. Nel lotto 3 è presente l'area vincolata di San Salvatore Telesino per la quale, a seguito dei sondaggi già effettuati, la soprintendenza ha richiesto di effettuare scavi archeologici in due diverse aree. Nell'accordo quadro per il lotto 3 è, pertanto, prevista oltre all'assistenza archeologica agli scavi anche l'attività di scavo archeologico laddove saranno richieste dalla soprintendenza.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

L'Appalto comprende anche la progettazione esecutiva degli interventi da redigere sulla base di un progetto definitivo che per ciascun lotto sarà consegnato all'Appaltatore (anche in formato editabile non BIM), verificato ai sensi dell'art. 26 del dlgs 50/2016, comprensivo di piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione ,dopo l'aggiudicazione definitiva, ai fini della stipula dei singoli appalti specifici di progettazione.

Il progetto definitivo avrà recepito tutte le prescrizioni di cui al parere del comitato speciale del CCSSLPP 3/2022 la cui ottemperanza sarà attestata dal verbale di verifica di cui all'art. 26 del Dlgs 50/2016 redatto da società abilitata. Il progetto definitivo sarà consegnato con file editabili non BIM, comprensivo di piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione, utilizzabili dall'Appaltatore al fine di ridurre i tempi di redazione del progetto esecutivo.

Le condizioni ambientali di cui al parere VIA dovranno essere recepite anche in fase di progetto esecutivo. La verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali è a cura del MASE e ha carattere preliminare e prioritario per la realizzazione degli interventi per cui l'Appaltatore ne deve tener conto nella formulazione della propria offerta e nell'organizzazione delle proprie attività. Nell'ambito dell'appalto specifico di progettazione sarà richiesto ai progettisti esecutivi di fornire prioritariamente tutti gli elaborati in grado di avviare il procedimento di verifica di ottemperanza del MASE.

L'Opera è inclusa nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza trasmesso dalla Repubblica Italiana alla Commissione UE nell'aprile 2021 (il "**PNRR**"), pertanto l'Appaltatore nella propria offerta e nella propria organizzazione dei lavori deve tener conto che, ai sensi del PNRR e del Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, 12 febbraio 2021, n. 2021/241/UE, i traguardi e gli obiettivi per i progetti di investimento inclusi nel medesimo PNRR, anche per beneficiare dei finanziamenti ivi previsti, devono essere completati entro i termini indicati dalla decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione Europea relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia del 6.7.2021, n. 10160/21, e in particolare dal relativo Allegato dell'8.7.2021. Ai sensi dell'anzidetto allegato, l'Opera deve essere ultimata (e cioè costruita e pronta per le fasi di autorizzazione e operativa) entro il termine inderogabile 30 marzo 2026 (il "**Termine PNRR**").

Per la realizzazione dell'intervento il PFTE prevede l'esproprio di alcune aree e la sola occupazione della maggior parte delle aree nelle quali dovrà essere costituito un vincolo di servitù di passaggio. La determina conclusiva della conferenza dei servizi del 235 del 11/04/2023 (vedi allegato) ha apposto il vincolo preordinato all'esproprio per tutte le aree interessate.

L'Accordo quadro prevede il Servizio di supporto alla Stazione Appaltante per le attività espropriative, per cui sarà cura dell'Appaltatore provvedere all'immissione in possesso delle aree oggetto d'intervento, e comunque

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

saranno cura dell'appaltatore tutti gli adempimenti del procedimento espropriativo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: immissioni in possesso, frazionamenti, ecc..., al netto di quelli propri della Stazione Appaltante relativi a titolo esemplificativo (decreti di occupazione d'urgenza, decreti espropriativi). Tale attività sarà ordinata nell'ambito dell'Accordo Quadro con Appalto Specifico all'atto dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto.

La progettazione di livello esecutivo dovrà essere redatta sulla base della progettazione definitiva verificata ex art. 26 del Dlgs 50/2016 e ss.mm. e ii., che sarà consegnata all'operatore economico aggiudicatario.

Al netto di quanto possibile redigere in termini di migliorie, secondo offerta presentata in aderenza a quanto prescritto nel Disciplinare e Capitolato Speciale d'Appalto, e fermo restando le disposizioni normative in tema di redazione di progettazione di livello esecutivo di cui al Dlgs 50/2016, la progettazione di livello esecutivo da presentare dovrà essere redatta nel rigido rispetto di vincoli derivanti dall'iter di approvazione del PFTE dettato dal DL 77/2021 e ss.mm. e ii., art. 44 e seguenti, (opera strategica nazionale inserita nell'allegato IV del medesimo DL). Il progetto di livello definitivo sarà redatto nel rispetto di quanto sopra riportato, ottemperando alle prescrizioni, eventualmente presenti, proprie del livello definitivo.

In particolare, si riporta di seguito una sintesi dell'iter procedurale finalizzato nell'approvazione del PFTE:

- il Comitato Speciale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha espresso all'unanimità parere positivo con prescrizioni e raccomandazione il 25/03/2022 (parere n. 3/2022);
- con nota prot. 0190718 del 07/04/2022 la Regione Campania ha convocato la Conferenza di Servizi, di cui all'art. 14-*bis* della L. 241/1990 e s.m.i., in conformità a quanto stabilito dall'art. 44, comma 4, del DL 77/2021 convertito, con modificazioni, nella L. 108/2021, per l'approvazione del PFTE;
- in relazione alla verifica preventiva di interesse archeologico art. 44 c. 2 del DL 77/2021,
 - ✓ il Ministero della cultura, con nota della Soprintendenza Speciale per il PNRR prot. n. MIC_SS-PNRR-1981 del 13/02/2023 ha espresso parere favorevole, anche in tema di interesse archeologico, a condizione che vengano ottemperate condizioni ambientali nei successivi livelli progettuali;
- in relazione alla Valutazione di Impatto Ambientale art. 44 c. 3 DL 77/2021:
 - ✓ il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Valutazioni Ambientali di concerto con il Ministero della Cultura – Soprintendenza Speciale per il PNRR, ha emesso Decreto n. 141 del 16/03/2023, sulla base del parere della Commissione Tecnica PNRR/PNIEC n. 127 del 02/02/2023, e del parere del Ministero della cultura, di cui alla nota della Soprintendenza Speciale per il PNRR prot. n. MIC_SS-PNRR-1981 del 13/02/2023, con il quale è stato espresso *giudizio positivo sulla compatibilità ambientale del progetto di fattibilità tecnico economica "Utilizzo idropotabi-*

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

le delle acque dell'invaso di Campolattaro e potenziamento dell'alimentazione potabile per l'area Beneventana. Opera in Allegato IV al DL 77/2021" e, a seguito della valutazione, parere favorevole circa l'assenza di incidenza negativa e significativa sui siti Natura 2000 senza necessità di procedere alla successiva fase di studio, subordinato al rispetto delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2 e 3. Il Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo contiene gli elementi essenziali per il passaggio alla successiva fase progettuale di progetto esecutivo in cui tutti gli elementi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 120/2017 dovranno essere censiti e verificati mediante contestuale aggiornamento del Piano di utilizzo delle terre, secondo quanto richiesto con la condizione ambientale n. 11 del parere della Commissione tecnica PNRRN/PNIEC n. 127 del 02/02/2023.

- con verbale del RUP del 07/04/2023 è stata conclusa la Conferenza dei servizi;
- con Decreto n. 235 del 11/04/2023 della Giunta Regionale della Campania – Ufficio Speciale Grandi Opere è stata disposta la positiva conclusione della conferenza dei servizi, tenendo luogo dei pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, e determinando la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, con effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e assoggettamento dell'area a vincolo preordinato all'esproprio;
- con determinazione motivata del CSCSLP n. 1/2023 del 03/05/2023 si è disposto che:
 - il PFTE di che trattasi può proseguire, sulla base di quanto sopra esposto, nel successivo iter previsto dall'art.44 del D.L. 31 maggio 2021, n.77 così come convertito dalla Legge 29 luglio 2021 n.108 e s.m.i.;
- con verbale del 15/05/2023 si è disposta con esito la verifica ex art. 26 del Dlgs 50/2016 sull'intero procedimento autorizzativo, nonché sul PFTE ai sensi di quanto disposto dall'art. 44 c. 7 del DL 77/2021 e ss.mm. e ii.;
- con DD n. 437 del 12/06/2023, è stata disposta la presa d'atto dei verbali di validazione del RUP del il PFTE rafforzato lottizzato, con QQTTEE aggiornati al prezziario Stazione Appaltante 2023;
- con Decreto del Commissario n. 11 del 15/06/2023 è stata disposta l'approvazione in linea tecnica ed economica del PFTE rafforzato lottizzato con QQTTEE aggiornati al prezziario regionale lavori pubblici 2023;

Il progetto definitivo sarà redatto ottemperando alle prescrizioni, eventualmente presenti, proprie del livello definitivo è rilasciate nell'ambito del predetto iter autorizzativo.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

L'approvazione del PFTE di che trattasi, secondo il rappresentato iter autorizzativo, e così come stabilito dagli artt. 44 e seguenti del DL 77/2021 e ss.mm. e ii., comprende i pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative, determina la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ai sensi degli articoli 12 e seguenti del DPR 327/01 e ss.mm. e ii., perfeziona, altresì, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa tra Stato e regione o provincia autonoma, in ordine alla localizzazione dell'opera, ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e comprende i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone l'indicazione esplicita. La variante urbanistica, conseguente alla determinazione conclusiva della conferenza, comporta l'assoggettamento dell'area a vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 10 del DPR 327/01 e ss.mm. e ii. e gli enti locali provvedono alle necessarie misure di salvaguardia delle aree interessate e delle relative fasce di rispetto e non possono autorizzare interventi edilizi incompatibili con la localizzazione dell'opera

Per tutto quanto rappresentato il livello esecutivo del progetto di che trattasi, al netto di quanto possibile redigere in termini di migliorie, secondo offerta presentata in aderenza a quanto prescritto nel Disciplinare e Capitolato Speciale d'Appalto, e fermo restando le disposizioni normative in tema di redazione di progettazione di livello esecutivo di cui al Dlgs 50/2016, deve essere redatto ottemperando a tutte le prescrizioni di cui all'iter autorizzativo del PFTE e demandate alla redazione del livello esecutivo e non può essere apportata alcuna modifica e/o variazione e/o integrazione che faccia decadere gli acquisiti:

- pareri, nulla osta e autorizzazioni ottenuti ai fini della localizzazione dell'opera (a titolo esemplificativo e non esaustivo VIA, parere Soprintendenza Speciale per il PNRR, ecc...);
- conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento;
- risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative;
- dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ai sensi degli articoli 12 e seguenti del DPR 327/01 e ss.mm. e ii.;
- intesa tra Stato e regione, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, in ordine alla localizzazione dell'opera;
- variante degli strumenti urbanistici vigenti;
- titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto;
- assoggettamento dell'area interessata alle lavorazioni a vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 10 del DPR 327/01 e ss.mm. e ii.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

- apposizione delle misure di salvaguardia delle aree interessate e delle relative fasce di rispetto;

Livelli di progettazione esecutiva non conformi a tutto quanto sopra riportato saranno esclusi dalla procedura di gara (sulla base dell'analisi delle migliori offerte) o non acquisiti dalla Stazione Appaltante (se redatti in difformità dopo aggiudicazione definitiva).

Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:

- a) **Appaltatore:** il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque denominato ai sensi dell'articolo 45 del Codice dei Contratti, come *infra definito*, che si è aggiudicato il contratto;
- b) **Contratto:** l'Accordo quadro stipulato dalla Stazione appaltante con l'Appaltatore ed i suoi relativi allegati, a seguito del quale verranno attivati gli Appalti Specifici per l'esecuzione degli interventi;
- c) **Appalto Specifico:** i contratti che avranno ad oggetto una o più prestazioni di cui all'articolo 1 co. 4 del presente documento, come *infra* meglio dettagliati, richiesti dalla Stazione Appaltante mediante l'emissione di un Ordine di Acquisto ("**ODA**"), contenente anche eventuali allegati tecnico amministrativi integrativi e specifici per l'attività che verrà richiesta;
- d) **ODA:** Ordine di acquisto emesso dalla Stazione Appaltante per attivare un Appalto Specifico;
- e) **Bando:** indica il bando di gara per l'affidamento dell'Accordo Quadro;
- f) **Direttiva UE:** la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014
- g) **Codice dei Contratti:** il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
- h) **Regolamento:** il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»" per le parti ancora in vigore;
- i) **Linee guida DL:** DM ministero delle infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018 n. 49.
- j) **Capitolato Generale d'Appalto:** il capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 per quanto ancora in vigore;
- k) **Capitolato Speciale d'Appalto (CSA):** il presente documento;
- l) **Stazione Appaltante:** Regione Campania;

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

- m) **RUP:** il soggetto incaricato dalla Stazione Appaltante a svolgere i compiti di norma affidati al Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'articolo 31 del Codice dei Contratti;
- n) **DL:** l'ufficio di direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui è responsabile il direttore dei lavori, **tecnico incaricato dalla Stazione Appaltante**, ai sensi dell'articolo 101 del Codice dei Contratti;
- o) **DURC:** il Documento unico di regolarità contributiva: il documento attestante la regolarità contributiva previsto dall'articolo 90, comma 9, lettera b), e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), del D.lgs 9 Aprile 2008 n. 81 T.U. sulla salute e sicurezza sul lavoro, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, nonché dagli articoli 6 e 196 del Regolamento;
- p) **Documento di congruità dell'incidenza della mano d'opera dell'intervento:** introdotto ai sensi dell'art. 8 comma 10 bis della legge n. 120 11 settembre 2020, prodotto secondo le modalità indicate dal DM del Ministero del lavoro n. 143 del 25 Giugno 2021;
- q) **SOA:** l'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione degli articoli 83 comma 2 e 84 del Codice dei Contratti D.lgs 50/2016 e degli articoli da 60 a 96 del Regolamento DPR 207/2010;
- r) **PSC:** il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 in conformità all'allegato XV punto 2;
- s) **POS:** il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) del Decreto n. 81 del 2008 in conformità all'allegato XV punto 3.2;
- t) **PSS:** il Piano sostitutivo di sicurezza di cui al Decreto n. 81 del 2008 in conformità all'allegato XV punto 3.1.1;
- u) **Progetto esecutivo:** il progetto i cui contenuti sono definiti ai sensi degli articoli 23, co. 8, del Codice dei Contratti D.lgs 50/2016, nonché 23, co. 3, e 216, co. 4 del Codice dei Contratti, e 33, co. 1, del Regolamento DPR 207/2010;
- v) **Costo del personale anche CP):** il costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo del lavoro, stimato dalla Stazione Appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d'impresa, di cui all'articolo 39, comma 3, del Regolamento DPR 207/2010, all' articolo 97, comma 5 lettera d) del Codice dei Contratti Dlgs 50/2016, nonché

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

all'articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;

- w) **Costi di sicurezza aziendali** (anche **CS**): i costi che deve sostenere l'Appaltatore per l'adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell'impresa, connesse direttamente alla propria attività lavorativa e remunerati all'interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per l'eliminazione o la riduzione dei rischi previsti dal Documento di valutazione dei rischi, di cui all'articolo 32, comma 4, lettera o), del Regolamento DPR 207/2010, all' articolo 97, comma 5 lettera c) del Codice dei Contratti Dlgs 50/2016, nonché all'articolo 26, comma 3, quinto periodo e comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;
- x) **Oneri di sicurezza** (anche **OS**): gli oneri per l'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a.2) del Regolamento DPR 207/2010, all'art. 23 comma 15 del Codice dei Contratti Dlgs 50/2016, nonché all'articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008 e al Capo 4 dell'allegato XV allo stesso Decreto n. 81; di norma individuati nella tabella "Stima dei costi della sicurezza" allegata al PSC.
- y) **CAM**: Criteri Ambientali Minimi di cui all'art. 34 del Codice dei Contratti, adottati con Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- z) **GDPR**: il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- aa) **Intermediario Finanziario**: Poste Italiane S.p.A. o una banca;
- bb) **Offerta**: l'intero complesso di atti e documenti presentati dall'Appaltatore in fase di gara, in conformità alle previsioni della lex specialis, sulla base del quale è stato aggiudicato l'Appalto;
- cc) **Testo Unico (T.U.) sulla salute e sicurezza sul lavoro**: il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
- dd) **Testo unico dell'ambiente**: Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ss.mm.ii. nonché le deroghe e le variazioni introdotte dall'applicazione della Legge n. 55 14 Giugno 2019 (sblocca cantieri), della Legge n. 120 11 Settembre 2020 (semplificazione) e della legge n. 108 del 29 Luglio 2021 (semplificazione bis);
- ee) **Codice dell'Amministrazione digitale**: D.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 ss.mm.ii.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

- ff) **PEC:** indica la Posta Elettronica Certificata, sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute, conformemente alle disposizioni di cui al D.Lgs. del 7 marzo 2005 n. 82 ed ulteriori norme di attuazione;
- gg) **Codice Antimafia:** il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- hh) **Lavori:** ove non diversamente specificato, l'insieme delle prestazioni da realizzare per rendere l'opera funzionale.

Art. 2 AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO

1. L'importo complessivo dell'Accordo quadro ammonta complessivamente ad **€ 529.272.184,64 (Euro cinquecentoventinovemilionideucentosettantaduemilacentoottantuno/ottantaquattro) oltre IVA e CNPAIA se dovuta di cui € 16.028.670,33** (sedicimilionizeroventottomilaseicentosettanta/trentatre) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso come ne risulta nel prospetto sotto riportato:

Tab. 1 Lotto 1

A) - IMPORTO TOTALE DEI LAVORI	€ 299.072.728,53
B) - COSTI DELLA SICUREZZA non soggetti a ribasso d'asta	€ 12.915.631,27
C) – IMPORTO SERVIZI TECNICI PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA IN ESECUZIONE	€ 4.584.681,58
D) – IMPORTO ALTRI SERVIZI TECNICI (ASSISTENZA ARCHEOLOGICA, ESPROPRIAZIONI, MONITORAGGIO AMBIENTALE)	€ 1.289.360,00
C) - IMPORTO TOTALE DA APPALTARE (A+B+C+D)	€ 317.862.401,38
E) – IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO (A+C+D)	€ 304.946.770,11

Tab. 2 Lotto 2

A) - IMPORTO TOTALE DEI LAVORI	€ 135.815.471,29
B) - COSTI DELLA SICUREZZA non soggetti a ribasso d'asta	€ 2.068.255,91
C) – IMPORTO SERVIZI TECNICI PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA IN ESECUZIONE	€ 1.511.217,11
D) – IMPORTO ALTRI SERVIZI TECNICI (ASSISTENZA ARCHEOLOGICA, ESPROPRIAZIONI, MONITORAGGIO AMBIENTALE)	€ 814.167,36
C) - IMPORTO TOTALE DA APPALTARE (A+B+C+D)	€ 140.209.111,67

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

E) – IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO (A+C+D)	€ 138.140.855,76
--	-------------------------

Tab. 3 Lotto 3

A) - IMPORTO TOTALE DEI LAVORI	€ 68.607.406,89
B) - COSTI DELLA SICUREZZA non soggetti a ribasso d'asta	€ 1.044.782,85
C) – IMPORTO SERVIZI TECNICI PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA IN ESECUZIONE	€ 843.161,85
D) – IMPORTO ALTRI SERVIZI TECNICI (ASSISTENZA ARCHEOLOGICA, ESPROPRIAZIONI, MONITORAGGIO AMBIENTALE)	€ 705.320,00
C) - IMPORTO TOTALE DA APPALTARE (A+B+C+D)	€ 71.200.671,59
E) – IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO (A+C+D)	€ 70.155.888,74

- La Stazione Appaltante potrà richiedere l'esecuzione di uno o più Appalti Specifici sulla base del progetto definitivo.
- Si intende che, nella formulazione del ribasso percentuale offerto, l'Appaltatore ha tenuto conto del fatto che il ribasso stesso non è applicato al costo del personale al netto delle spese generali e l'utile e che pertanto i prezzi contrattuali sono costituiti dalla somma della quota soggetta a ribasso comprendente materiali, noli, trasporti, spese generali ed utile (calcolati anche sulla manodopera), e di quella corrispondente al costo del personale al netto delle spese generali e l'utile, non assoggettata a ribasso. La Stazione Appaltante si riserva l'eventuale verifica di congruità di quanto offerto.
- L'incidenza delle spese generali e dell'utile di impresa sui prezzi unitari e sugli importi di cui al comma 1 è stata stimata dalla Stazione appaltante nelle seguenti misure:
 - incidenza delle spese generali (SG): 17 %;
 - incidenza dell'utile di impresa (UT): 10 %.
- L'importo contrattuale potrà variare a seguito di modifiche contrattuali, tanto in più quanto in meno, nei limiti stabiliti dall'art. 72 delle Direttiva UE, senza che ciò costituisca motivo per l'Appaltatore per avanzare pretesa di speciali compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, secondo quanto stabilito dal successivo articolo 51.
- Non è soggetto al ribasso l'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, ai sensi del punto 4.1.4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, che restano fissati nella misura determinata nella tabella precedente

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

7. I prezzi e gli importi prescritti sono sempre al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.). Anche l'offerta dell'Impresa non dovrà tenere conto dell'I.V.A., in quanto l'ammontare di detta imposta da conteggiarsi con voce separata, sarà trattenuta e versata all'Erario come previsto dalle vigenti norme di legge.
8. Gli importi relativi ai Lavori e ai Servizi sono stati stabiliti tenendo a riferimento le tariffe di cui ai prezziari utilizzati per le stime sommarie derivanti dal progetto di fattibilità tecnico economica.

Art. 3 AMMONTARE DEGLI APPALTI SPECIFICI

1. Il corrispettivo per l'esecuzione dei singoli Appalti Specifici sarà commisurato in relazione alle attività necessarie per eseguire le prestazioni come stabilito nel presente Capitolato, eventualmente integrate o derogate dalle Condizioni Particolari.
2. Per quanto riguarda le attività attinenti ai Lavori ed ai Servizi, oggetto di ogni singolo Appalto Specifico, il corrispettivo sarà determinato in base ai prezziari indicati nel presente Capitolato, nella versione vigente all'atto della validazione del progetto definitivo posto a base di ciascun Appalto Specifico, previa applicazione del ribasso unico percentuale offerto dall'Appaltatore.
3. Per quanto riguarda le attività attinenti ai Servizi tecnici, il corrispettivo dei singoli Appalti Specifici è costituito, in linea con quanto previsto all'articolo 1 del D.M. 17/06/2016, dal Compenso e dalle Spese Generali, per quanto riguarda le attività attinenti ai servizi di architettura ed ingegneria e altri servizi tecnici. Corrispettivo = Compenso + Spese Generali (spese ed oneri accessori).
4. Il Compenso per i servizi di architettura ed ingegneria e altri servizi tecnici, oggetto di ogni singolo Appalto Specifico, sarà definito mediante l'applicazione del DM 17 giugno 2016 all'importo dei lavori, nelle relative classi e categorie, così come risultante da ciascun progetto definitivo validato posto a base del singolo appalto specifico e ad esso sarà applicato il ribasso offerto dall'appaltatore in fase di gara. Tale corrispettivo è da intendersi a "corpo" e si intende comprensivo di tutto quanto necessario alla puntuale esecuzione dei Servizi tecnici perfetta regola d'arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni del presente Capitolato Speciale, dell'ODA e di tutti i Documenti Contrattuali e all'Offerta, corredata dai relativi allegati ivi menzionati, nonché dei documenti che l'Appaltatore si è impegnato a produrre alla Stazione Appaltante per effetto dell'accettazione della sua Offerta da parte della Stazione Appaltante. Sono pertanto inclusi tutti gli oneri e le spese eventualmente necessari per lo svolgimento dei servizi e delle attività pattuite, ivi comprese le spese per viaggi e trasferte effettuati a qualsivoglia titolo. Il corrispettivo dell'Appalto comprende e compensa integralmente tutte le attività necessarie per eseguire i servizi affidati all'Appaltatore, nel rispetto di leggi, norme e

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

regolamenti in vigore,

5. Le spese ed oneri accessori di cui all'articolo 5, del D.M. del 17/06/2016, saranno determinate secondo le modalità e nel limite delle misure massime ivi indicate. La Stazione Appaltante, nel rispetto di quanto sopra, si riserva la facoltà di individuare gli effettivi importi da riconoscere per spese ed oneri accessori in relazione a ciascun Appalto Specifico.
6. Il corrispettivo erogato comprende ogni attività operativa e tecnico-amministrativa comunque connessa alla prestazione e necessaria a conferire la regolare utilizzabilità.
7. Sono pertanto compensati nel corrispettivo contrattualmente definito per i singoli Appalti Specifici, tutte le lavorazioni per rendere le opere perfettamente funzionanti e adeguate alle vigenti norme di sicurezza, compresa la manodopera e la fornitura di materiali e mezzi, l'assistenza e le prestazioni complementari finalizzate alla completa esecuzione degli interventi previsti.
8. Gli importi stimati in ciascun Appalto specifico, potranno variare, tanto in più quanto in meno, nei limiti stabiliti dall'articolo 72 della Direttiva UE, nei limiti di cui all'articolo 51 che segue, senza che ciò costituisca motivo per l'Appaltatore per avanzare pretesa di speciali compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.
9. I prezzi e gli importi prescritti sono sempre al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.). Anche l'offerta dell'Impresa non dovrà tenere conto dell'I.V.A., in quanto l'ammontare di detta imposta da conteggiarsi con voce separata, sarà trattenuta e versata all'Erario come previsto dalle vigenti norme di legge.

Art. 4 MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEGLI APPALTI SPECIFICI

1. Ciascun contratto relativo all'Appalto Specifico sarà sottoscritto tra l'Appaltatore e la Stazione Appaltante previa emissione dell'ODA.
2. Gli Appalti Specifici sono stipulati "a corpo". L'importo di ogni Appalto Specifico, come determinato nell'ODA, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità senza alcuna possibilità di modifica che possano subire le classifiche SOA definite nel singolo Appalto Specifico, le categorie d'opera, la destinazione funzionale ed il grado di complessità ai sensi del D.M. 17 giugno 2016.
3. il corrispettivo, determinato a "corpo", si intende comprensivo di tutto quanto necessario alla puntuale esecuzione dell'Appalto Specifico a perfetta regola d'arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni del presente Capitolato.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

4. Il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità dei lavori eseguiti.
5. L'importo di ogni Appalto Specifico, come determinato nell'ODA, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità senza alcuna possibilità di modifica che possano subire le classifiche SOA definite nel singolo Appalto Specifico, le categorie d'opera, la destinazione funzionale ed il grado di complessità ai sensi del D.M. 17 giugno 2016.
6. Il corrispettivo, si intende comprensivo di tutto quanto necessario alla puntuale esecuzione dell'Appalto Specifico a perfetta regola d'arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni del presente Capitolato.
7. Il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità dei lavori eseguiti.
8. L'Appaltatore dovrà redigere, laddove previsto, varianti dei lavori ai sensi dell'articolo 72 della Direttiva UE, per i prezzi non presenti saranno prodotte specifiche analisi prezzi di cui all'articolo 32 del Regolamento, redatte con l'impiego della manodopera emanata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale per la provincia di Napoli, sulle quali sarà applicato il medesimo ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore in fase di gara. Per la stima della sicurezza in variante qualora ne ricorrano le condizioni saranno impiegati i medesimi prezzi per i lavori ma senza applicazioni del ribasso d'asta.
9. Il ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore si applica all'importo stimato di ciascun Appalto Specifico.
10. I corrispettivi di ogni Appalto Specifico, risultanti dall'applicazione del ribasso unico offerto, si intendono comprensivi di tutto quanto necessario all'espletamento delle prestazioni, anche se non specificamente indicato nei documenti di gara, ed, in linea generale, di ogni onere necessario allo svolgimento delle attività accessorie, delle attività di sopralluogo, trasferte, misurazioni, rilievi, riproduzioni, prove tecnologiche di qualsiasi natura e tipo, reperimento di documentazioni progettuali presso soggetti terzi, pubblici o privati; si intendono altresì compensati dal prezzo offerto gli oneri per i trasferimenti, per l'impiego di personale specializzato e professionisti ed ogni onere relativo alla sicurezza del personale operante in strada o in campagna. Sono, altresì, comprese le spese e/o gli indennizzi per occupazioni temporanee o danneggiamenti per l'esecuzione di eventuali prove geognostiche o sismiche, per misurazioni topografiche, ecc.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

11. Nel corrispettivo dell'Appaltatore sono compresi:

- tutte le modifiche progettuali necessarie per risolvere le osservazioni e le prescrizioni richieste a vario titolo dagli enti;
- il supporto alla Stazione Appaltante per la redazione della documentazione necessaria per tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente sul progetto esecutivo;
- i necessari contatti da tenersi in collaborazione con gli Enti, Organi ed Uffici locali;
- le spese per i viaggi e le missioni necessarie per l'interfaccia tra l'Appaltatore e l'Amministrazione anche con mezzi propri;
- l'uso di attrezzature varie e mezzi di calcolo;
- Il corrispettivo di ogni Appalto Specifico comprende e compensa integralmente tutte le attività necessarie per eseguire le prestazioni affidate all'Appaltatore, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, ivi incluse tutte le attività necessarie per l'adempimento delle prescrizioni della Stazione Appaltante e/o Amministrazioni ed Enti competenti, nonché ogni ulteriore attività tecnica o amministrativa necessaria.
- La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere, ove ricorreranno, degli stralci funzionali dell'intervento; si precisa che detto onere è ricompreso all'interno dell'importo dell'Appalto Specifico.

12. L'Appaltatore rimane obbligato, a sua cura e spese, a partecipare a tutte le riunioni con le Pubbliche Amministrazioni o con gli Enti terzi che la Stazione Appaltante riterrà opportuno, nonché ad interfacciarsi con Enti e Società su richiesta della Stazione Appaltante.

Art. 5 CATEGORIE DEI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA

1. I Servizi tecnici relativi al presente Accordo Quadro si articolano nelle classi e categorie indicate nella tabella seguente. La correlazione con le classi e con le categorie previste dalla Legge 2 marzo 1949, n. 143 è stata effettuata mediante la tavola Z-1 "Categorie delle opere - parametro del grado di complessità – classificazione dei servizi e corrispondenze", del D.M. 17 giugno 2016:

TAB. A - Classi e categorie di opere LOTTO 1 – Servizi Tecnici

Fasi Prestazionali: QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.05, QbIII.06, e QbIII.07

ID OPERE		Descrizione	L.143/49	Grado di Comp.	Importo stimato Interventi	Importo stimato
Categorie	Codice					

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

STRUTTURE	S.05	Dighe, Conche, Elevatori, Opere di ritenuta e di difesa, rilevati, colmate. Gallerie, Opere sotterranee e subacquee, Fondazioni speciali.	I/g	1.05	€ 172.168.288,80	€ 2.631.219,96
IDRAULICA	D.5	Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua - Fognature urbane - Condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, con problemi tecnici di tipo speciale.		0.8	€ 38.836.066,00	€ 406.726,59
STRUTTURE	S.03	Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata superiore a due anni.	I/g	0,95	€ 45.472.259,00	€ 692.763,00
IDRAULICA	D.02	Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale, sistemazione di corsi d'acqua e di bacini montani	VII/a	0,45	€ 1.731.377,00	€ 16.117,73
IMPIANTI	IA.01	Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto, ecc.	III/a	0,75	€ 32.432.985,00	€ 379.576,32
IMPIANTI	IB.12	Micro Centrali idroelettriche-Impianti termoelettrici-Impianti della elettrometallurgia di tipo complesso		1,00	€ 9.337.894,00	€ 123.694,81
IMPIANTI	IA.04	Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni complessi - cablaggi strutturati - impianti in fibra ottica - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo complesso	III/c	1,30	€ 12.009.490,00	€ 273.116,71
PAESAGGIO AMBIENTE	P.03 (*)	Opere di riqualificazione e risanamento di ambiti naturali, rurali e forestali o urbani finalizzati al ripristino delle condizioni originarie, al riassetto delle componenti biotiche ed abiotiche.			€ 4.765.130,11 (*)	€ 61.466,46
Totale € 311.988.359,80						€ 4.584.681,58

TAB. B - Classi e categorie di opere LOTTO 2 – Servizi Tecnici

Fasi Prestazionali: QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.05, QbIII.06, QbIII.07

ID OPERE		Descrizione	L.143/49	Grado di Comp.	Importo stimato Interventi	Importo stimato
Categorie	Codice					
IDRAULICA	D.5	Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua - Fognature urbane - Condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, con problemi tecnici di tipo speciale.		0.8	€ 129.649.714,83	€ 1.313.286,03
STRUTTURE	S.03	Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata superiore a due anni.	I/g	0,95	€ 5.703.240,21	€ 119.101,04
IMPIANTI	IA.04	Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni complessi - cablaggi strutturati - impianti in fibra ottica - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo complesso	III/c	1,30	€ 2.530.772,00	€ 78.585,82

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

	Totale € 137.883.727,04	€ 1.511.217,11
--	-------------------------	----------------

TAB. C - Classi e categorie di opere LOTTO 3 – Servizi Tecnici

Fasi Prestazionali: QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.05, QbIII.06, QbIII.07

ID OPERE		Descrizione	L.143/49	Grado di Comp.	Importo stimato Interventi	Importo stimato
Categorie	Codice					
IDRAULICA	D.5	Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua - Fognature urbane - Condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, con problemi tecnici di tipo speciale.		0,8	€ 60.381.002,34	€ 665.352,47
STRUTTURE	S.03	Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata superiore a due anni.	I/g	0,95	€ 1.731.837,48	€ 46.264,05
IMPIANTI	IB.12	Micro Centrali idroelettriche-Impianti termoelettrici-Impianti della elettrometallurgia di tipo complesso		1,00	€ 6.927.349,92	€ 104.846,49
IMPIANTI	IA.04	Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza , di rivelazione incendi , fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni complessi - cablaggi strutturati - impianti in fibra ottica - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo complesso	III/c	1,30	€ 612.000,00	€ 26.698,84
Totale € 69.652.189,74						€ 843.161,85

Art. 6 CATEGORIE DEI LAVORI E SERVIZI

1. Ai sensi dell'articolo 61 del Regolamento e in conformità all'allegato «A» al predetto D.P.R., i Lavori costituenti l'opera, al netto degli importi inseriti nella tabella presente al comma 1 voce n. 4 "Accantonamento ex art. 72 della Direttiva UE", sono appartenenti alle categorie di seguito indicate:

TAB. LOTTO 1

DESCRIZIONE	CAT.	CLASS.	IMPORTO	%
Categoria Prevalente (Compresi costi Sicurezza)				
Opere d'arte nel sottosuolo	OG4	VIII	€ 197.188.486,00	63,20%
Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione	OG 6	VIII	€ 25.766.424,00	8,26%
Impianti per la produzione di energia elettrica	OG 9	VI	€ 9.337.894,00	2,99%
Impianti di potabilizzazione e depurazione	OS22	VIII	€ 78.109.343,00	25,04%

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e trattamento	OS19	IIIbis	€ 1.586.211,00	0,51%
IMPORTO TOTALE			€ 311.988.358,00	100,00%

TAB. LOTTO 2

DESCRIZIONE	CAT.	CLASS.	IMPORTO	%
Categoria Prevalente (Compresi costi Sicurezza)				
Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione	OG 6	VIII	€ 137.118.727,04	99,45%
Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e trattamento	OS19	III	€ 765.000,00	0,55%
IMPORTO TOTALE			€ 137.883.727,04	100,00%

TAB. LOTTO 3

DESCRIZIONE	CAT.	CLASS.	IMPORTO	%
Categoria Prevalente (Compresi costi Sicurezza)				
Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione	OG 6	VIII	€ 60.738.002,00	87,20%
Impianti per la produzione di energia elettrica	OG 9	VI	€ 8.659.187,00	12,43%
Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e trattamento	OS19	I	€ 255.000,00	0,37%
IMPORTO TOTALE			€ 69.652.189,00	100,00%

2. L'importo stimato dei Servizi ricompresi nell'Accordo Quadro è scomposto nelle seguenti attività come da quadro economico di progetto:

LOTTO 1:

- Assistenza archeologica:
€ 150.000,00;
- Piano di monitoraggio ambientale:
€ 500.000,00;
- Attività di supporto per procedura espropriativa:
€ 639.360,00;

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

- Progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione:

€ 4.584.681,58;

LOTTO 2:

- Assistenza archeologica:

€ 218.000,00;

- Piano di monitoraggio ambientale:

€ 240.847,36;

- Attività di supporto per procedura espropriativa:

€ 355.320,00;

- Progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione:

€ 1.511.217,11;

LOTTO 3:

- Assistenza archeologica:

€ 150.000,00;

- Piano di monitoraggio ambientale:

€ 200.000,00;

- Attività di supporto per procedura espropriativa:

€ 355.320,00;

- Progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione:

€ 843.161,85;

3. L'importo così stimato deve intendersi al netto dell'IVA e comprensivo degli eventuali costi della sicurezza e costi della manodopera.
4. I Lavori e i Servizi sono subappaltabili, alle condizioni di legge e del presente capitolato, fatti salvi i limiti, i divieti e le prescrizioni indicate nel presente CSA.
5. Nei Lavori rientrano le seguenti attività di cui all'art. 1, co. 53 della L.190/2012 (cd. white list):
 - trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

- estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- noli a caldo;
- autotrasporti per conto terzi;
- guardiania dei cantieri.

Art. 7 REQUISITI DI ESECUZIONE DI DETERMINATE LAVORAZIONI

1. I gruppi di lavorazioni omogenee di lavoro di cui agli articoli 43, commi 6, 7 e 8 del D.P.R. n. 207 del 2010, saranno definiti in sede di attivazione di ciascun Appalto Specifico.
2. Le analisi chimiche e di laboratorio necessarie per ottemperare alla Normativa del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 2017, n. 120 e al Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , devono essere eseguite da parte di laboratori accreditati ACCREDIA UNI CEI EN ISO/IEC 17025 o con altri organismi internazionali di Accreditamento che abbiano stipulato con ACCREDIA accordi di mutuo riconoscimento per analisi sulle seguenti matrici ambientali: suoli (in alternativa rifiuti solidi) e acque sotterranee, e per i seguenti parametri: composti idrocarburici, PCB e metalli.
3. Gli eventuali trasporti a impianti di discarica e impianti di recupero devono essere eseguiti da parte di operatori iscritti alla Categoria 4 classe A o superiore, oltrech  iscritti, ai sensi della lettera i-quater del comma 1, articolo 53 della Legge 6 novembre 2012, n. 190, come modificato dalla Legge 5 giugno 2020 n. 40, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, alla "White List" provinciale ovvero all'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'articolo 30, co. 6, del D.L. n. 189/2016, ovvero in alternativa che abbiano presentato domanda di iscrizione in detti elenchi.
4. Si precisa, inoltre, che:
 - le attiv  di ricerca preventiva ordigni bellici dovranno essere svolte da soggetti iscritti all' "Albo Imprese Specializzate in Bonifica Bellica Sistemica" istituito presso il Ministero della difesa - Segretariato generale della Difesa e Direzione nazionale degli armamenti - Direzione dei lavori e del Demanio. Le classi e categorie saranno definite in base agli importi di ciascun Appalto Specifici attivato;

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

- i lavori sugli impianti per i quali vige l'obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del D.M. (Sviluppo Economico) del 22 gennaio 2008, n. 37 dovranno essere effettuati da soggetti in possesso di detti requisiti;
- le attività di recupero/trattamento/smaltimento dei rifiuti dovranno essere eseguite da soggetti autorizzati ai sensi dell'art. del D.Lgs. 152/06 almeno per i seguenti codici:
 - Codice E.E.R. 13 02 08* - Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione
 - Codice E.E.R. 15 01 10* - Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
 - Codice E.E.R. 15 02 02* - Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
 - Codice E.E.R. 15 02 03 - Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02
 - Codice E.E.R. 17 01 01 - Cemento
 - Codice E.E.R. 17 01 06* - Miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose
 - Codice E.E.R. 17 01 07 - Miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 17 01 06
 - Codice E.E.R. 17 02 04* - Vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminate
 - Codice E.E.R. 17 03 02 - Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01
 - Codice E.E.R. 17 04 05 - Ferro e acciaio
 - Codice E.E.R. 17 04 09* - Rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose
 - Codice E.E.R. 17 05 03* - Terra e rocce, contenenti sostanze pericolose
 - Codice E.E.R. 17 05 04 - Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17.05.03
 - Codice E.E.R. 17 09 04 - Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alla voce 17 09 01, 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03
 - Codice E.E.R. 17 09 03* - Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose
 - Codice E.E.R. 19 13 01* - Rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose
 - Codice E.E.R. 19 13 02 - Rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01
 - Codice E.E.R. 19 13 03* - Fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica, contenenti sostanze pericolose
 - Codice E.E.R. 19 13 04 - Fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica, diversi da quelli di cui alla voce 19.13.03

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

- Codice E.E.R. 20 01 38 - Legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37
- Codice E.E.R. 20 02 01 - Rifiuti biodegradabili
- Codice E.E.R. 20 03 03 - Residui della pulizia stradale
- Codice E.E.R. 16 10 01* - Rifiuti liquidi acquosi, contenenti sostanze pericolose
- Codice E.E.R. 16 10 02 - Rifiuti liquidi acquosi diversi da quelli di cui alla voce 16 10 01
- Codice E.E.R. 16 10 03* - Concentrati acquosi contenenti sostanze pericolose
- Codice E.E.R. 16 10 04 - Concentrati acquosi diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03
- Codice E.E.R. 19 13 07* - Rifiuti liquidi acquosi e rifiuti concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda contenenti sostanze pericolose
- Codice E.E.R. 19 13 08 - Rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07
- Codice E.E.R. 20 03 04 - Fanghi delle fosse settiche

5. Tutti i requisiti di partecipazione di cui al Disciplinare di Gara sono requisiti di esecuzione.

CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 8 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO

1. In ipotesi di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente Accordo Quadro, nel Disciplinare e nel presente Capitolato, prevalgono le norme previste secondo il seguente ordine: i) Disciplinare, ii) Capitolato iii) Accordo Quadro, eventualmente derogato o integrato dal Contratto dell'Appalto Specifico. In ogni caso, l'interpretazione più favorevole per la puntuale e ottimale realizzazione della prestazione oggetto dell'Appalto Specifico, nel rispetto della normativa vigente in materia.
2. In caso di norme del Capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice civile.
4. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

aderenti ad un contratto di rete, nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.

5. Qualunque disposizione omessa o comunque non correttamente riportata nel presente Capitolato, contenuta però nelle normative che regolano l'appalto e l'esecuzione dei lavori pubblici, si intende comunque da rispettare secondo quanto indicato nel suo testo originale.

Art. 9 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL'APPALTO SPECIFICO

1. Sono parte integrante e sostanziale dell'Appalto Specifico i documenti indicati nell'Accordo Quadro, ancorché non materialmente allegati. Sono contrattualmente vincolanti:
- a) il Capitolato Generale d'Appalto Decreto Ministeriale 145/2000 negli articoli ancora in vigore, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato o non previsto da quest'ultimo;
 - b) il presente Capitolato Speciale, la descrizione delle opere e norme tecniche delle opere in relazione al loro valore indicativo;
 - c) il Regolamento, per gli articoli ancora in vigore;
 - d) Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come integrato dal D.lgs 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)";
 - e) Decreto 17 gennaio 2018 recante l'aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni";
 - f) Decreto Ministeriale 7 marzo 2018, n. 49, Regolamento recante: Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione;
 - g) Testo Unico sulla Sicurezza D.lgs. n.81/2008;
 - h) Decreto Legislativo n. 159 del 6 settembre 2011, aggiornato alla legge 7 Ottobre 2017 n. 61;
 - i) Codice civile e altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni quivi richiamate;
 - j) Disposizioni normative applicabili concernenti i servizi e i lavori in oggetto, per quanto non regolato dalle clausole e dalle disposizioni sopra richiamate;
 - k) Legge n. 190 del 6 novembre 2012, cd. "Legge anticorruzione";
 - l) Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Codice dell'ambiente;
 - m) D.L. 16 luglio 2020, n. 76, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120;
 - n) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto definitivo consegnato all'Appaltatore in fasi di sottoscrizione dell'Appalto Specifico;
 - o) Documento di congruità dell'incidenza della mano d'opera dell'intervento, introdotto ai sensi dell'art. 8 comma 10 bis della legge n. 120 11 settembre 2020, prodotto secondo le modalità indicate dal DM del Ministero del lavoro n. 143 del 25 Giugno 2021
 - p) L'offerta tecnica e l'offerta economica presentate in sede di gara;
 - q) il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati all'ODA;

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

- r) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2 dell'allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, se accolte dal coordinatore per la sicurezza;
 - s) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso decreto redatto dall'Appaltatore;
 - t) il cronoprogramma fornito dall'appaltatore in ottemperanza a quello di progetto, predisposto al completamento della progettazione esecutiva;
 - u) le polizze di garanzia di cui ai successivi articoli 37,38,39, 40 e 41 del presente Capitolato Speciale;
 - v) il Piano di qualità di costruzione e installazione di cui all'articolo 21 del presente capitolato speciale, redatto dall'Appaltatore ai sensi dell'articolo 43, co. 4, del Regolamento redatto dall'Appaltatore;
 - w) tutta la documentazione prodotta dagli enti preposti ai controlli e alle autorizzazioni incluse tutte le prescrizioni, tutta la documentazione, i pareri e le prescrizioni rilasciate in sede di Conferenza dei Servizi e dalle misure previste nel Parere del Comitato Speciale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici N. 3 del 25 marzo 2022, nel Parere della Soprintendenza Speciale per il PNRR prot. n. MIC_SS-PNRR-1981 del 13 febbraio 2022, nel Parere della Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale – PNRR-PNIEC –n. 127 del 2 febbraio 2023.
 - x) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo redatti dall'appaltatore e validati e approvati dalla stazione appaltante, ivi compresi i particolari costruttivi, ad eccezione di quanto specificatamente escluso;
 - y) il Piano per i controlli di cantiere di cui all'art. 8 comma 6 del presente capitolato, redatto dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'articolo 43, co. 5, del Regolamento redatto dall' Appaltatore.
2. I documenti di cui al comma 1 possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il presente Capitolato Speciale.
3. Il contratto è regolato dalla Direttiva UE: conseguentemente tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici sono contrattualmente vincolanti solo per quanto previsto dal presente Capitolato Speciale
4. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
- a) le tabelle di riepilogo dei lavori, ancorché inserite e integranti il presente Capitolato Speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all'articolo 72 della Direttiva UE;
5. Fanno altresì parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanziale del progetto di cui al comma 1, le relazioni e gli elaborati presentati dall'Appaltatore in sede di offerta.

Art. 10 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO SPECIFICO

1. La sottoscrizione del contratto relativo a ciascun Appalto Specifico da parte dell'Appaltatore equivale

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano l'appalto e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

2. La sottoscrizione dell'Appalto Specifico e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione delle prestazioni oggetto del singolo Appalto Specifico.
3. L'Appaltatore trasferisce in capo alla Stazione Appaltante i diritti patrimoniali di proprietà intellettuale, a decorrere dalla data di consegna del progetto esecutivo elaborato o di parte di esso. Per effetto del pagamento dei corrispettivi previsti per ogni Appalto Specifico, resteranno nella titolarità esclusiva della Stazione Appaltante i diritti di proprietà e/o utilizzazione e sfruttamento economico della documentazione progettuale e contabile relativa all'intervento e dei singoli elaborati che lo compongono, nonché di tutto quanto realizzato dall'Appaltatore, dai suoi dipendenti e collaboratori nell'ambito o in occasione dello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto.
4. L'impresa assume la responsabilità delle dichiarazioni rese in sede di giustificazione dei prezzi di offerta in quanto esse attengono alla organizzazione dell'appalto ed alla gestione del cantiere a proprio rischio; conseguentemente l'impresa medesima è gravata di ogni conseguenza, onere e spesa derivanti dalla mancata realizzazione o avveramento, anche parziale, dei presupposti e/o delle condizioni adottati a sostegno delle predette giustificazioni.
5. L'Appaltatore darà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale che sarà sottoscritto col RUP, consentiranno l'immediata esecuzione dei lavori.
6. L'Appaltatore non potrà obiettare che nelle tavole di progetto e nella descrizione delle opere non siano previste e indicate forniture e/o lavori che si rendessero necessari poiché, nonostante eventuali omissioni, si intende che l'appalto comprende tutte le forniture, somministrazioni e lavori occorrenti per consegnare completamente ultimate e pronte all'uso tutte le opere appaltate. Tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta Regola d'Arte in assoluta conformità alla quantità indicata nella descrizione dei lavori, negli Elaborati grafici di progetto e nelle istruzioni che verranno di volta in volta impartite dalla Direzione Lavori, anche a mezzo di tipi di dettaglio, e che l'Assuntrice a sua cura e diligenza dovrà richiedere in tempi utili al fine di rispettare il programma dei Lavori.
7. L'Appaltatore rimane obbligato ad apportare le modifiche che eventualmente potranno essere ri-

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

chieste dalla Stazione Appaltante o da enti ed Amministrazioni terze nella fase di approvazione, nonché a fornire chiarimenti che dovessero essere richiesti dagli Enti preposti al rilascio di eventuali nulla osta o pareri, ovvero alla Stazione Appaltante, senza avere diritto ad alcun maggior compenso. Le modifiche richieste di cui sopra si intendono già compensate nel prezzo offerto in sede di gara.

8. L'Appaltatore rimane obbligato alla sottoscrizione per assunzione di responsabilità (da parte del professionista incaricato della progettazione esecutiva e da parte degli specialisti di settore per gli elaborati di rispettiva competenza) di tutte le copie che saranno prodotte, anche in forma parziale, ai fini dell'ottenimento delle autorizzazioni previste dalla legge o, per qualsiasi procedura amministrativa interna o esterna, sia nel perdurare del rapporto contrattuale che a rapporto concluso.
9. L'Appaltatore dovrà garantire alla Stazione Appaltante che, nel momento in cui i prodotti commissionati saranno stati ad essa consegnati, tutti i soggetti che – a qualsiasi titolo – avranno collaborato per la realizzazione degli stessi, abbiano preventivamente fornito piena e incondizionata liberatoria e consenso, per quanto di rispettiva competenza, allo sfruttamento tecnico, economico e commerciale dei prodotti, nella loro interezza e/o in ogni singola componente.
10. La Stazione Appaltante avrà diritto all'utilizzazione piena ed esclusiva della documentazione prodotta per effetto delle attività affidate in virtù del presente contratto, potendo apportarvi varianti, modifiche ed altri interventi di qualunque genere ove riconosciuti necessari, senza che in tali casi possano essere sollevate da alcune eccezioni di sorta.
11. L'Appaltatore rimane obbligato a non divulgare il materiale progettuale prodotto, che resta di proprietà della Stazione Appaltante.
12. L'Appaltatore dovrà mantenere strettamente riservati tutti i progetti, i disegni, le specifiche, le informazioni di carattere tecnico, contabile e tecnologico relative all'esecuzione del contratto e non farne uso se non per l'esecuzione dell'Appalto. L'Appaltatore risponderà a tal fine anche per il proprio personale e per gli eventuali subfornitori ed assumerà le misure e cautele occorrenti per assicurare che anche da parte di costoro tali impegni siano pienamente rispettati.
13. L'incarico è affidato ed accettato con l'osservanza delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Codice dei Contratti e dal Regolamento, dalla documentazione di gara e dai relativi allegati.
14. L'Appaltatore è obbligato, inoltre, all'osservanza di tutte le norme di legge e di regolamento vigenti e dovrà tenere conto delle indicazioni, disposizioni e/o direttive che potranno essere impartite dalla Stazione Appaltante tramite il RUP ed il DEC/DL.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

15. La responsabilità delle attività è affidata al RUP che sarà considerato dalla Stazione Appaltante quale referente cui rivolgersi relativamente all'espletamento delle prestazioni oggetto di appalto. Le funzioni di coordinamento, direzione e controllo tecnico – contabile dell'esecuzione del contratto/lavori sono affidate al DEC/DL.
16. L'Appaltatore dovrà garantire la massima disponibilità per lo svolgimento di incontri o riunioni inerenti agli incarichi affidati presso la sede della Stazione Appaltante o in qualsiasi altra sede.
17. Il RUP potrà, a suo insindacabile giudizio e senza che ciò possa giustificare la richiesta di ulteriori compensi da parte dell'Appaltatore, disporre l'espletamento di specifici incontri al fine di far fronte a particolari problematiche che dovessero emergere in fase di verifica.
18. L'Appaltatore, in ogni caso, si impegna a tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsivoglia azione che dovesse essere intrapresa da terzi in relazione a presunti diritti di proprietà intellettuale vantati sui materiali gli elaborati, le opere d'ingegno, le creazioni intellettuali e l'altro materiale predisposto o realizzato dall'Appaltatore medesimo, nonché per qualsivoglia azione intrapresa da terzi per illegittimo utilizzo di tali opere dell'ingegno.
19. L'Appalto Specifico comprende tutte le forniture, somministrazioni e lavori occorrenti per consegnare completamente ultimate e pronte all'uso tutte le opere. Tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta Regola d'Arte in assoluta conformità alla quantità indicata nella descrizione dei lavori, negli Elaborati grafici di progetto e nelle istruzioni che verranno di volta in volta impartite dalla Direzione Lavori, anche a mezzo di tipi di dettaglio, e che l'Appaltatore a sua cura e diligenza dovrà richiedere in tempi utili al fine di rispettare il programma dei Lavori che verrà definito alla sottoscrizione degli Appalti Specifici.
20. Ai sensi dell'articolo 43, co. 5, del Regolamento, costituirà parte integrante del presente Capitolato il Piano per i controlli di cantiere finalizzato alla verifica della corretta realizzazione delle opere nelle varie fasi dei lavori, con la definizione del programma delle verifiche al fine di rilevare il livello prestazionale qualitativo e quantitativo. L'osservanza di tale Piano non esime in alcun modo l'Appaltatore dalle proprie responsabilità assunte con l'appalto.

Art. 11 PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL'APPALTATORE, MISURE STRAORDINARIE DI GESTIONE, RISOLUZIONE O MORTE DELL'APPALTATORE.

1. In caso di fallimento dell'Appaltatore ovvero in caso di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del Codice dei Contratti ovvero di recesso dal contratto ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

del contratto, la Stazione Appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'articolo 110 del Codice dei Contratti Dlgs 50/2016

2. Se Appaltatore è un raggruppamento temporaneo di imprese, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'impresa mandataria o di una impresa mandante ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'articolo 48 del Codice dei Contratti Dlgs 50/2016
3. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore di cui al comma 1, la Stazione Appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
4. Eventuali istanze di modificazioni delle percentuali di esecuzione dei lavori rispetto alle quote indicate in sede di gara devono essere comunicate tempestivamente alla Stazione Appaltante mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie e non richiedono la stipulazione di apposito atto aggiuntivo al contratto, ma sono soggette all'autorizzazione della Stazione Appaltante. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

Art. 12 RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO PERSONALE TECNICO E DIRETTORE DI CANTIERE

1. L'Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del Capitolato Generale d'Appalto Decreto Ministeriale 145/2000; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'Appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del Capitolato Generale d'Appalto Decreto Ministeriale 145/2000, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo, anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

3. Se l'Appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione Appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del Capitolato Generale d'Appalto Decreto Ministeriale 145/2000, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea designata a rappresentarlo, sostituibile su richiesta motivata della Stazione Appaltante.
4. La direzione del cantiere con professionalità adeguata ai lavori oggetto dell'appalto è assunta dal direttore tecnico dell'Appaltatore purché munito di idonei poteri di cui all'articolo 4 del Capitolato Generale d'Appalto. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
5. Tale persona deve essere in possesso di requisiti di provata capacità tecnica e morale, e per tutta la durata dell'appalto, deve:
 - Domiciliare in uno dei comuni interessati dai lavori o ad essi circostanti;
 - Sostituire l'Appaltatore medesimo nella condotta dei lavori, ivi compresi quelli subappaltati, in un ambito di legittimità degli stessi e all'interno dei limiti contrattuali, nonché prendere decisioni su qualsiasi problema;
 - Ricevere e fare eseguire gli ordini verbali e/o scritti dalla Direzione dei Lavori, in questo caso sotto firmandoli, ove il medesimo rappresentante ritenga che le disposizioni ricevute rientrino tra quelle da impartirsi per iscritto, sarà suo obbligo farne immediata richiesta scritta. Altrimenti l'Appaltatore non potrà, in alcuna evenienza, invocare a propria discolpa o ragione la carenza di disposizioni da parte della Direzione Lavori per il fatto che esse non siano state impartite per iscritto;
 - Firmare tutti i documenti contabili, con il diritto di formulare le proprie osservazioni o riserve, considerandosi - sia per la liquidazione, sia per ogni altro effetto di legge - valida la sua firma tanto quanto quella dell'Appaltatore;
 - Intervenire e prestarsi alle misurazioni e alle verifiche, tutte le volte che verrà richiesto dalla Direzione dei Lavori.

Tale rappresentante può essere anche lo stesso capo cantiere, al quale verranno comunicati a tutti gli effetti, anche legali, gli ordini verbali e/o simili.

Nel caso in cui il capo cantiere sia persona diversa dal rappresentante dell'Appaltatore, ne potrà fare le veci, in caso di assenza.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

6. L'Appaltatore è tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante anche il nominativo di chi, in caso di temporanea assenza, sostituisca il suo rappresentante e comunicare inoltre tempestivamente, in caso di cessazione o riserva del mandato, il nome del nuovo rappresentante.
7. Per ciascuno dei rappresentanti che verranno designati, devono essere comunicati alla Stazione Appaltante, al Direttore dei Lavori ed al Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori (CSE) i seguenti dati: nominativo, residenza, numeri telefonici fissi e di fax, numeri telefonici degli apparecchi mobili di cui ognuno dovrà essere dotato, nonché ogni altra informazione per il suo immediato reperimento 24 ore su 24.
8. La Stazione Appaltante si riserva il diritto di giudicare, in maniera inappellabile, sulla regolarità dei documenti prodotti e sulla conseguente accettabilità dei rappresentanti che verranno designati. Resta inteso che l'Appaltatore rimane tuttavia responsabile dell'operato del rappresentante da lui delegato.
9. L'Appaltatore dovrà provvedere alla condotta ed esecuzione effettiva dei lavori, avvalendosi delle prestazioni di personale tecnico idoneo, di provata capacità e adeguato - numericamente e qualitativamente - alle necessità per una corretta esecuzione, in relazione agli obblighi assunti con il Programma esecutivo dei lavori.
10. L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. L'Appaltatore risponde dell'idoneità del Direttore di Cantiere e, in generale, di tutto il personale addetto ai lavori e operante in cantiere. Tale personale dovrà essere tutelato a norma delle sopra specificate Leggi ed essere di gradimento della Direzione dei Lavori. Quest'ultima si riserva il diritto di ottenere l'allontanamento motivato dai cantieri di qualunque addetto ai lavori, senza risponderne delle conseguenze, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del Capitolato Generale.
11. Il Direttore dei lavori (di seguito, **"Direttore dei Lavori"**) ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per imperizia, imprudenza, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
12. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

13. La Stazione Appaltante sarà rappresentata nei confronti dell'Appaltatore, per quanto concerne l'esecuzione delle opere appaltate e ad ogni conseguente effetto, dalla Direzione dei Lavori che verrà designata dalla Stazione Appaltante medesima.

Art. 13 NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato, nonché negli elaborati del progetto definitivo a base dell'attivazione di ogni Appalto Specifico e nella descrizione delle singole voci allegare agli stessi Capitolati.
2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano gli articoli 16 e 17 del Capitolato Generale d'Appalto Decreto Ministeriale 145/2000, si applicano rispettivamente l'art. 101, comma 3 del Codice dei Contratti, l'art. 6 del D.M. 49/2018.
3. L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 e al D.lgs. n. 106/2017; in mancanza di particolari prescrizioni, devono essere delle migliori qualità esistenti in commercio, in rapporto alla funzione cui sono destinati; in ogni caso i materiali, prima della posa in opera, devono essere riconosciuti idonei e accettati dalla Direzione Lavori, anche in seguito di specifiche prove di laboratorio o di certificazioni fornite dal produttore.
4. L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle norme e ai regolamenti vigenti richiamati nel Capitolato Speciale (descrizione delle opere e norme tecniche delle opere impiantistiche) e alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 17 gennaio 2018 (in Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018);
5. I materiali devono corrispondere alle prescrizioni del presente Capitolato speciale, essere della migliore qualità e possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione da parte del direttore dei lavori. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

L'accettazione dei materiali da parte della Direzione dei Lavori non esenta l'appaltatore dalla totale responsabilità della riuscita delle opere, anche per quanto può dipendere dai materiali stessi. Non rileva l'impiego da parte dell'appaltatore e per sua iniziativa di materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o dell'esecuzione di una lavorazione più accurata.

6. Entro 60 giorni dalla consegna dei lavori o, in caso di materiali o prodotti di particolare complessità, almeno 60 giorni prima del loro utilizzo, l'appaltatore presenta alla Direzione dei Lavori, per l'approvazione, la campionatura completa di tutti i materiali, manufatti, prodotti, ecc. previsti o necessari per dare finita in ogni sua parte l'opera oggetto dell'appalto.
7. Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque momento i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione nel cantiere, o che, per qualsiasi causa, non siano conformi alla normativa tecnica, nazionale o dell'Unione europea, alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto. In tal caso l'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese. Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la Stazione Appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'appaltatore medesimo, a carico del quale resta anche qualsiasi danno che potesse derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

Art. 14 CONVENZIONI IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI

1. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.
2. Tutti i termini di cui al presente Capitolato, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento (CEE) 3 giugno 1971, n. 1182.

Art. 15 GRUPPO DI LAVORO

1. Per lo svolgimento delle attività oggetto degli Appalti Specifici relativi alla Progettazione Esecutiva, facenti parte dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'articolo 24, co. 5, del Codice dei Contratti, l'Appaltatore dovrà possedere le seguenti qualifiche professionali:

TAB A.1 – Gruppo di lavoro LOTTO 1 – Servizio di progettazione Esecutiva (11 unità minime)

RUOLO	REQUISITI	N.
Coordinatore della progettazione e Responsabile della integrazione delle prestazioni specialistiche	Laurea magistrale o quinquennale in Ingegneria o equipollente, abilitazione all'esercizio della professione da almeno 10 anni ed iscrizione al relativo Ordine Professionale	1

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Responsabile della progettazione per la categoria STRUTTURE: S.03 Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata superiore a due anni.	Laurea magistrale o quinquennale in Ingegneria o equipollente, abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo Ordine Professionale da almeno 10 anni	1
Responsabile della progettazione per la categoria STRUTTURE: S.05 Dighe, Conche, Elevatori, Opere di ritenuta e di difesa, rilevati, colmate. Gallerie, Opere sotterranee e subacquee, Fondazioni speciali.	Laurea magistrale o quinquennale in Ingegneria , o equipollente abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo Ordine Professionale da almeno 10 anni	1
Responsabile della progettazione per la categoria IDRAULICA: D.02 Bonifiche e irrigazioni a deflusso naturale, sistemazione di corsi d'acqua e di bacini montani.	Laurea magistrale o quinquennale in Ingegneria , o equipollente abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo Ordine Professionale da almeno 10 anni	1
Responsabile della progettazione per la categoria IDRAULICA: D.05 Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua - Fognature urbane - Condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, con problemi tecnici di tipo speciale.	Laurea magistrale o quinquennale in Ingegneria, o equipollente abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo Ordine Professionale da almeno 10 anni	1
Responsabile della progettazione per la categoria IMPIANTI: IA.01 Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali – ecc.	Laurea magistrale o quinquennale in Ingegneria , o equipollente abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo Ordine Professionale da almeno 10 anni	1
Responsabile della progettazione per la categoria IMPIANTI: IA.04 Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni complessi - ecc.	Laurea magistrale o quinquennale in Ingegneria , o equipollente abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo Ordine Professionale da almeno 10 anni	1
Responsabile della progettazione per la categoria IMPIANTI: IB.12 Micro Centrali idroelettriche-Impianti termoelettrici-Impianti della elettrometallurgia di tipo complesso	Laurea magistrale o quinquennale in Ingegneria , o equipollente abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo Ordine Professionale da almeno 10 anni	1
Responsabile della progettazione per la categoria PAESAGGIO, AMBIENTE: P.03 Opere di riqualificazione e risanamento di ambiti naturali, rurali e forestali o urbani finalizzati al ripristino delle condizioni originarie, al riassetto delle componenti biotiche ed abiotiche	Laurea magistrale o quinquennale in Architettura o Ingegneria o equipollente, abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo Ordine Professionale da almeno 10 anni	1
Responsabile della progettazione in modalità BIM	Laurea magistrale o quinquennale in Architettura o Ingegneria o equipollente, abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo Ordine Professionale da almeno 5 anni , in possesso di certificazione di BIM Specialist e/o BIM Manager e/o BIM Coordinator	1
Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione nei cantieri temporanei e mobili (D.Lgs. 81/2008)	Laurea magistrale o quinquennale in architettura o ingegneria o equipollente, abilitazione all'esercizio della professione da almeno 5 anni ed iscrizione al relativo Ordine Professionale ed in possesso dell'attestazione di cui all'articolo 98, co. 2, del D.Lgs. 81/08	1
Tecnico Prevenzione Incendi	Professionista, abilitato all'esercizio della professione da almeno 5 anni ed iscrizione al relativo Ordine Professionale ed in possesso dei requisiti previsti dal DM Ministero dell'interno 07/08/2012 e Circolare n. 7213 del 25/05/2012 del Ministero dell'interno e regolare iscrizione negli elenchi di cui all'art.16 del D.lgs.139/2006	1
Archeologo	Professionista in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 4, 5 e 6 del DM 20 marzo 2009, n. 60 e della regolare iscrizione nell'Elenco Nazionale del MiBACT ai sensi del comma 2 dell'art. 25 del D. Lgs. 50/2016	1
Geologo	Professionista con abilitazione professionale e iscrizione all'albo professionale da almeno 5 anni	1

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Professionista accreditato CAM	Professionista accreditato dagli organismi di certificazione energetico-ambientale degli edifici (ad es. LEED AP o BREEAM Assessor) accreditati secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024 – Conformity assessment - General requirements for bodies operating certification of persons, che dovrà sottoscrivere gli elaborati della progettazione definitiva ed esecutiva relativi ai CAM di cui DM 23 giugno 2022.	1
Project Manager	Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria o architettura e abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione alla Sezione A del relativo Ordine Professionale da almeno 10 anni in possesso di qualifica o certificazione riconosciuta a livello nazionale di Project Manager	1
Giovane professionista	Laurea magistrale o quinquennale in Architettura o Ingegneria o equipollente, abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo Ordine Professionale da meno di 5 anni	1

Per l'espletamento dell'incarico sono richieste ulteriori professionalità nel numero che il concorrente riterrà necessario, che verranno valutate in sede di offerta tecnica.

TAB B.1 – Gruppo di lavoro LOTTO 2 – Servizio di progettazione Esecutiva (9 unità minime)

RUOLO	REQUISITI	N.
Coordinatore della progettazione e Responsabile della integrazione delle prestazioni specialistiche	Laurea magistrale o quinquennale in Ingegneria, o equipollente abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo Ordine Professionale da almeno 10 anni	1
Responsabile della progettazione per la categoria STRUTTURE: S.03 Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisori di durata superiore a due anni.	Laurea magistrale o quinquennale in Ingegneria, o equipollente abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo Ordine Professionale da almeno 10 anni	1
Responsabile della progettazione per la categoria IDRAULICA: D.05 Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua - Fognature urbane - Condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, con problemi tecnici di tipo speciale.	Laurea magistrale o quinquennale in Ingegneria, o equipollente abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo Ordine Professionale da almeno 10 anni	1
Responsabile della progettazione per la categoria IMPIANTI: IA.04 Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni complessi - ecc.	Laurea magistrale o quinquennale in Ingegneria, o equipollente abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo Ordine Professionale da almeno 10 anni	1
Responsabile della progettazione in modalità BIM	Laurea magistrale o quinquennale in Architettura o Ingegneria, abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo Ordine Professionale da almeno 5 anni , in possesso di certificazione di BIM Specialist e/o BIM Manager e/o BIM Coordinator	1
Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione nei cantieri temporanei e mobili (D.Lgs. 81/2008)	Laurea magistrale o quinquennale in architettura o ingegneria, abilitazione all'esercizio della professione da almeno 5 anni ed iscrizione al relativo Ordine Professionale ed in possesso dell'attestazione di cui all'articolo 98, co. 2, del D.Lgs. 81/08	1
Tecnico Prevenzione Incendi	Professionista, abilitato all'esercizio della professione da almeno 5 anni ed iscrizione al relativo Ordine Professionale ed in possesso dei requisiti previsti dal DM Ministero dell'interno 07/08/2012 e Circolare n. 7213 del 25/05/2012 del Ministero dell'interno e regolare iscrizione negli elenchi di cui all'art.16 del D.lgs.139/2006	1
Archeologo	Professionista in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 4, 5 e 6 del DM 20 marzo 2009, n. 60 e della regolare iscrizione nell'Elenco Nazionale del MiBACT ai sensi del comma 2 dell'art. 25 del D. Lgs. 50/2016	1
Geologo	Professionista con abilitazione professionale e iscrizione all'albo professionale da almeno 5 anni	1

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Professionista accreditato CAM	Professionista accreditato dagli organismi di certificazione energetico-ambientale degli edifici (ad es. LEED AP o BREEAM Assessor) accreditati secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024 – Conformity assessment - General requirements for bodies operating certification of persons, che dovrà sottoscrivere gli elaborati della progettazione definitiva ed esecutiva relativi ai CAM di cui DM 23 giugno 2022.	1
Project Manager	Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria o architettura e abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione alla Sezione A del relativo Ordine Professionale da almeno 10 anni in possesso di qualifica o certificazione riconosciuta a livello nazionale di Project Manager	1
Giovane professionista	Laurea magistrale o quinquennale in Architettura o Ingegneria, abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo Ordine Professionale da meno di 5 anni	1

Per l'espletamento dell'incarico sono richieste ulteriori professionalità nel numero che il concorrente riterrà necessario, che verranno valutate in sede di offerta tecnica.

TAB C.1 – Gruppo di lavoro LOTTO 3 – Servizio di progettazione Esecutiva (10 unità)

RUOLO	REQUISITI	N.
Coordinatore della progettazione e Responsabile della integrazione delle prestazioni specialistiche	Laurea magistrale o quinquennale in Ingegneria, o equipollente abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo Ordine Professionale da almeno 10 anni	1
Responsabile della progettazione per la categoria STRUTTURE: S.03 Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisori di durata superiore a due anni.	Laurea magistrale o quinquennale in Ingegneria, o equipollente abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo Ordine Professionale da almeno 10 anni	1
Responsabile della progettazione per la categoria IDRAULICA: D.05 Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua - Fognature urbane - Condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, con problemi tecnici di tipo speciale.	Laurea magistrale o quinquennale in Ingegneria, o equipollente abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo Ordine Professionale da almeno 10 anni	1
Responsabile della progettazione per la categoria IMPIANTI: IA.04 Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni complessi - ecc.	Laurea magistrale o quinquennale in Ingegneria, o equipollente abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo Ordine Professionale da almeno 10 anni	1
Responsabile della progettazione per la categoria IMPIANTI: IB.12 Micro Centrali idroelettriche-Impianti termoelettrici-Impianti della elettrometallurgia di tipo complesso	Laurea magistrale o quinquennale in Ingegneria, o equipollente abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo Ordine Professionale da almeno 10 anni	1
Responsabile della progettazione in modalità BIM	Laurea magistrale o quinquennale in Architettura o Ingegneria, abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo Ordine Professionale da almeno 5 anni , in possesso di certificazione di BIM Specialist e/o BIM Manager e/o BIM Coordinator	1
Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione nei cantieri temporanei e mobili (D.Lgs. 81/2008)	Laurea magistrale o quinquennale in architettura o ingegneria, abilitazione all'esercizio della professione da almeno 5 anni ed iscrizione al relativo Ordine Professionale ed in possesso dell'attestazione di cui all'articolo 98, co. 2, del D.Lgs. 81/08	1
Tecnico Prevenzione Incendi	Professionista, abilitato all'esercizio della professione da almeno 5 anni ed iscrizione al relativo Ordine Professionale ed in possesso dei requisiti previsti dal DM Ministero dell'interno 07/08/2012 e Circolare n. 7213 del 25/05/2012 del Ministero dell'interno e regolare iscrizione negli elenchi di cui all'art.16 del D.lgs.139/2006	1
Archeologo	Professionista in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 4, 5 e 6 del DM 20 marzo 2009, n. 60 e della regolare iscrizione nell'Elenco Nazionale del MiBACT ai sensi del comma 2 dell'art. 25 del D. Lgs. 50/2016	1

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Geologo	Professionista con abilitazione professionale e iscrizione all'albo professionale da almeno 5 anni	1
Professionista accreditato CAM	Professionista accreditato dagli organismi di certificazione energetico-ambientale degli edifici (ad es. LEED AP o BREEAM Assessor) accreditati secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024 – Conformity assessment - General requirements for bodies operating certification of persons, che dovrà sottoscrivere gli elaborati della progettazione definitiva ed esecutiva relativi ai CAM di cui DM 23 giugno 2022.	1
Project Manager	Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria o architettura e abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione alla Sezione A del relativo Ordine Professionale da almeno 10 anni in possesso di qualifica o certificazione riconosciuta a livello nazionale di Project Manager	1
Giovane professionista	Laurea magistrale o quinquennale in Architettura o Ingegneria, abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo Ordine Professionale da meno di 5 anni	1

Per l'espletamento dell'incarico sono richieste ulteriori professionalità nel numero che il concorrente riterrà necessario, che verranno valutate in sede di offerta tecnica.

- È possibile indicare uno stesso soggetto quale responsabile contemporaneamente di più prestazioni, così come è possibile indicare, per una stessa prestazione, più soggetti responsabili, fermo il rispetto del numero minimo di unità richieste.
- È facoltà della stazione appaltante accertare in ogni tempo, ed in relazione alla natura dell'attività svolta, l'idoneità professionale dei professionisti incaricati e di assumere, in caso di inidoneità, tutti i conseguenti provvedimenti.
- A tal fine, l'appaltatore sarà tenuto a consentire l'effettuazione di verifiche ed ispezioni da parte della stazione appaltante e a fornire alla medesima tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste ed occorrenti ai fini della valutazione dell'idoneità di tali soggetti all'espletamento delle attività ai medesimi attribuite, nel rispetto delle vigenti norme in materia di controllo dell'attività lavorativa nonché di tutela e trattamento dei dati personali.
- L'eventuale svolgimento delle prestazioni oggetto dell'appalto da parte di soggetti non idonei costituirà grave inadempimento contrattuale dell'appaltatore. Per tale evenienza, resta in ogni caso ferma la facoltà della stazione appaltante di procedere alla risoluzione del contratto relativo all'Appalto Specifico.
- In nessun caso, se non previa espressa autorizzazione della stazione appaltante, l'Appaltatore ha facoltà di modificare la composizione del gruppo di progettazione indicato in sede di offerta, in caso di modifiche non autorizzate dalla stazione appaltante, alla stessa è riconosciuta la facoltà di risolvere il contratto relativo all'Appalto Specifico.
- La Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere in qualsiasi momento per giustificati motivi, ricondotti e/o riconducibili alla rilevata inidoneità professionale del personale incaricato dell'espletamento delle

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

prestazioni oggetto del Contratto dell'Appalto specifico, la sostituzione dello stesso, senza che in conseguenza di tale circostanza l'Appaltatore possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei confronti della Stazione Appaltante medesima.

8. La mancata sostituzione del personale nel termine eventualmente indicato dalla stazione appaltante, così come l'inosservanza da parte dell'appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente articolo, costituisce grave inadempimento contrattuale.

CAPO 3 – MODALITÀ E TERMINI DI ESECUZIONE DEGLI APPALTI SPECIFICI

Art. 16 AVVIO DELL'ESECUZIONE PER I SERVIZI TECNICI

1. L'avvio all'esecuzione della prestazione è disciplinato dall'articolo 19 del DM 7 marzo 2018 n. 49 e avrà inizio dopo la stipula del contratto per l'Appalto Specifico, con la sottoscrizione di apposito verbale di avvio delle attività.
2. Il RUP/DEC, dopo che il contratto è divenuto efficace, dà avvio all'esecuzione delle prestazioni, fornendo all'Appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie mediante comunicazione o redigendo, laddove sia indispensabile in relazione alla natura e al luogo di esecuzione delle prestazioni, apposito verbale ("Verbale di avvio dell'esecuzione") firmato anche dall'Appaltatore.
3. È facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d'urgenza all'avvio dei servizi, anche nelle more della stipula formale del contratto, ai sensi dell'articolo 8 co. 1 lettera a) del Decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120, e dell'articolo 32, co. 8, del Codice dei Contratti. In tal caso il RUP/DEC indica espressamente nel verbale di avvio le prestazioni che l'Appaltatore deve immediatamente eseguire.
4. Se nel giorno fissato e comunicato, l'Appaltatore non procede all'avvio della prestazione, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto dell'Appalto Specifico e di incamerare la cauzione definitiva altrimenti il RUP/DEC fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla prima data di avvio. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante non stipulare o risolvere il contratto dell'Appalto Specifico e incamerare la cauzione provvisoria o definitiva, a seconda che la mancata consegna si verifichi prima o dopo la stipulazione del contratto, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'Appaltatore. Se è indetta una nuova procedura di affidamento, l'Appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

5. Qualora l'avvio dell'esecuzione del contratto avvenga in ritardo per causa imputabile alla Stazione Appaltante, l'Appaltatore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'Appaltatore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti indicati all'articolo 5, commi 12 e 13 del D.M. 49/2018. Ove l'istanza dell'Appaltatore non sia accolta e si proceda tardivamente all'avvio, lo stesso ha diritto ad un indennizzo per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono così stabilito nel presente Capitolato.
6. Di seguito sono elencati i casi in cui è facoltà della Stazione Appaltante non accogliere l'istanza di recesso dell'Appaltatore:
 - quando il recesso comporti ritardi non compatibili con gli impegni assunti dalla Stazione Appaltante in caso di contributo di altri Enti;
 - quando il recesso comporti ritardi che possano arrecare danno economico alla Stazione Appaltante o creare pericolo per la pubblica incolumità.
7. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso dell'Appaltatore dal contratto per ritardo nella consegna delle aree attribuibili a causa imputabile alla Stazione Appaltante, lo stesso ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, in misura non superiore al 1,00 per cento, calcolate sull'importo netto dell'Appalto Specifico.
8. La richiesta di pagamento degli importi spettanti, debitamente quantificata, è inoltrata a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso; la richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del primo periodo è formulata a pena di decadenza mediante riserva da iscriverne nel verbale di consegna delle aree e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilità.
9. Il DEC accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi inerenti alla sicurezza, prima della redazione del verbale di consegna di cui al co. 1 e ne comunica l'esito al RUP.
10. I Progettisti dell'Appaltatore si fanno carico di ogni adempimento coordinandosi con gli organi preposti all'espressione obbligatoria di pareri, nulla osta, autorizzazioni e atti di assenso comunque denominati, fermo restando il prioritario coordinamento con il RUP. La stazione appaltante assicura la leale collaborazione ai fini dell'ottenimento dei predetti atti di assenso, anche mediante eventuale convocazione e gestione della conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990 ss.mm.ii.
11. Eventuali prescrizioni o condizioni imposte in occasione dei procedimenti e sub-procedimenti di cui

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

al comma precedente, devono essere obbligatoriamente ottemperate dall'Appaltatore (entro il termine stabilito dal RUP, con decorrenza dalla data di trasmissione dei pareri), a sua cura e spese, senza oneri per la stazione appaltante, se riconducibili a responsabilità progettuale, a discordanze rispetto agli atti posti a base di gara o comunque prevedibili in base alla «*best practice*» in materia di progettazione. Alle prescrizioni e condizioni imposte ai sensi del presente comma si applica la disciplina del successivo comma 6. In caso di mancato adeguamento nei termini prescritti dall'invito ad adeguarsi, si procede alla risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore ai sensi dell'articolo 108 del Codice dei Contratti. In tal caso nulla è dovuto all'appaltatore per le spese sostenute.

12. La progettazione esecutiva non può prevedere alcuna variazione in diminuzione degli obiettivi fissati dal progetto definitivo posto a base dell'Appalto Specifico.

Art. 17 ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA

1. I contenuti minimi del progetto esecutivo sono disciplinati dagli articoli dal 33 al 43 del Regolamento, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 23 e 216, co. 4, del Codice dei Contratti.
2. La progettazione dovrà essere svolta in conformità ai principi espressi dal co. 1 dell'articolo 23 Codice dei Contratti, e dal co. 1 dell'articolo 15 del Regolamento, in forma organica e coordinata rispetto al presente Capitolato Speciale, al progetto definitivo allegato all'ODA, all'Appalto Specifico nonché all'offerta presentata.
3. La progettazione esecutiva sarà avviata ufficialmente dal RUP e/o DEC mediante comunicazione scritta inoltrata all'Appaltatore e redazione del relativo verbale di avvio con esplicitazione delle tempistiche contrattuali.
4. Gli elaborati progettuali dovranno rispettare i contenuti indicati dalle vigenti disposizioni del Regolamento, così come disposto dal co. 3 dell'articolo 23 Codice dei Contratti. Ove nelle more dell'esecuzione del presente Accordo Quadro venga adottato il decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti di definizione dei contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali, andrà comunque verificata e garantita la conformità degli elaborati progettuali a quest'ultimo atto regolamentare. In ogni caso, le indicazioni normative sono da intendersi integrate dalle specifiche disposizioni contenute all'interno del presente Capitolato.
5. Il Progettista incaricato dovrà garantire la realizzazione di un intervento di qualità e tecnicamente valido, nel rispetto del miglior rapporto fra i benefici e costi. L'attività dovrà essere improntata ai principi di sostenibilità ambientale e nel rispetto, tra l'altro, della minimizzazione dell'impegno di ri-

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

sorse materiali non rinnovabili e di massimo riutilizzo delle risorse naturali impegnate dall'intervento e della massima manutenibilità, miglioramento del rendimento energetico, durabilità dei materiali e dei componenti, sostituibilità degli elementi, compatibilità tecnica ed ambientale dei materiali ed agevole controllabilità delle prestazioni dell'intervento nel tempo.

6. Il Progettista incaricato dovrà produrre altresì tutti gli elaborati e la documentazione per l'acquisizione di tutti i pareri, visti, autorizzazioni e nulla osta comunque necessari alla appellabilità dell'opera, nonché quanto necessario per conseguire la verifica positiva ai sensi dell'articolo 26 del Codice dei Contratti, per conseguire la validazione positiva ai sensi dell'articolo 26 co. 8 del Codice dei Contratti e per consentire l'immediata appaltabilità e cantierabilità dei lavori progettati.
7. Il progetto esecutivo costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l'intervento da realizzare. Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamenti, nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisorie. Il progetto è redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo nonché delle prescrizioni dettate nei titoli abilitativi o in sede di accertamento di conformità urbanistica, o di conferenza di servizi o di pronuncia di compatibilità ambientale, ove previste. Il progetto esecutivo determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma e il piano di manutenzione dell'opera e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo.
8. Il Progettista incaricato è obbligato ad apportare al progetto tutte le modifiche, correzioni, integrazioni o a fornire chiarimenti che dovessero essere richiesti dagli Enti preposti al rilascio di eventuali nulla osta o pareri ovvero dal RUP in sede di esame del progetto o da Enti ed Amministrazioni terze nella fase di approvazione, fatto salvo il diritto di tutela ai fini della responsabilità progettuale, nonché ad adeguare il progetto a tutte le modifiche richieste in sede di verifica e validazione e sino all'avvenuta definitiva approvazione dello stesso, senza avere diritto ad alcun maggior compenso.
9. Nello svolgimento delle attività progettuali il Progettista incaricato dovrà coordinarsi costantemente con il RUP secondo le specifiche modalità previste dal presente Capitolato Speciale e dall'Appalto Specifico.
10. Tutti gli elaborati progettuali rimarranno in proprietà della Stazione Appaltante che potrà quindi utilizzarli in maniera piena ed esclusiva a sua discrezione. Tali elaborati dovranno essere forniti secondo la tempistica dettagliata all'interno dal presente Capitolato Speciale.
11. Il Progettista incaricato è obbligato alla sottoscrizione per assunzione di responsabilità (da parte del Coordinatore del gruppo di progettazione per ogni elaborato, da parte degli Specialisti di settore per

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

gli elaborati di rispettiva competenza) di tutte le copie che saranno prodotte, anche in forma parziale, ai fini dell'ottenimento delle autorizzazioni previste dalla Legge, o per qualsiasi procedura amministrativa interna o esterna, sia in costanza di rapporto contrattuale che successivamente.

12. Eventuali ulteriori copie di lavoro di ciascun elaborato e/o del progetto che verranno realizzate dall'Appaltatore nel corso della progettazione, su richiesta della Stazione Appaltante ovvero su richiesta di soggetti terzi nella fase di approvazione dei progetti, saranno interamente a carico dello stesso.
13. Il Progettista incaricato dovrà recepire nel progetto tutte le indicazioni e le prescrizioni provenienti dal RUP e/o dagli enti di controllo preposti, senza che possano essere sollevate eccezioni di sorta e/o richiedere oneri aggiuntivi e/o speciali compensi. In particolare, l'Appaltatore dovrà recepire all'interno del progetto esecutivo tutte le eventuali prescrizioni apposte dagli organi tecnici di controllo, nonché le modificazioni eventualmente richieste della Stazione Appaltante prima dell'approvazione del progetto medesimo, anche in attuazione delle operazioni di verifica/validazione del progetto esecutivo, senza per questo sollevare eccezioni di sorta e/o richiedere oneri aggiuntivi e/o speciali compensi;
14. Il Progettista incaricato dovrà predisporre tutte le pratiche e i fascicoli, in duplice copia, da trasmettere agli organi deputati al rilascio di pareri/autorizzazioni, e dovrà prestare la massima assistenza e collaborazione alla Stazione Appaltante garantendo, altresì, la propria presenza nelle conferenze di servizi all'uopo indette, in particolare a quella prevista dall'articolo 27 Codice dei Contratti.
15. Il Progettista incaricato dovrà inoltre redigere la modulistica, le relazioni e gli elaborati grafici necessari per l'ottenimento delle autorizzazioni, permessi, nulla osta, etc., comunque denominati.
16. Qualora il Progettista incaricato abbia formulato proposte migliorative in sede di offerta, le attività andranno svolte senza nessun onere aggiuntivo per la Stazione Appaltante, la quale si riserva la facoltà di accettarle.
17. Su tutti gli elaborati del progetto dovranno essere indicati i nominativi dei progettisti incaricati. Tutti gli elaborati dovranno essere sottoscritti dall'incaricato delle integrazioni delle prestazioni specialistiche per l'assunzione della piena e incondizionata responsabilità. Al coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione fanno carico tutti gli obblighi di cui all'articolo 91 del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Su tutti gli elaborati prodotti dovrà essere indicato, oltre al nominativo del professionista incaricato delle integrazioni delle prestazioni, il nominativo del professionista incaricato del Coordinamento, che li sottoscriverà per l'assunzione della piena e incondizionata responsabilità.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

18. Allorquando previsto obbligatoriamente dal D.M. MIT n. 560 del 1 dicembre 2017 così come modificato dal D.M. MIMS n. 312 del 2 agosto 2021, gli elaborati progettuali/ esecutivi – costruttivi dovranno essere sviluppati utilizzando la tecnologia Building Information Modeling (B.I.M.), in modo da permettere l'utilizzazione di modelli in 3D digitali ed il rilevamento delle interferenze, per seguire e supportare i progetti in tutto il loro ciclo di vita – dalla progettazione e documentazione, alla costruzione e al supporto in cantiere, alla manutenzione.

Art. 18 COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER LA PROGETTAZIONE DEI LAVORI

1. Le funzioni di Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione sono regolate dagli articoli 90, co. 3 e 91 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dell'articolo 39 del Regolamento, con l'obbligo per l'Appaltatore di uniformare la propria attività ad eventuali nuove normative e regolamenti che insorgessero durante lo svolgimento dell'incarico. In particolare, l'Appaltatore dovrà predisporre il "Piano di sicurezza e di coordinamento" e/o il suo aggiornamento per come disciplinato ai successivi art. 56 57 e il "Fascicolo tecnico dell'opera", nei tempi indicati per lo svolgimento del relativo livello di progettazione.
2. Al coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione fanno carico tutti gli obblighi di cui all'articolo 91 del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Su tutti gli elaborati prodotti dovrà essere indicato, oltre al nominativo del professionista incaricato delle integrazioni delle prestazioni, il nominativo del professionista incaricato del Coordinamento, che li sottoscriverà per l'assunzione della piena e incondizionata responsabilità.

Art. 19 ATTIVITÀ DI VERIFICA DI AVANZAMENTO DELLA PROGETTAZIONE

1. La Stazione Appaltante ha facoltà di esercitare, sia direttamente sia mediante soggetti terzi incaricati dalla medesima, ogni più ampia attività di verifica e controllo sull'operato dell'Appaltatore e/o di tutti i soggetti deputati all'espletamento delle prestazioni oggetto del contratto, senza che in conseguenza di tale circostanza l'Appaltatore possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei confronti della Stazione Appaltante.
2. L'esito favorevole delle verifiche e/o dei controlli eventualmente effettuati dalla Stazione Appaltante non esonera né limita in ogni caso l'Appaltatore dai propri obblighi e dalle proprie responsabilità; pertanto, anche successivamente all'effettuazione delle verifiche stesse, qualora venga accertata la non conformità alle prescrizioni contrattuali dell'attività esercitata dall'Appaltatore, il medesimo dovrà in ogni caso provvedere a sua cura e spese al tempestivo adempimento di tutto quanto eventualmente richiesto dalla Stazione Appaltante o, comunque, occorrente al fine di ricondurre l'attività alle suddette prescrizioni contrattuali.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

3. Resta in ogni caso ferma ed impregiudicata l'integrale responsabilità dell'Appaltatore nei confronti della Stazione Appaltante per il perfetto e puntuale adempimento delle prestazioni oggetto dell'Appalto Specifico.
4. La Stazione Appaltante, anche durante lo sviluppo del progetto, avrà facoltà di richiedere l'approfondimento di taluni aspetti tematici, nonché la strutturazione di determinate porzioni del Progetto in modo differente da quello proposto dal Professionista, dovendo, in tal caso, quest'ultimo uniformarsi alle disposizioni impartitegli senza sollevare eccezione alcuna.
5. La Stazione Appaltante si riserva di effettuare tramite il Responsabile del Procedimento o altra figura delegata dalla Stazione Appaltante, verifiche circa l'effettivo stato di avanzamento della progettazione, mediante convocazione di incontri, richiesta di relazione per iscritto, sopralluoghi o con altre forme ritenute idonee, di prendere visione degli elaborati sino a quel momento prodotti, che dovranno essere tempestivamente consegnati in bozza, senza che l'Appaltatore né il progettista possano opporre rifiuto e eccezioni di sorta.
6. L'Appaltatore è tenuto a effettuare incontri, con il RUP al fine di:
 - consentire il continuo monitoraggio dello stato di avanzamento della progettazione;
 - identificare tempestivamente le possibili cause che possano influire negativamente sulla progettazione proponendo le adeguate azioni correttive;
 - identificare tempestivamente la necessità di acquisire ulteriori informazioni, indicazioni tecniche e/o amministrative, pareri e quant'altro eventualmente necessario rispetto a quanto già in possesso del progettista;
 - agevolare la redazione del progetto seguendone lo sviluppo "passo a passo" e fornendo un supporto continuo al RUP;
7. Il RUP potrà disporre la frequenza degli incontri o l'esecuzione di specifici incontri al fine di far fronte a particolari problematiche progettuali, tecniche o amministrative.
8. L'Appaltatore è tenuto a partecipare agli incontri indetti della Stazione Appaltante al fine di fornire le necessarie spiegazioni in merito al progetto elaborato.
9. L'Appaltatore è inoltre tenuto a partecipare agli incontri indetti della Stazione Appaltante per l'acquisizione dei pareri da parte di tutti gli enti di controllo.
10. L'Appaltatore è obbligato a far presente al RUP evenienze, emergenze o condizioni che si verifichino nello svolgimento delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari o anche solo opportuni interventi di adeguamento o razionalizzazione.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Art. 20 RITARDO NELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA

1. Fermo restando quanto previsto dal presente Capitolato, nel caso di mancato rispetto del termine per la consegna della progettazione esecutiva previsto nel singolo Appalto Specifico, per ogni giorno naturale di ritardo viene applicata la penale nella misura di cui al comma 2.
2. La penale è determinata nella misura prevista dall'articolo 28.

Art. 21 APPROVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA

1. Il progetto esecutivo è verificato ai sensi dell'articolo 26 e ss. del Codice dei Contratti da una Unità Tecnica di Verifica (UTV) appositamente nominata e validata dal RUP. Il progettista dovrà dar seguito alle osservazioni dell'organo tecnico di verifica nel rispetto delle tempistiche che saranno delineate nei singoli Appalti Specifici:
2. L'Appaltatore è tenuto ad adeguare il progetto esecutivo in ottemperanza alle prescrizioni emanate dalla UTV e a consegnarlo al RUP nel rispetto dei tempi indicati nei singoli Appalti Specifici. Il provvedimento di approvazione è comunicato tempestivamente all'Appaltatore a cura del RUP.
3. Se nell'emissione dei pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati, oppure nei procedimenti di verifica o di approvazione di cui al co. 1, sono imposte prescrizioni e condizioni, queste devono essere accolte dall'Appaltatore senza alcun aumento di spesa, sempre che non si tratti di condizioni ostative ai sensi dei successivi commi 4 o 5.
4. Se la progettazione esecutiva redatta a cura dell'Appaltatore non è ritenuta meritevole di approvazione, il contratto è risolto per inadempimento dell'Appaltatore medesimo ai sensi dell'articolo 108 del Codice dei Contratti. In tal caso nulla è dovuto all'Appaltatore per le spese sostenute per la progettazione.
5. Non è meritevole di approvazione la progettazione esecutiva:
 - che si discosta dal progetto definitivo posto a base dell'Appalto Specifico e relativi allegati in modo da compromettere, anche parzialmente, le finalità dell'intervento, il suo costo o altri elementi significativi della stessa progettazione;
 - in contrasto con norme di legge o di regolamento in materia edilizia, urbanistica, di sicurezza, igienico sanitaria, superamento delle barriere architettoniche o altre norme speciali;
 - redatta in violazione di norme tecniche di settore, con particolare riguardo alle parti in sottosuolo, alle parti strutturali e a quelle impiantistiche;
 - che, secondo le normali cognizioni tecniche dei titolari dei servizi di ingegneria e ar-

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

chitettura, non illustra compiutamente i lavori da eseguire o li illustra in modo non idoneo alla loro immediata esecuzione;

- nella quale si riscontrano errori od omissioni progettuali come definite dal Codice;
- che, in ogni altro caso, comporta una sua attuazione in forma diversa o in tempi diversi rispetto a quanto previsto dal progetto di fattibilità tecnica ed economica di posta a base di gara.

6. Non è altresì meritevole di approvazione la progettazione esecutiva che, per ragioni imputabili ai progettisti che l'hanno redatta, non ottenga l'approvazione della Stazione Appaltante oppure che non ottenga i prescritti pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati il cui rilascio costituisca attività vincolata o, se costituisce attività connotata da discrezionalità tecnica, il mancato rilascio di tali pareri è imputabile a colpa o negligenza professionale del progettista.
7. In ogni altro caso di mancata approvazione della progettazione esecutiva, per cause non imputabili all'Appaltatore, la Stazione Appaltante recede dal contratto e all'Appaltatore sono riconosciuti i seguenti importi:
- le spese contrattuali sostenute e documentate;
 - le spese per la progettazione esecutiva come determinate in sede di sottoscrizione dell'appalto specifico.

Art. 22 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE

1. I Servizi tecnici che saranno oggetto degli Appalti Specifici dovranno essere svolti presso le sedi dell'Appaltatore e dovranno prevedere altresì tutti i sopralluoghi, gli incontri e gli approfondimenti necessari presso la sede di esecuzione delle opere.
2. L'Appaltatore può avvalersi di propri collaboratori; in ogni caso, l'attività dei suddetti collaboratori avviene sotto la stretta e personale responsabilità dell'Appaltatore, e costui ne risponde sotto ogni profilo e senza alcuna riserva. Resta inteso che l'utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di assistenza per tutte le operazioni oggetto dell'incarico di cui al presente Capitolato, saranno regolate mediante intese dirette ed esclusive tra l'Appaltatore e gli interessati, le cui competenze saranno a totale carico e spese del medesimo.
3. Il RUP può, in ogni momento, chiedere all'Appaltatore, l'allontanamento immediato o la sostituzione immediata dei predetti collaboratori, senza obbligo di motivazione. Il compenso economico degli eventuali collaboratori rimane ad esclusivo carico dell'Appaltatore.
4. I contenuti del progetto dovranno essere conformi alle indicazioni contenute nel presente Capitolato, nella documentazione di gara e, in generale, nelle istruzioni operative che la Stazione Appal-

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

tante formalizzerà all'Appaltatore prima dell'avvio della progettazione o in corso di svolgimento della stessa.

5. L'avvio delle singole fasi di incarico dovrà essere espressamente commissionato dalla Stazione Appaltante; pertanto, nessun compenso verrà riconosciuto per attività svolte dall'Appaltatore di propria iniziativa senza la preventiva richiesta della Stazione Appaltante.
6. Nello svolgimento delle attività da progettare e coordinare particolare cura ed attenzione dovrà essere posta nei confronti di tutte le attività circostanti e delle possibili interferenze con le stesse, dell'osservanza degli aspetti inerenti alla salvaguardia della salute, della sicurezza e dell'igiene, dei lavoratori (con particolare riferimento all'articolo 26 del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).
7. La progettazione nell'ottica di realizzare un intervento di qualità e tecnicamente valido, nel rispetto del miglior rapporto fra i benefici e i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione, deve essere rivolta a principi di sostenibilità ambientale. Il progetto dovrà quindi prevedere la minimizzazione dell'impegno di risorse materiali non rinnovabili e il massimo riutilizzo delle risorse naturali e dei materiali riciclati garantendo, contestualmente:
 - la massima manutenibilità;
 - durabilità dei materiali e dei componenti;
 - sostituibilità degli elementi;
 - compatibilità tecnica ed ambientale dei materiali;
 - agevole controllabilità delle prestazioni dell'intervento nel tempo.

Inoltre, in particolare, le scelte Progettuali dovranno essere coerenti con i Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 11 ottobre 2017.

Art. 23 DURATA DEGLI APPALTI SPECIFICI

1. Il presente Accordo Quadro avrà la durata di tre anni prorogabile al massimo ad otto anni dalla sottoscrizione del contratto, come previsto dall'articolo 54 del D.lgs 50/2016, trattandosi di appalto nei settori speciali in quanto in presenza, ai sensi dell'art. 114 del codice dei contratti, di amministrazione aggiudicatrice che svolge attività prevista dall'art. 117 (Acqua) c. 2 lettera a) del codice dei contratti.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Nell'arco temporale della durata dell'Accordo Quadro la realizzazione della progettazione, finanziata dai Fondi del PNRR, è allo stato prevista entro il 31.12.2023. La durata della progettazione è fissata in massimi 60 giorni naturali e consecutivi

Nell'arco temporale della durata dell'Accordo Quadro la realizzazione dell'opera, finanziata dai Fondi del PNRR, è allo stato prevista entro il 31.03.2026. La durata dei lavori è fissata in massimi 880 giorni naturali e consecutivi.

2. Per durata dell'Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale la Stazione Appaltante potrà procedere all'affidamento dei Contratti Specifici, mediante l'emissione di OdA aventi ad oggetto i Servizi tecnici, i Servizi e i Lavori. L'Accordo Quadro cesserà in ogni caso, all'esaurimento di tutte le attività indicate al precedente articolo 1. L'Accordo Quadro si esaurirà comunque nei termini suddetti ancorché non siano stati attivati tutti gli Appalti Specifici, e cesserà di avere efficacia alla scadenza fissata, anche se nel corso della sua durata non sia stata affidata alcuna attività.
3. L'Appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni che la Stazione Appaltante richiederà fino alla data di scadenza dell'Accordo Quadro. Qualora l'ultimo ODA emesso dalla Stazione Appaltante in vigore di Accordo Quadro, riguardasse un Appalto Specifico da eseguirsi in un termine avente scadenza dopo il termine di cessazione dell'Accordo Quadro, quest'ultimo dovrà intendersi automaticamente prorogato per il tempo strettamente necessario all'esecuzione delle prestazioni richieste per il completamento dell'Appalto Specifico nei tempi stabiliti, senza che l'Appaltatore possa pretendere indennizzi o maggiori compensi a qualsiasi titolo.
4. I tempi di esecuzione delle singole prestazioni saranno definiti in sede di sottoscrizione dell'appalto specifico, con riferimento alle prestazioni che l'Appaltatore potrà essere chiamato a svolgere secondo quanto disposto dal presente Capitolato.
5. Il mancato rispetto dei termini indicati per ogni Appalto specifico comporta le applicazioni delle penali da ritardo stabile dal presente Capitolato.
6. Il RUP potrà, a suo insindacabile giudizio e senza che questo possa giustificare la richiesta di ulteriori compensi da parte del soggetto incaricato, disporre una frequenza più ravvicinata degli incontri o l'esecuzione di specifici incontri al fine di far fronte a particolari problematiche progettuali, tecniche o amministrative, oltre che pianificare incontri mirati con i soggetti incaricati della verifica "in progress" del collaudo di che trattasi.
7. In ogni caso lo svolgimento delle prestazioni deve essere improntato a tempestività.
8. I suddetti termini saranno interrotti solo con atto scritto motivato da parte della Stazione Appaltante, come meglio specificato nel successivo articolo e da ogni altra disposizione legislativa o regolamentativa.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

re vigente, in relazione alle prestazioni connesse all'andamento dei lavori afferenti all'Intervento o, per quanto non disciplinato da tale normativa, da ordini specifici della Stazione Appaltante. Il termine di cui trattasi pertanto resta pertanto sospeso dalla data del verbale di sospensione e riprende a decorrere all'emissione del verbale di ripresa o altro ordine scritto della Stazione Appaltante

9. L'Appaltatore comunicherà al DEC, a mezzo PEC o lettera raccomandata con A.R., di cui la Stazione Appaltante comunicherà successivamente i relativi riferimenti, la data nella quale ritiene di aver ultimato le prestazioni. Una volta eseguite le prestazioni, dopo i necessari accertamenti, la Stazione Appaltante rilascia all'Appaltatore il certificato di verifica di conformità delle prestazioni/collauda ai sensi dell'articolo 102 del Codice dei Contratti.

Art. 24 APPROVAZIONE DELLE FASI PROGETTUALI

1. L'avvenuta approvazione di ciascuna fase progettuale sarà comunicata in forma scritta all'Appaltatore da parte del RUP, ai sensi dell'articolo 2, co. 5, del D.L. n. 76/2020.
2. È esclusa ogni forma di approvazione tacita o implicita.
3. L'approvazione non comporta accettazione e non esime l'Appaltatore dai propri obblighi e dalle proprie responsabilità.
4. L'Appaltatore sarà tenuto a modificare e/o integrare gli elaborati prodotti sulla base delle richieste avanzate dalla Stazione Appaltante, con particolare riferimento al recepimento di tutte le prescrizioni emanate da enti, autorità di controllo e soggetti coinvolti, a vario titolo, nell'approvazione e nella realizzazione dell'intervento in oggetto: resta inteso che tali approvazioni, rappresentano le condizioni necessarie alla successiva approvazione da parte della Stazione Appaltante.

Art. 25 ESECUZIONE DEI LAVORI – CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

1. L'esecuzione dei lavori in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, previa convocazione dell'Appaltatore.
2. La consegna dei lavori è disciplinata dall'articolo 5 del DM 7 marzo 2018 n. 49, nello specifico come successivamente esplicitato nei seguenti commi.
3. Il direttore dei lavori, previa disposizione del RUP, provvede alla consegna dei lavori.
4. Il direttore dei lavori comunica con un congruo preavviso all'esecutore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e l'esecutore sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori. Il direttore dei lavori

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ri trasmette il verbale di consegna sottoscritto dalle parti al RUP. Sono a carico dell'esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della Stazione Appaltante.

5. Qualora ai sensi dell'art. 5 comma 3 del DM 7 marzo 2018, n. 49, l'esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei lavori per la consegna dei lavori, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, oppure il Direttore dei Lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante non stipulare o risolvere il contratto e incamerare la cauzione provvisoria o definitiva, a seconda che la mancata consegna si verifichi prima o dopo la stipulazione del contratto, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l'affidamento dei lavori, l'appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata. Con la firma del verbale il legale rappresentante dell'Appaltatore, o persona appositamente abilitata, indicherà il nominativo del Responsabile di Cantiere, che firmerà la corrispondenza, la contabilità e riceverà gli Ordini di Servizio.
6. Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla Stazione Appaltante, l'esecutore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti indicati ai commi 12 e 13 del presente articolo. Ove l'istanza dell'esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un indennizzo per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite al comma 14 del presente articolo.
7. È facoltà della Stazione Appaltante di non accogliere l'istanza di recesso dell'esecutore nei seguenti casi:
 - Quando il recesso comporti ritardi non compatibili con gli impegni assunti dall'Amministrazione in caso di contributo di altri Enti;
 - Quando il recesso comporti ritardi che possano arrecare danno economico all'Amministrazione o creare pericolo per la pubblica incolumità;
8. Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla Stazione Appaltante per ragioni non di forza

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

maggiore, la sospensione non può durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo;

9. Nelle ipotesi previste dai commi 4, 5 e 6 del presente articolo il RUP provvederà ad informare l'Autorità Nazionale Anticorruzione.
10. Il direttore dei lavori è responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all'effettivo stato dei luoghi. Il processo verbale di consegna deve essere redatto in contraddittorio con l'esecutore e deve contenere: a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi; b) l'indicazione delle aree, dei locali, e delle condizioni di disponibilità dei mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori dell'esecutore, nonché l'ubicazione e la capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell'esecutore stesso; c) la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.
11. Il direttore dei lavori provvede alla consegna parziale dei lavori in relazione alla natura dei lavori da eseguire ovvero nei casi di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili. Nel caso di consegna parziale conseguente alla temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l'esecutore è tenuto a presentare, a pena di decadenza dalla possibilità di iscrivere riserve per ritardi, un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applica la disciplina relativa alla sospensione dei lavori. Nei casi di consegna parziale, la data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale redatto dal direttore dei lavori. Quando il direttore dei lavori provvede alla consegna d'urgenza, il verbale di consegna indica, altresì, le lavorazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisorie.
12. Nel caso in cui siano riscontrate differenze fra le condizioni locali e il progetto esecutivo, non si procede alla consegna e il direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al RUP, indicando le cause e l'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, proponendo i provvedimenti da adottare.
13. Fermi restando i profili di responsabilità amministrativo-contabile nei confronti della Stazione Appaltante del direttore dei lavori per il caso di ritardo nella consegna per causa imputabile al medesimo, tale ritardo è valutabile dalla Stazione Appaltante ai fini della performance, ove si tratti di

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

personale interno alla stessa; in caso di affidamento dell'incarico a soggetto esterno, all'atto del conferimento sono disciplinate le conseguenze a carico dello stesso per ritardata consegna.

14. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso dell'esecutore dal contratto per ritardo nella consegna dei lavori attribuibile a causa imputabile alla Stazione Appaltante, l'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, in misura non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull'importo netto dell'appalto:
 - a) 1,00 per cento per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;
 - b) 0,50 per cento per l'eccedenza fino a 1.549.000 euro;
 - c) 0,20 per cento per la parte eccedente i 1.549.000 euro.
15. L'esecutore ha altresì diritto al rimborso delle spese, nell'importo quantificato nei documenti di gara e depurato del ribasso offerto, dei livelli di progettazione dallo stesso redatti e approvati dalla Stazione Appaltante.
16. Nei casi previsti dal precedente comma 12, ove l'istanza dell'esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l'esecutore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal cronoprogramma nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori. Oltre alle somme espressamente previste dal comma 12, nessun altro compenso o indennizzo spetta all'esecutore. La richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del comma 12 debitamente quantificata è inoltrata a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso; la richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del primo periodo è formulata a pena di decadenza mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilità.
17. Nel caso di subentro di un esecutore ad un altro nell'esecuzione dell'appalto, il direttore dei lavori redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli esecutori per accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo esecutore deve assumere dal precedente, e per indicare le indennità da corrispondersi. Qualora l'esecutore sostituito nell'esecuzione dell'appalto non intervenga alle operazioni di consegna, oppure rifiuti di firmare i processi verbali, gli accertamenti sono fatti in presenza di due testimoni ed i relativi processi verbali sono dai medesimi firmati assieme al nuovo esecutore. Trascorso inutilmente e senza giustificato motivo il termine per la consegna dei lavori assegnato dal direttore dei lavori al nuovo esecutore, la Stazione Appaltante

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

18. E' facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d'urgenza, oltretutto all'avvio della progettazione esecutiva, come descritto nell'articolo che precede, anche alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, senza particolari motivazioni nelle more della sottoscrizione dell'appalto specifico, la DL provvede in via d'urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le attività da avviare.

19. Il DL, con il supporto del Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 2 accerta:

- l'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all'articolo 54,55, 56, 57, 58 e 59 del presente Capitolato Speciale inerente la sicurezza;
- la corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all'effettivo stato dei luoghi ai sensi dell'art. 5, co. 8 del D.M. 49/2018;
- eventuali differenze fra le condizioni locali e il progetto esecutivo, tali da impedire la consegna ai sensi dell'art. 5, co. 10 del D.M. 49/2018;

e ne comunica gli esiti al RUP, proponendo i provvedimenti da adottare.

La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivi accertamenti, in assenza dei quali il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.

20. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 1 e 2, anche in via d'urgenza ai sensi del comma 16, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili ovvero in caso di urgenza: in tali ipotesi, l'esecutore comincia i lavori per le sole parti già consegnate. La data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale. In caso di consegna parziale, l'esecutore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. In tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l'urgenza è limitata all'esecuzione di alcune di esse.

Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applica la disciplina relativa alla sospensione dei lavori. Quando il direttore dei lavori provvede alla consegna d'urgenza ai sensi del comma 16, il verbale di consegna indica, altresì, le lavorazioni

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

che l'appaltatore deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisorie.

21. L'eventuale verificarsi di rinvenimenti di ordigni bellici nel corso dei lavori comporta la sospensione immediata degli stessi con la tempestiva integrazione del piano di sicurezza e coordinamento e dei piani operativi di sicurezza, e l'avvio delle operazioni di bonifica ai sensi dell'articolo 91, comma 2-bis, decreto legislativo n. 81/2008, come anche modificato dalla legge 1° ottobre 2012, n. 177 recante modifiche al decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici e normative regolamentari conseguenti, da ultima la direttiva tecnica Min. Dif. II Serie aggiornata al 20.01.2020;
22. Tutte le opere programmate dovranno essere eseguite anche nei giorni festivi (sabato e domenica) e, ove necessario, anche in orario notturno senza che ciò possa essere causa di richieste di maggiori oneri da parte dell'impresa appaltatrice, che dovrà adottare ogni accorgimento necessario al fine di ottenere le necessarie autorizzazioni.
23. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori:
 - a. la documentazione di avvenuta denuncia di inizio attività agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta.
 - b. la documentazione attestante l'idoneità tecnico professionale di cui all'All. XVII del D.Lgs. 81/2008 e segnatamente:
 - se trattasi di impresa:
 - l'iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
 - il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del D.Lgs. 81/2008;
 - il documento unico di regolarità contributiva (DURC);
 - una dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 81/2008.
 - ovvero, se trattasi di lavoratore autonomo:
 - l'iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
 - specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 di macchine attrezzature ed opere provvisorie;
 - elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

- attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo;
- il documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- c. dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti.
- d. nomina del RSPP, degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza, del medico competente quando necessario;
- e. nominativo (i) del (i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza (RLS);
- f. attestati inerenti alla formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal D.Lgs. 81/2008;
- g. elenco dei lavoratori risultanti da libro unico del lavoro con l'indicazione delle qualifiche di appartenenza e relativa idoneità sanitaria prevista dal D.Lgs. 81/2008. L'elenco deve essere corredato da dichiarazione del datore di lavoro che attesti di aver già consegnato al lavoratore le informazioni sul rapporto di lavoro. Ogni variazione dovrà esser tempestivamente comunicata;
- h. copia del libro unico del lavoro dal quale emergano i dati essenziali e necessari a valutare l'effettiva posizione assicurativa delle maestranze di cui all'elenco richiesto;
- i. copia documentazione che attesti che il datore di lavoro ha assolto all'obbligo di comunicare al Centro per l'impiego competente la instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro secondo quanto previsto dal Decreto Interministeriale 30/10/2007. La comunicazione deve essere assolta almeno il giorno prima della assunzione. Detti adempimenti devono essere assolti:
 - dalla singola impresa aggiudicataria;
 - da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa mandataria, qualora l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di imprese ai sensi dell'articolo 48 del Codice dei Contratti;
 - dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 45, comma 2, lettere b) e c), qualora il consorzio intenda eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
 - dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 48, comma 7, e 45, del Codice dei Contratti, qualora il consorzio sia privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori;
 - qualora siano state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori, gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di per-

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

tenenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata in sede di gara o comunque preventivamente comunicata alla Stazione appaltante, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;

- dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

24. L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui sopra anche nel corso dei lavori, ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente. L'obbligo di trasmissione si considera adempiuto anche tenendo conto dei documenti contenuti nel Piano Operativo di sicurezza di cui al successivo art. 48.
25. La Stazione Appaltante ha diritto di recedere dall'Accordo Quadro nei confronti dell'Appaltatore aggiudicatario in qualunque tempo e qualunque sia lo stato di esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro stesso, ai sensi dell'articolo 109 del Codice dei Contratti. Analogamente il Soggetto Attuatore Esterno ha la facoltà di recedere dai singoli Appalti Specifici in qualunque tempo e qualunque sia lo stato di esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro stesso, ai sensi dell'articolo 109 del Codice dei Contratti.
26. L'Appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese. Dalla data di comunicazione del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno alla Stazione Appaltante.
27. La Stazione Appaltante ha, altresì, diritto di recedere dall'Accordo Quadro nei confronti dell'Appaltatore, qualora pervenga, dalla Prefettura competente, la documentazione antimafia attestante, in capo all'Appaltatore medesimo, la sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011, nonché la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa secondo quanto previsto dal medesimo D.Lgs. n. 159/2011. In tal caso, l'Appaltatore avrà diritto al pagamento delle prestazioni correttamente eseguite al momento del recesso.

Art. 26 PROROGHE E DIFFERIMENTI

1. Se l'Appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui al singolo Appalto Specifico, può chiedere la proroga, con istanza formulata, a pena di decadenza, almeno 30 giorni prima della scadenza di detto termine. Sull'istanza decide il RUP, sentito il direttore dei lavori, entro il termine di 30 giorni previsto dal comma 5 dell'articolo 107 del Codice dei Contratti. A titolo indicativo e non esaustivo sono considerate cause non imputabili:

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

tabili all'appaltatore: ritardi causati o da impedimenti frapposti dalla Stazione appaltante in relazione a proprie esigenze o conseguenti all'inadempimento, da parte della Stazione appaltante, delle obbligazioni per la stessa derivanti dal presente Capitolato o ritardi nell'esecuzione di altre opere o lavori propedeutici o strumentali ai lavori oggetto del presente contratto e formanti oggetto di altri contratti in essere tra la Stazione appaltante e terzi.

2. In deroga a quanto previsto al precedente comma 1, la richiesta può essere presentata anche se mancano meno di 30 giorni alla scadenza del termine di cui all'articolo 17, comunque prima di tale scadenza, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza del ritardo.
3. La richiesta di proroga è presentata al Direttore di Lavori, il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata dall'Appaltatore direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.
4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere del direttore dei lavori se questi non si esprime entro 3 giorni e può discostarsi dallo stesso parere motivando; nel provvedimento è riportato il parere del direttore dei lavori se questo è difforme dalle conclusioni del R.U.P.
5. È fatta salva la possibilità del RUP di richiedere, in merito alla concessione della proroga, la formale espressione della Stazione Appaltante.
6. Nei casi di cui al comma 2 se la proroga è concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 18, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
7. La mancata risposta del R.U.P. o della Stazione Appaltante entro i termini precedentemente indicati costituisce rigetto della richiesta.

Art. 27 SOSPENSIONI ORDINATE DAL D.L. E DAL R.U.P.

1. In deroga all'art. 107 del Codice dei Contratti la sospensione, volontaria o coattiva, dell'esecuzione dei servizi e dei lavori anche se già iniziati, può avvenire, esclusivamente, per il tempo strettamente necessario al loro superamento, per le seguenti ragioni:
 - a) cause previste da disposizioni di legge penale, dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché da vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;
 - b) gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica o dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle opere, ivi incluse le misure adottate per contrastare l'emergenza sanitaria globale da COVID-19;
 - c) gravi ragioni di ordine tecnico, idonee a incidere sulla realizzazione a regola d'arte dell'opera, in

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le parti;

- d) gravi ragioni di pubblico interesse.
2. La sospensione è in ogni caso disposta dal responsabile unico del procedimento. Nelle ipotesi previste dal comma 1, lettera a), si provvede alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 5 comma 4 della Legge n.120 11/9/2020. Nelle ipotesi previste dal comma 1, lettere b) e d) , su parere del collegio consultivo tecnico di cui all'articolo 6 della Legge n. 120/2020, le stazioni appaltanti o le autorità competenti, previa proposta della stazione appaltante, da adottarsi entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione allo stesso collegio della sospensione dei lavori, autorizzano nei successivi dieci giorni la prosecuzione dei lavori nel rispetto delle esigenze sottese ai provvedimenti di sospensione adottati, salvo i casi di assoluta e motivata incompatibilità tra causa della sospensione e prosecuzione dei lavori.
 3. Nelle ipotesi previste dal comma 1, lettera c) , il collegio consultivo tecnico di cui all'articolo 6 della legge n. 120/2020, entro quindici giorni dalla comunicazione della sospensione dei lavori ovvero della causa che potrebbe determinarla, adotta una determinazione con cui accerta l'esistenza di una causa tecnica di legittima sospensione dei lavori e indica le modalità, tra quelle di cui al comma 4, con cui proseguire i lavori e le eventuali modifiche necessarie da apportare per la realizzazione dell'opera a regola d'arte. La stazione appaltante provvede nei successivi cinque giorni.
 4. Nel caso in cui la prosecuzione dei lavori, per qualsiasi motivo, ivi incluse la crisi o l'insolvenza dell'esecutore anche in caso di concordato con continuità aziendale ovvero di autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa, non possa procedere con il soggetto designato, ne', in caso di esecutore plurisoggettivo, con altra impresa del raggruppamento designato, ove in possesso dei requisiti adeguati ai lavori ancora da realizzare la stazione appaltante, previo parere del collegio consultivo tecnico, salvo che per gravi motivi tecnici ed economici sia comunque, anche in base al citato parere, possibile o preferibile proseguire con il medesimo soggetto, dichiara senza indugio, in deroga alla procedura di cui all'articolo 108, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la risoluzione del contratto, che opera di diritto, e provvede secondo una delle seguenti alternative modalità: a) procede all'esecuzione in via diretta dei lavori, anche avvalendosi, nei casi consentiti dalla legge, previa convenzione, di altri enti o società pubbliche nell'ambito del quadro economico dell'opera; b) interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara come risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori, se tecnicamente ed economicamente possibile e alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato; c) indice una nuova procedura, ai sensi dell'art. 32 della Direttiva UE per l'affidamento del completamento dell'opera. Al fine di salva-

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

guardare i livelli occupazionali e contrattuali originariamente previsti, l'impresa subentrante, ove possibile e compatibilmente con la sua organizzazione, prosegue i lavori anche con i lavoratori dipendenti del precedente esecutore se privi di occupazione.

5. Le disposizioni del comma 4 si applicano anche in caso di ritardo dell'avvio o dell'esecuzione dei lavori, non giustificato dalle esigenze descritte al comma 1, nella sua compiuta realizzazione per un numero di giorni pari o superiore a un decimo del tempo previsto o stabilito per la realizzazione dell'opera e, comunque, pari ad almeno trenta giorni per ogni anno previsto o stabilito per la realizzazione dell'opera, da calcolarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
6. Salva l'esistenza di uno dei casi di sospensione di cui al comma 1, le parti non possono invocare l'inadempimento della controparte o di altri soggetti per sospendere l'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'opera ovvero le prestazioni connesse alla tempestiva realizzazione dell'opera. In sede giudiziale, sia in fase cautelare che di merito, il giudice tiene conto delle probabili conseguenze del provvedimento stesso per tutti gli interessi che possono essere lesi, nonché del preminente interesse nazionale o locale alla sollecita realizzazione dell'opera, e, ai fini dell'accoglimento della domanda cautelare, il giudice valuta anche la irreparabilità del pregiudizio per l'operatore economico, il cui interesse va comunque comparato con quello del soggetto pubblico alla celere realizzazione dell'opera. In ogni caso, l'interesse economico dell'appaltatore o la sua eventuale sottoposizione a procedura concorsuale o di crisi non può essere ritenuto prevalente rispetto all'interesse alla realizzazione dell'opera pubblica.
7. Il verbale di sospensione è controfirmato dall'appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; se il R.U.P. non si pronuncia entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione Appaltante. Se l'appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma degli articoli 107, comma 4, e 108, comma 3, del Codice dei Contratti, in quanto compatibili, nonché dell'articolo 190 del Regolamento.
8. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o nel caso in cui le motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.
9. Se il verbale di sospensione viene trasmesso al R.U.P. dopo il quinto giorno dalla sua redazione oppure reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di transmis-

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

sione, il verbale avrà efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione.

10. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei lavori lo comunica al R.U.P. affinché quest'ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal R.U.P., il direttore dei lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall'appaltatore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal R.U.P.. Nel caso in cui l'appaltatore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il R.U.P. non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, l'appaltatore può diffidare il R.U.P. a dare le opportune disposizioni al direttore dei lavori perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione
11. Le contestazioni dell'appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori.
12. L'Appaltatore non potrà di propria iniziativa, per nessun motivo, sospendere o interrompere i lavori. L'eventuale sospensione delle suddette attività per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce grave inadempimento contrattuale e può comportare la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, fermo restando che saranno a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione. La richiesta di sospensione dei lavori da parte dell'Appaltatore può essere legittimamente avanzata dalla Stazione Appaltante qualora, durante l'esecuzione, sopraggiungano condizioni sfavorevoli rilevanti che oggettivamente ne impediscono la prosecuzione utile a regola d'arte.
13. Ai sensi dell'articolo 107, comma 2, del Codice dei Contratti, se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'articolo 18 del presente Capitolato Speciale, o comunque superano 6 (sei) mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione Appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile. Nessun indennizzo è dovuto all'appaltatore negli altri casi.
14. Eventuali sospensioni dei lavori disposte dal Direttore Lavori su richiesta del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione dei Lavori, per il mancato rispetto delle norme per la sicurezza e la tutela

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

della salute dei lavoratori, non comporteranno alcuna proroga dei termini fissati per l'ultimazione degli stessi lavori. La ripresa dei lavori o delle lavorazioni a seguito delle eventuali sospensioni di cui al presente comma sarà disposta con verbale della Direzione Lavori redatto dalla stessa, su disposizioni del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei Lavori, previa verifica degli avvenuti adeguamenti.

15. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 22 del presente Capitolato Speciale.
16. Le sospensioni disposte non comportano per l'Appaltatore la cessazione e l'interruzione della custodia dell'opera, per cui esso è tenuto a mantenere le misure di salvaguardia del cantiere ed evitare il danno a terzi. Durante il periodo di sospensione i macchinari e le attrezzature debbono essere allontanati dal cantiere a cura e spese dell'Appaltatore. Qualora, per circostanze particolari, l'Appaltatore volesse lasciare nel cantiere in tutto o in parte macchinari ed attrezzature di cui sopra, dovrà farne richiesta scritta al R.U.P., con indicazione specifica dei macchinari e della attrezzature, per ottenere il relativo benestare scritto; in ogni caso quanto sopra non potrà dar titolo a richiesta di indennizzo alcuno.
17. In caso di sospensione dei lavori, l'appaltatore deve riprendere effettivamente i lavori entro n. 2 (due) giorni decorrenti dall'ordine di ripresa dei lavori stesso, formalizzato con specifico verbale emesso dalla Direzione dei Lavori.
18. Ad eccezione del risarcimento dovuto all'appaltatore nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 107 del Codice dei Contratti, come quantificato sulla base dei criteri stabiliti nel contratto, nessun altro indennizzo spetta all'appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.
19. In caso di sospensione dei lavori così come riportato all'articolo 107 del codice, il direttore dei lavori ai sensi dell'art. 10 del DM 7 marzo 2018 n. 49, dispone visite periodiche al cantiere durante il periodo di sospensione per accertare le condizioni delle opere e la presenza eventuale della manodopera e dei macchinari eventualmente presenti e dà le disposizioni necessarie a contenere macchinari e manodopera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

20. La sospensione parziale dei lavori determina, altresì, il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma.
21. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei lavori lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il direttore dei lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Nel caso in cui l'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, l'esecutore può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al direttore dei lavori perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
22. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori.
23. Il direttore dei lavori è responsabile nei confronti della Stazione Appaltante di un'eventuale sospensione illegittima dal medesimo ordinata per circostanze non previste dall'articolo 107 del codice.
24. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore e al direttore dei lavori.
25. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ad eventuali proroghe parziali relative alle soglie temporali intermedie previste dal programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 22; in tal caso per termine di ultimazione di cui all'articolo 18, co. 1, si intendono i singoli termini delle soglie parziali dal predetto articolo 22 e il periodo di proroga è proporzionato all'importo dei lavori per l'ultimazione dei quali è concessa la proroga.
26. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 107 del Codice dei Contratti, all'Appaltatore sarà riconosciuto il relativo risarcimento dei danni sarà quantificato secondo le modalità stabilite ai sensi dell'articolo 10 comma 2 del DM 7 marzo 2018 n. 49 secondo i seguenti criteri:
 - a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

l'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;

- b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
 - c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori;
 - d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.
27. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.

Art. 28 PENALI PER RITARDO

1. Nel caso di ritardato adempimento delle obbligazioni assunte, in ordine al termine stabilito per l'ultimazione dei lavori indicato nell'articolo 23 del presente Capitolato, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all'**1 per mille** dell'ammontare netto contrattuale dello stesso Appalto specifico, e comunque complessivamente non superiore al 10%.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a) nella consegna della progettazione esecutiva;
 - b) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori per la consegna degli stessi ai sensi dell'art. 17 comma 2 oppure comma 18 del presente capitolato;
 - c) nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'Appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell'articolo 17, comma 17 del presente Capitolato Speciale;
 - d) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione di cui all'art. 27, rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori o dal RUP;
 - e) nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione Lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
3. Le penali sono applicate all'importo dei servizi e lavori ancora da eseguire e sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

4. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata se l'Appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 22 del presente Capitolato Speciale.
5. La penale irrogata di cui al comma 2, lettera b), c) e lettera d) è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire.
6. La penale di cui al comma 2, lettera e) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
7. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi che precedono e negli altri casi previsti dal Capitolato non può superare il 20% dell'importo netto contrattuale del singolo Appalto Specifico; qualora i ritardi o le violazioni siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale la Stazione Appaltante avrà la facoltà di risolvere il contratto relativo all'Appalto Specifico.
8. Laddove l'importo complessivo delle penali irrogate per i singoli Appalti Specifici raggiunga e superi il 20% del valore complessivo di aggiudicazione dell'Accordo Quadro, la Stazione Appaltante avrà la facoltà di risolvere il contratto di Accordo Quadro.
9. Qualora il ritardo nell'adempimento determini l'applicazione di una penale di importo superiore a quello previsto dal co. 1, il RUP promuove l'avvio delle procedure previste dall'articolo 108, co. 3, del Codice dei Contratti.
10. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.
11. È ammessa, su motivata richiesta dell'Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'Appaltatore, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse della Stazione Appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Appaltatore. Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide la Stazione Appaltante su proposta del RUP e/o del DEC.
12. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del direttore dei lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di regolare esecuzione. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi del-

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

la relativa condizione di ritardo.

13. La disposizione di cui al precedente periodo comma si applica anche nel caso di violazioni delle disposizioni previste dai Protocolli di Vigilanza Collaborativa e di Legalità che, ai sensi dello stesso, comportano l'applicazione di una sanzione pecuniaria o di una penale. In particolare la Stazione Appaltante indicherà in ogni stato di avanzamento dei lavori, in un'apposita partitura del certificato di pagamento riservato alle note, le sanzioni pecuniarie e/o le penali applicate nell'arco temporale di competenza dello stato di avanzamento medesimo e tratterà le sanzioni pecuniarie e/o le penali sopra indicate dallo stato di avanzamento dei lavori di competenza dell'Appaltatore, che procederà alle corrispondenti trattenute verso i subcontraenti, subappaltatori o subfornitori, laddove responsabili della violazione.
14. La Stazione Appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all'Appaltatore contraente a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti all'Appaltatore contraente medesimo.
15. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Appaltatore contraente dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per la Stazione Appaltante di risolvere il Contratto nei casi in cui questo è consentito.
16. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa di ritardi per fatto dell'appaltatore, per mancati introiti o per qualsiasi altro titolo.

Art. 29 PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE

1. Entro il termine di cui al successivo comma 4 l'Appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il già menzionato termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
2. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione Appal-

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

tante per l'Appalto Specifico; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione Appaltante al verificarsi delle condizioni di cui ai successivi commi.

3. Ai sensi dell'articolo 43 co. 10 del Regolamento e dell'art. 1 comma f) DM 7 marzo 2018 n. 49, entro xxx giorni dall'inizio dei lavori, l'Appaltatore predispone e consegna alla Direzione Lavori, al CSE e al RUP un proprio programma esecutivo dei lavori, redatto nel rispetto del cronoprogramma e del Piano di Sicurezza e Coordinamento [o del POS], elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa.
4. Qualora l'appaltatore non presenti il programma dei lavori entro il termine stabilito, il responsabile del procedimento fissa una nuova data e il termine per la consegna dei lavori rimane sospeso. Qualora sia inutilmente trascorso il nuovo termine assegnato dal responsabile del procedimento, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.
5. Prima della consegna dei lavori si terrà una o più riunioni di coordinamento nel corso della quale l'Appaltatore dovrà presentare alla Stazione Appaltante, a norma dell'art. 43, co. 10, del Regolamento, il programma esecutivo dei lavori redatto nel rispetto dello schema e delle priorità previste dal Cronoprogramma e dal Piano di Sicurezza e Coordinamento o del POS. Tale programma dovrà rispettare i termini per l'esecuzione delle opere riportati nel Cronoprogramma.
6. La Stazione Appaltante comunicherà all'Appaltatore il giorno ed il luogo in cui dovrà trovarsi per partecipare alla riunione di coordinamento. Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno fissato per la riunione, gli verrà assegnato un termine perentorio, trascorso inutilmente il quale la Stazione Appaltante potrà procedere comunque alla consegna dei lavori, data dalla quale decorre il tempo contrattuale, senza che peraltro l'Appaltatore possa dare effettivo corso ai lavori in mancanza della riunione di coordinamento.
7. Il programma deve riportare per ogni lavorazione, coerentemente con le previsioni del cronoprogramma allegato al contratto ai sensi dell'art. 40 del regolamento, le previsioni di dettaglio circa lo sviluppo delle fasi e sottofasi esecutive, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento, deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla Direzione Lavori, mediante apposizione di un visto, entro dieci giorni dal ricevimento, dandone contestuale comunicazione anche al R.U.P.. L'approvazione fa salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
8. La Stazione Appaltante può chiedere all'appaltatore di apportare modifiche al programma dei lavori e

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

di dettaglio; in tal caso il termine per la consegna dei lavori rimane sospeso dalla data della richiesta medesima.

9. Il programma dell'appaltatore è redatto anche ai fini del coordinamento in fase di esecuzione e deve essere preventivamente approvato sia dal Direttore dei lavori che dal Coordinatore esecutivo, quest'ultimo ai fini di verificarne la compatibilità con le misure previste nel Piano di Sicurezza e coordinamento, come eventualmente integrato ai sensi dell'art.100 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, con particolare riferimento alle prescrizioni relative al rischio di interferenza tra fasi lavorative. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato.
10. Il programma esecutivo e di dettaglio dovrà essere aggiornato in base all'effettivo andamento dei lavori e/o modificato su richiesta del Direttore Lavori e/o del Coordinatore Sicurezza per l'Esecuzione dei lavori, in base alle esigenze della Amministrazione Committente. Per tali variazioni l'Appaltatore non potrà vantare alcun titolo per richieste di risarcimenti. La Direzione Lavori si riserva la facoltà di modificare il programma dei lavori esecutivo e di dettaglio dell'Appaltatore in qualsiasi momento per proprie insindacabili necessità, senza che l'Appaltatore possa pretendere compensi di sorta o avanzare richieste di qualunque genere.
11. Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione Appaltante, mediante ordine di servizio, senza che l'Appaltatore possa pretendere compensi di sorta o avanzare richieste di qualunque genere, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
 - a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
 - b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione Appaltante;
 - c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione Appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione Appaltante o soggetti titolari di diritti reali su beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione Appaltante;
 - d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
 - e) se è richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori de-

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ve essere coerente con il piano di sicurezza, eventualmente integrato ed aggiornato.

12. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione Appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione Appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al presente articolo.
13. A fronte di ordine di servizio della Direzione Lavori, l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione di tutti o parte dei lavori in più turni, anche notturni, festivi o in avverse condizioni meteorologiche, prendendo tutti gli accorgimenti necessari per assicurare il buon esito dell'opera e l'esecuzione dei lavori in piena sicurezza. In ogni caso l'Appaltatore, al di fuori di quanto riconosciuto dalla legislazione e dalla normativa vigente, non ha diritto ad alcun compenso oltre il prezzo contrattuale.

Art. 30 PIANO DI QUALITÀ

1. Il piano di qualità redatto dall'Appaltatore, dovrà dettagliare la sequenza operativa progettuale ed esecutiva con la quale, nel rispetto delle indicazioni generali della Stazione Appaltante e dell'offerta tecnica presentata, riterrà di declinare la propria attività lavorativa e progettuale al fine del rispetto del termine dei lavori inderogabile del 31.03.2026, valorizzando la propria organizzazione del lavoro e delle risorse strumentali, minimizzando le interferenze, i rischi per le maestranze e gli impatti delle lavorazioni sul tessuto urbano circostante. Questi strumenti consentiranno di integrare efficacemente le competenze operative di cantiere con quelle progettuali e gestionali, incrementando l'efficienza complessiva dell'intero processo, riducendo le possibilità di imprevisti in corso d'opera, facilitando l'attività di sorveglianza e coordinamento degli interventi. Il piano di qualità, a seguito della stesura e approvazione della baseline iniziale, sarà uno strumento dinamico di gestione della attuazione degli interventi previsti dall'accordo quadro, che sarà costantemente aggiornato applicando le metodiche del Project Management sotto la supervisione del RUP e della sua struttura a supporto di PMO (Project Management Office) e della Direzione Lavori.
2. Il Piano di Qualità sarà predisposto dall'Appaltatore e presentato alla Stazione Appaltante, in prima emissione, entro 15 giorni dall'avvenuta aggiudicazione definitiva dell'appalto e aggiornato anche in relazione alla progressiva attivazione dei singoli appalti specifici sulla base dei progetti esecutivi posti a base degli ODA.
3. Il Piano di Qualità dovrà essere uno strumento operativo coordinato e conforme con gli standard di progettazione.
4. Il Piano di Qualità dovrà contenere una relazione tecnica ed elaborati grafici redatti secondo gli standard definiti dalla Stazione Appaltante e trattare almeno i seguenti aspetti:
 - a) Organizzazione generale del cantiere;

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

- b) Gestione ambientale del cantiere;
 - c) Organizzazione delle prestazioni ambientali del cantiere;
 - d) Organizzazione delle prestazioni extra cantiere.
5. *Organizzazione generale del cantiere* - L'appaltatore dovrà illustrare, nel dettaglio, le modalità operative che si intendono proporre al fine di migliorare il sistema di cantierizzazione con particolare riguardo a:
- migliore organizzazione operativa del cantiere, intesa come possibilità di desumere la capacità di ottimizzare il lavoro, specie relativamente a profili di efficientamento e sicurezza, che il concorrente può conseguire tramite la gestione degli spazi, la logistica interna delle aree oggetto di intervento ivi compresi gli apprestamenti quali servizi igienici, moduli per la mensa degli operai e dei ricoveri di mezzi e risorse;
 - la migliore organizzazione operativa del cantiere intesa come ottimizzazione e sviluppo del cantiere secondo logiche lineari/consecutive oppure simultanee, ovvero mediante sovrapposizione ed apertura di più fronti di lavori in contemporanea, anche al fine di consentire eventuali rilasci progressivi delle aree;
 - la migliore organizzazione per la gestione delle emergenze con individuazione di squadre dedicata al pronto intervento, procedure di evacuazione in considerazione della peculiarità del sito e dei vincoli esistenti in termini di rischio vulcanologico
6. *Gestione ambientale del cantiere* - L'appaltatore dovrà illustrare, nel dettaglio, l'organizzazione del cantiere, descrivendone i processi e metodi di esecuzione, l'ottimizzazione e la gestione delle risorse durante l'intero ciclo delle lavorazioni e le strategie che intenderà adottare per la mitigazione dell'impatto del cantiere sull'ambiente mediante l'ottimizzazione delle aree logistiche occupate durante le varie fasi lavorative, finalizzata a minimizzare l'impatto dei lavori sull'ambiente identificando:
- i mezzi d'opera a basse emissioni acustiche, anche in relazione all'esecuzione di lavori in turnazione notturna;
 - attrezzature e mezzi con ridotto rilascio di emissioni in atmosfera, nel rispetto delle normative europee relative ai mezzi NRMM (Non-Road Mobile Machinery);
 - automezzi ecologici con standard di emissione non inferiori ad "EURO5" e/o alimentazioni ecologiche (veicoli elettrici, ibridi, GPL, metano). Gli automezzi che rientrano nel presente requisito sono: le autovetture, gli autocarri (con o senza gru) di qualsiasi dimensione e portata, gli auto-

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

cestelli e gli autoarticolati di qualsiasi portata (compresi autocarri furgonati, pick-up, e VAN). Si specifica che dovrà essere precisato lo standard di emissione e il tipo di alimentazione degli automezzi che si prevede di impiegare;

- Procedure di tracciamento (tracking) dei rifiuti prodotto dal punto di produzione al sito di destino finale;
- Metodologie innovative e sistemi di abbattimento delle polveri con particolare riguardo alle fasi di movimentazione del terreno;
- Sistemi di gestione degli scavi con particolare riguardo alla gestione e all'aggottamento delle acque a fondo scavo;
- Sistemi intelligenti di razionalizzazione dell'uso energetico delle risorse connesse alle attività di cantiere.

Al piano di qualità sarà allegato un piano organico di manutenzione delle attrezzature e dei mezzi d'opera utilizzati in cantiere

7. *Organizzazione delle prestazioni ambientali del cantiere* - L'appaltatore dovrà specificare le soluzioni proposte, in coerenza ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) ed alle "Specifiche Tecniche del Cantiere" di cui al Punto 2.5 dell'allegato 2 del D.M. 11/10/2017 con particolare riguardo a:

- ottimizzazione delle attività di abbattimento degli alberi adulti presenti nelle aree con azioni di tutela su eventuale reimpianto o riutilizzo dello scotico proveniente da tali lavorazioni e la gestione del rifiuto prodotto;
- ottimizzazione dell'intero ciclo di gestione dei rifiuti prodotti durante le attività di cantiere, anche in relazione alle modalità di trasporto degli stessi presso i siti di smaltimento e/o recupero (modalità intermodale), nonché il destino finale degli stessi rifiuti. L'appaltatore dovrà evidenziare azioni volte al minor ricorso allo smaltimento in discarica dei rifiuti e/o alla loro immisione nel ciclo dell'economia circolare.

Il Piano dovrà comprendere una quantificazione delle risorse materiche in input ed in output, andando ad indicare sia la destinazione finale dei materiali di risulta del cantiere, sia le quantità da reimpiegarsi nelle attività di costruzione delle nuove opere/lavorazioni, massimizzando il riciclo/reimpiego dei materiali di risulta. Il Piano dovrà essere conforme all'aggiornamento del Piano di Utilizzo delle Terre e Rocce ai sensi del DPR. 120/2017 e secondo quanto definito dalla DL e dal RUP.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Allegato al Piano di Qualità sarà redatto un Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) basato su quello predisposto nel progetto definitivo e approvato di concerto con l'ARPA Campania e il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, attraverso sull'uso di sensori di varia natura per monitorare le diverse matrici ambientali (aria, rumore, polveri, ecc) posizionati all'interno e ai margini delle aree di cantiere. La strumentazione di rilevazione dovrà essere collegata ad una piattaforma telematica sviluppata a carico dell'appaltatore.

8. *Organizzazione delle prestazioni extra cantiere* - L'appaltatore dovrà dimostrare la minimizzazione dell'impatto sulla viabilità esterna con una quantificazione dei benefici sull'ambiente sia in termini di riduzione di emissioni atmosferiche che acustiche, nonché di riduzione del traffico veicolare sulla carribilità esterna limitrofa al cantiere, ottimizzando anche le fasi di lavoro in relazione ai flussi previsionali di traffico.
9. *Piano della Comunicazione* - L'appaltatore dovrà predisporre uno specifico Piano della Comunicazione che specifichi:
 - Piano della Comunicazione: identificando indicatori di produzione e di avanzamento del cantiere, di Processo e di Performance. Dovrà essere definita e implementata una piattaforma telematica accessibile dal web con la produzione di tavole tematiche e indicatori di sintesi. Il piano di comunicazione dovrà definire gli ulteriori strumenti di comunicazione e interazione con l'esterno (forum, ecc.)
 - Strumenti per la definizione di Cantieri Didattici attraverso l'individuazione di percorsi sicuri e pannelli didattici che permettano la visita delle aree di lavoro. Definizione di un programma di visite dedicato alle scuole e al mondo accademico.

Art. 31 INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE

1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
 - a) il ritardo nel completamento della Bonifica ordigni bellici o nell'acquisizione delle aree;
 - b) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - c) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
 - d) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione Lavori o espressamente approvati da questa;

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

- e) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 - f) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato;
 - g) le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'Appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
 - h) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente;
 - i) ogni altro fatto o circostanza attribuibile all'Appaltatore;
 - j) le sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante, dal Direttore dei Lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
 - k) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. n. 81/2008, fino alla relativa revoca.
2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione, i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione Appaltante, se l'Appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione Appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici o altri.
3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all'articolo 19 o di sospensione dei lavori di cui all'articolo 27, per la disapplicazione delle penali di cui all'articolo 28, né per l'eventuale risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 24 del presente Capitolato.
4. Non costituiscono altresì motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione la mancata o la ritardata consegna gli errori e le omissioni nella progettazione esecutiva.

Art. 32 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI

1. Ai sensi dell'art. 108, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, l'Amministrazione Committente ha facoltà di risolvere l'Appalto Specifico e/o l'Accordo Quadro, durante il periodo di efficacia dello stesso, mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti nei seguenti casi:

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

- a) al verificarsi della necessità di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall'articolo 72 comma 4, della Direttiva UE o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni di cui all'articolo 42 del presente Capitolato Speciale;
 - b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 72, comma 1, lettere b) e c) della Direttiva UE, al superamento dei limiti previsti;
 - c) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 72, comma 1, lettera e) della Direttiva UE, al superamento delle eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori;
 - d) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 72, comma 2, della Direttiva UE, al superamento delle soglie di cui al medesimo comma 2, lettera ii);
 - e) all'accertamento della circostanza secondo la quale l'Appaltatore, al momento dell'aggiudicazione, ricadeva in una delle condizioni ostative all'aggiudicazione previste dall'articolo 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 sia per quanto riguarda i settori ordinari, sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1 del Codice dei Contratti;
 - f) all'accertamento della circostanza secondo la quale l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione delle norme contenute nel Codice dei Contratti.
2. Ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del Codice dei Contratti costituiscono sempre e in ogni caso causa di risoluzione del contratto:
 - a) la decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - b) il sopravvenire nei confronti dell'appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D.Lgs. n. 159/2011 s.m.i. in materia antimafia e delle relative misure di prevenzione, oppure sia intervenuta una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti;
 3. Fatti salvi i casi di risoluzione di cui all'articolo 108 del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante potrà inoltre risolvere il contratto dell'Appalto specifico, per una delle seguenti clausole risolutive espresse:
 - a) grave inadempimento successivo a tre diffide, comunicate ai sensi del co. 1, aventi ad oggetto pre-

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

stazioni anche di diversa natura;

- b) inadempimento agli obblighi di tracciabilità previsti dal presente Capitolato;
- c) applicazione di penali ai sensi del precedente articolo 8 per un importo totale superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- d) mancata reintegrazione, nel termine di 20 giorni, della garanzia definitiva dell'Appalto Specifico in esito all'escussione della stessa.
- e) all'applicazione delle penali indicate al precedente articolo 13 del presente Accordo Quadro e
- f) nello specifico come disciplinato nel Capitolato all'art 28;
- g) il verificarsi della fattispecie di cui all'articolo 108, co. 1, lett. c), del Codice dei Contratti.
- h) grave inadempimento successivo a tre diffide, comunicate ai sensi del co. 1, aventi ad oggetto prestazioni anche di diversa natura;
- i) applicazione di penali ai sensi del precedente articolo 8 per un importo totale superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- j) mancata reintegrazione, nel termine di 20 giorni, della garanzia definitiva dell'Appalto Specifico in esito all'escussione della stessa.
- k) Inosservanza delle disposizioni di cui al Protocollo di Legalità stipulato tra la Regione Campania e la Prefettura di Napoli del 05 Ottobre 2007 e, nello specifico, ai sensi dell'Art.8, delle clausole di seguito riportate che si intendono accettate:

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l'altro consultabile al sito <http://www.utgnapoli.it>, e che qui si intendono richiamate.

Clausola n. 2

La Sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture a servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 3

La sottoscritta impresa si impegna e segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ove sussista la revoca dell'autorizzazione al Subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicazioni dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratti o subcontratti, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e sostanziale o di accordi con altre imprese coinvolte in procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero qualora lo stesso non sia determinato o determinabile in una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite. Le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, nel relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara, altresì di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzazione a subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicataria, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Clausola n. 7

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e mli accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché, l'applicazione di una penale, a titolo di liquidazione dei danni - salvo comunque il maggior danno - nella misura pari al 10% nel valore del contratto o, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite, qualora a venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari mli cui al decreto-legge n 143/1991.

Clausola n. 8

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e ed accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, di importo superiore a tremila euro o, relativi ai contratti di cui al presente protocollo attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario bancario ed esclusivamente tramite bonifico bancario, in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, la stazione appaltante applicherà una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, detraendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

4. Costituiscono causa di risoluzione del contratto e la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con provvedimento motivato ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, i seguenti casi:

- a) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- c) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

- e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- f) associazione in partecipazione, cessione anche parziale del Contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- h) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.lgs. n. 81/2008 o ai piani di sicurezza di cui al presente Capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei Lavori, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;
- i) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del D.lgs. n. 81/2008;
- j) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 71 del presente Capitolato, fermo restando quanto previsto al medesimo articolo 71, co. 2, ultimo capoverso, del Capitolato medesimo;
- k) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, co. 1, del D.lgs. n. 81/2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, co. 1-bis, del citato D.lgs. n. 81/2008;
- l) la perdita da parte dell'Appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, fatte salve le misure straordinarie di salvaguardia di cui all'articolo 110 del D.Lgs. 50/2016.
- m) ogni qualvolta nei confronti dell'Appaltatore, di un suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 c.p. in relazione agli articoli 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, co. 2, 322, 322-bis, co. 2, 346-bis, co. 2, 353 e 353-bis c.p.. A tal fine, l'ANAC, avuta comunicazione da parte della Stazione Appaltante della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 c.c., potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale alle condizioni di cui all'art. 32 del D.L. 90/2014, conv. dalla L. 114/2014.

5. È considerato grave inadempimento, che potrà dar luogo, a discrezione dalla Regione Campania riso-

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

luzione di diritto dell'Accordo Quadro ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, nei confronti dell'Appaltatore inadempiente:

- a) la mancata risposta Regione Campania entro il termine stabilito dall'OdA per la comunicazione delle informazioni necessarie per la stipulazione di un Appalto Specifico;
 - b) il rifiuto espresso di sottoscrivere o eseguire un Appalto Specifico qualora non dipendente da motivate cause di forza maggiore ovvero connesse ad eventi imprevedibili o comunque non imputabili a condotte dell'Appaltatore ad eccezione delle normali condizioni di rischio operativo di natura imprenditoriale;
 - c) il mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 6 e all'articolo 8, paragrafo 8.b), nn. 3 e 4, del presente Accordo Quadro;
 - d) all'applicazione delle penali indicate al precedente articolo 13 del presente Accordo Quadro e nel Capitolato;
 - e) il verificarsi della fattispecie di cui all'articolo 108, co. 1, lett. c), del Codice dei Contratti.
6. Quando il Direttore dei Lavori o il Responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al R.U.P. una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Lo stesso formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al R.U.P. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.
7. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma precedente, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il Direttore dei Lavori o il Responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
8. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

dallo scioglimento del contratto.

9. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, con la comunicazione della determinazione di risoluzione del contratto all'appaltatore il R.U.P. indica contestualmente la data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori, e dispone, con preavviso di venti giorni, che il Direttore dei Lavori curi, in contraddittorio fra la D.L. e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera esistenti in cantiere e la relativa presa in consegna, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
10. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla Stazione Appaltante, l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Stazione Appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la Stazione Appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese.
11. Nel caso di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. I rapporti economici con l'appaltatore o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione Appaltante, nel seguente modo:
 - a) affidando ad altra impresa, ai sensi dell'articolo 110 del Codice dei Contratti o, in caso di indisponibilità di altra impresa, ponendo a base d'asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell'ordinamento vigente, l'importo lordo dei lavori di completamento e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'Appaltatore inadempiente medesimo;
 - b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:
 1. l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto della stessa risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

2. l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
 3. l'eventuale maggiore onere per la Stazione Appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
12. Salve le disposizioni di cui all'art. 48, commi da 17 a 19 del Codice dei Contratti, nel caso l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui agli art. 84, comma 4 o 91, commi 6 e 7 del D.Lgs. 159/2011 ricorre per un'impresa mandante o comunque diversa dall'impresa mandataria/capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 del predetto D.Lgs. 159/2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa o sostituita anteriormente alla stipulazione del contratto ovvero entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del Prefetto.
 13. Il contratto è altresì risolto per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.
 14. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'Appaltatore con assegnazione di un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 giorni, per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.
 15. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'articolo 28 del presente capitolato, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dalla DL per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.
 16. Sono dovuti dall'Appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione Appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'Appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

17. Nel caso di risoluzione si applica quanto previsto dall'art. 108, co. 9 del Codice dei Contratti.

CAPO 4 – CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 33 LAVORI A CORPO

1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto, nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo la regola dell'arte.
3. La contabilizzazione del lavoro a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate all'articolo 5 comma 1, di ciascuna delle quali è contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito ai sensi dell'articolo 14 comma 1 lettera b) del DM 7 Marzo 2018 n. 49. La contabilizzazione non tiene conto di eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall'offerta tecnica di cui all'articolo 1, co. 4 lettera d); tali lavorazioni non incidono sugli importi e sulle quote proporzionali utilizzate per la contabilizzazione di cui al citato articolo 14 del DM 49/2018.
4. L'Elenco Prezzi Unitari e il computo metrico estimativo dell'appalto specifico hanno validità solamente ai fini della redazione di eventuali varianti ai sensi dell'articolo 72 della Direttiva UE.
5. Gli oneri di sicurezza, come determinati, sono valutati sempre a misura anche per la parte a corpo. La liquidazione di tali oneri è subordinata all'assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione.
6. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci disaggregate di cui all'articolo 14 comma 1 lettera b) del DM 7 Marzo 2018 n. 49., per l'accertamento della regolare esecuzione delle

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori, previsti all'art. 5, comma 2 e 59 comma 12 del presente capitolato, e tali documenti non siano stati consegnati al Direttore dei Lavori. Tuttavia, il Direttore dei Lavori, in riferimento al precedente capoverso, sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell'aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalità e del grado di pregiudizio.

7. In ogni caso, l'importo delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione delle opere è comprensivo, oltre che di tutti gli oneri previsti dal presente capitolato speciale e negli altri documenti costituenti il contratto, delle seguenti prestazioni:
 - a) Per i materiali. Ogni spesa, nessuna esclusa, per forniture, confezioni, trasporti, cali, perdite, sprechi, imposte e tasse, ecc. e ogni prestazione occorrente per darli pronti all'impiego, a piè d'opera o in qualsiasi punto del lavoro.
 - b) Per gli operai ed i mezzi d'opera. Ogni spesa per prestazioni di utensili ed attrezzi, spese accessorie di ogni specie, trasporti, baracche per alloggi, ecc., nonché la spesa per l'illuminazione dei cantieri nel caso di lavoro notturno e le quote per assicurazioni sociali.
 - c) Per i noli. Ogni spesa per dare macchinari e mezzi di lavori a piè d'opera, pronti all'uso con gli accessori e quanto occorre al loro regolare funzionamento ed alla loro manutenzione (carburanti, lubrificanti, pezzi di ricambio, ecc.), nonché l'opera degli operatori e conducenti necessari al loro funzionamento, compresi anche gli oneri di trasporto, sia in andata che in ritorno, dal deposito dell'Appaltatore al luogo di impiego.
 - d) Per i lavori. Tutte le spese per i mezzi d'opera e per assicurazioni di ogni genere; tutte le forniture occorrenti; la lavorazione dei materiali e loro impiego secondo le specificazioni contenute nel Capitolato Speciale; le spese generali; le spese per eventuali occupazioni di suolo pubblico o privato, ecc.
8. Devono inoltre intendersi sempre compresi tutti gli oneri per l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico e la conseguente adozione di tutte le misure di sicurezza prescritte, la segnaletica, le opere di protezione ed in genere tutte le spese per opere provvisorie, nessuna esclusa; carichi, trasporti, scarichi e quanto occorre per dare i lavori compiuti a perfetta regola d'arte.

Art. 34 EVENTUALI LAVORI A MISURA

La contabilizzazione di eventuali lavori a misura introdotti è effettuata nel rispetto dei seguenti criteri:

1. La misurazione e la valutazione di eventuali lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nel presente capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.

3. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture dei lavori a misura è effettuata applicando ai prezzi contrattuali in elenco da applicare alle singole quantità eseguite il ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara.
5. La contabilizzazione non tiene conto di eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall'offerta tecnica dell'appaltatore in sede di gara, pertanto:
 - a) le lavorazioni sostitutive di lavorazioni previste nel progetto posto a base di gara sono contabilizzate utilizzando i prezzi unitari relativi alle lavorazioni sostituite, come desunti dall'elenco prezzi del progetto esecutivo fornito all'emissione dell'ODA;
 - b) le lavorazioni aggiuntive a lavorazioni previste nel progetto posto a base di gara sono contabilizzate senza l'applicazione di alcun prezzo unitario e non concorrono alla valutazione economica e alla liquidazione degli stati di avanzamento e della contabilità finale.
6. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci disaggregate di cui all'articolo 14 comma 1 lettera b) del DM 7 Marzo 2018 n. 49., per l'accertamento della regolare esecuzione delle quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori, previsti all'art. 5, comma 2 e 59 comma 12 del presente capitolato, e tali documenti non siano stati consegnati al Direttore dei Lavori. Tuttavia, il Direttore dei Lavori, in riferimento al precedente capoverso, sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell'aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalità e del grado di pregiudizio.
7. In ogni caso, l'importo delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione delle opere è comprensivo, oltre che di tutti gli oneri previsti dal presente Capitolato speciale e negli altri documenti costituenti il contratto, delle seguenti prestazioni:
 - a) Per i materiali. Ogni spesa, nessuna esclusa, per forniture, confezioni, trasporti, cali, perdite, sprechi, imposte e tasse, ecc. e ogni prestazione occorrente per darli pronti all'impiego, a piè d'opera o in qualsiasi punto del lavoro
 - b) Per gli operai ed i mezzi d'opera. Ogni spesa per prestazioni di utensili ed attrezzi, spese accessorie di ogni specie, trasporti, baracche per alloggi, ecc., nonché la spesa per l'illuminazione dei cantieri nel caso di lavoro notturno e le quote per assicurazioni sociali;

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

- c) Per i noli. Ogni spesa per dare macchinari e mezzi di lavori a piè d'opera, pronti all'uso con gli accessori e quanto occorre al loro regolare funzionamento ed alla loro manutenzione (carburanti, lubrificanti, pezzi di ricambio, ecc.), nonché l'opera degli operatori e conducenti necessari al loro funzionamento, compresi anche gli oneri di trasporto, sia in andata che in ritorno, dal deposito dell'Appaltatore al luogo di impiego;
 - d) Per i lavori. Tutte le spese per i mezzi d'opera e per assicurazioni di ogni genere; tutte le forniture occorrenti; la lavorazione dei materiali e loro impiego secondo le specificazioni contenute nel Capitolato Speciale; le spese generali; le spese per eventuali occupazioni di suolo pubblico o privato, ecc.
8. Devono inoltre intendersi sempre compresi tutti gli oneri per l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico e la conseguente adozione di tutte le misure di sicurezza prescritte, la segnaletica, le opere di protezione ed in genere tutte le spese per opere provvisorie, nessuna esclusa; carichi, trasporti, scarichi e quanto occorre per dare i lavori compiuti a perfetta regola d'arte.

Art. 35 EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA

1. La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia, previsti in contratto e/o introdotti in sede di variante è effettuata con le modalità previste dall'articolo 14 comma 3 del DM 7 Marzo 2018 n. 49, nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) per quanti riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati ai sensi dell'articolo 43;
 - b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e il costo del personale o della manodopera, secondo i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (se non già comprese nei prezzi vigenti) ed applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti.
2. Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati senza alcun ribasso, fermo restando che alle componenti stimate o contabilizzate in termini di manodopera, noli e trasporti, si applicano i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione incrementati delle percentuali per spese generali e utili nelle misure di cui al comma 3.
3. Ai fini di cui al comma 1, lettera b) e al comma 2, le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, sono determinate nella misura prevista dalle analisi dei prezzi integranti il progetto a base di gara o, in assenza di queste, nelle misure minime previste dall'articolo 32, comma 2, lettere b) e c), del Regolamento generale e nello specifico come indicate all'art. 2 comma 4 lettera a) e b) del presente Capitolato.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Art. 36 CONTABILITA' DEI LAVORI E VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIÙ D'OPERA

1. La contabilità dei lavori verrà tenuta secondo le norme previste dall'art. 111 del Codice dei Contratti e degli articoli 13, 14 e 15 del D.M. 49/2018.
2. I documenti amministrativi e contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto sono:
 - i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste;
 - il registro di contabilità;
 - gli stati di avanzamento dei lavori;
 - i certificati per il pagamento delle rate di acconto;
 - il conto finale e la relativa relazione.
3. Inoltre, è facoltà della D.L. integrare la documentazione di cui sopra con:
 - giornale dei lavori;
 - il sommario del registro di contabilità.
4. I libretti delle misure, il registro di contabilità e il conto finale saranno firmati dal Direttore dei Lavori e dall'appaltatore o da un suo rappresentante formalmente delegato.
5. Gli stati d'avanzamento dei lavori dovranno essere firmati dalla D.L. I certificati di pagamento e la relazione sul conto finale saranno firmati dal responsabile del procedimento.
6. La tenuta di tali documenti dovrà avvenire secondo le disposizioni vigenti all'atto dell'aggiudicazione dell'appalto.
7. L'Appaltatore dovrà predisporre gli elaborati grafici necessari alla redazione della contabilità ed alla predisposizione delle misure, a tale scopo è tenuto a fornire il personale tecnico richiesto dalla Direzione Lavori
8. Per la contabilizzazione si osservano le seguenti prescrizioni:
 - Lavori a corpo: La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni della descrizione del lavoro a corpo ed i contenuti degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo rimane fisso e invariabile; è esclusa qualsiasi richiesta di verifica delle quantità o dei prezzi da parte dei contraenti. Dei lavori a corpo è portata in contabilità la quota percentuale dell'aliquota relativa alla voce disaggregata della categoria, rilevabile dal contratto, che è stata eseguita.
 - Lavori a misura: Dei lavori appaltati a misura sono portate in contabilità le quantità che risulteranno effettivamente eseguite all'atto del loro accertamento, applicando alle stesse i prezzi unitari offerti.
 - Provviste: I manufatti il cui valore sia superiore alla spesa per la loro messa in opera, se riconosciuti

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ed accettati dal Direttore dei lavori, potranno essere inseriti in contabilità prima della loro messa in opera in misura non superiore al 50% del prezzo a piè d'opera del manufatto stesso; non saranno invece inseriti in contabilità i prezzi dei materiali provvisti a piè d'opera prima del loro impiego.

- Lavori imprevisti: Per lavori non descritti nell'elenco succitato è applicato il prezzo stabilito con le norme di cui all'art. 44 del presente capitolato speciale di appalto.
9. Non saranno tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente o non conformi al contratto, nonché quelli eseguiti in contraddizione agli ordini di servizio della Direzione Lavori, che tuttavia si riserva la facoltà di contabilizzare anche l'importo dei materiali a piè d'opera, in misura non superiore alla sua metà, ai sensi dell'art. 180, comma 5, del Regolamento.

CAP. 5 DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 37 ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

1. Con riferimento ad ogni Appalto Specifico, sarà riconosciuta all'Appaltatore a titolo di anticipazione, una somma pari al 20% (venti per cento):
 - a) dell'importo contrattuale relativo alla progettazione esecutiva attivata;
 - b) dell'importo contrattuale di Lavori e Servizi attivati.

L'anticipazione sui servizi di progettazione di cui alla lettera a) sarà erogata esclusivamente nella fase successiva all'attivazione dell'appalto specifico ed entro 15 (quindici) giorni decorrenti dalla data di "effettivo" inizio dell'attività di progettazione, mentre l'anticipazione sui lavori e servizi di cui alla lettera b) sarà erogata entro 15 (quindici) giorni dalla data di "effettivo" inizio dei lavori, accertate dal RUP. In caso di ritardata corresponsione dell'anticipazione in deroga all'art. 1282 del codice civile non sarà pagato alcun interesse corrispettivo.

2. L'Anticipazione:
 - a) sulla progettazione di cui al comma 1 lett. a) verrà recuperata integralmente nell'emissione del certificato di pagamento a saldo;
 - b) sull'importo dei lavori di cui al comma 1 lettera b) è compensata secondo il cronoprogramma della prestazione, mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, proporzionalmente all'importo di pagamento erogato sul totale del contratto. In ogni caso al completamento delle obbligazioni contrattuali previste dall'Appalto Specifico, l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.
3. Fermo restando quanto previsto ai sensi dell'articolo 35, co. 18, del Codice dei Contratti, l'erogazione delle anticipazioni è subordinata alla prestazione, da parte dell'Appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:
 - a) importo garantito almeno pari alle anticipazioni, maggiorato del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa;

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

- b) la garanzia relativa al comma 1 lettera a) può essere ridotta gradualmente in corso d'opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento, fino all'integrale compensazione;
 - c) la garanzia è prestata mediante presentazione di atto di cauzione o di fideiussione, o nelle forme dell'art. 93, comma 2, del Codice dei Contratti, da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia deve essere conforme alla relativa scheda di cui all'"Allegato B – Schede Tecniche" del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2018, n. 31 recante "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del Codice dei Contratti" in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo di cui all'"Allegato A – Schemi Tipo" allegato al predetto decreto.
- 4. L'appaltatore decade dall'anticipazione, con l'obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede secondo gli obblighi pattuiti e/o i tempi contrattuali, per ritardi a lui imputabili. In tale caso, sulle somme restituite, spettano alla Stazione Appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
 - 5. La Stazione appaltante procede all'escussione della fideiussione di cui al comma 3 in caso di insufficiente compensazione ai sensi del comma 2 o in caso di decadenza dell'anticipazione di cui al comma 4, salvo che l'appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.
 - 6. Al pagamento dell'anticipazione si applica la disciplina di cui all'articolo 41.

Art. 38 PAGAMENTI SERVIZI TECNICI

- 1. La Stazione Appaltante provvede al pagamento del corrispettivo contrattuale per i Servizi tecnici, secondo quanto previsto in ogni contratto relativo ai singoli Appalti Specifici.
- 2. I pagamenti di cui al co. 1 sono subordinati alla regolare approvazione delle singole fasi, e anche dopo la loro erogazione, restano subordinati al mancato verificarsi di errori od omissioni progettuali.
- 3. Se la progettazione è eseguita da progettisti dipendenti dell'Appaltatore o facenti parte del suo staff tecnico ai sensi dell'articolo 79, co. 7, del Regolamento, il pagamento dei corrispettivi di cui al co. 1 è effettuato a favore dell'Appaltatore, in tal caso trova applicazione la disciplina di cui all'articolo successivo. Sul corrispettivo della progettazione esecutiva non è prevista alcuna ritenuta di garanzia.
- 4. Se la progettazione è eseguita da progettisti non dipendenti dell'Appaltatore, comunque non facenti

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

parte del suo staff tecnico ai sensi dell'articolo 79, co. 7, del Regolamento, ma indicati o associati temporaneamente ai fini dell'esecuzione del contratto, il pagamento dei corrispettivi di cui al co. 1 è effettuato a favore dell'Appaltatore, purché questi presenti le fatture quietanziate da parte dei progettisti entro i successivi 15 giorni, pena la trattenuta del medesimo importo sul primo successivo pagamento utile a suo favore o riva sulla cauzione definitiva di cui al presente Capitolato.

5. Il pagamento di cui al co. 4 è effettuato previo il favorevole espletamento degli adempimenti di cui all'articolo *FORMALITÀ E ADEMPIMENTI AI QUALI SONO SUBORDINATI I PAGAMENTI*, ed è subordinato all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti.
6. Al fine di procedere con i pagamenti, l'accertamento della prestazione effettuata ai sensi dell'articolo 26 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali è effettuata dal DEC.
7. Il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'Appaltatore, dispone il pagamento, sul quale sono operate le ritenute per la compensazione dell'anticipazione.
8. La Stazione Appaltante provvede al pagamento, a favore dell'Appaltatore, entro i successivi 60 (sessanta) giorni successivi al ricevimento della fattura, a seguito dell'emissione dell'apposito mandato: si precisa che tale termine è stato considerato in ragione della particolare natura del contratto, come previsto dall'art. 113-bis del Codice dei Contratti Pubblici.
9. La corresponsione degli acconti è sospesa nei seguenti casi, previo riscontro documentale degli inadempimenti rilevati e contestazione scritta degli stessi:
 - per mancata attivazione della polizza professionale o RC, all'insorgenza di danni arrecati a beni mobili e immobili e/o a terzi;
 - per mancato adeguamento o insufficienza delle garanzie e coperture assicurative conseguenti a variante o dalla concessione di proroghe;
 - per mancata eliminazione delle conseguenze dannose o mancata esecuzione di prestazioni eventualmente disposte dal DEC.
10. L'Appaltatore ha facoltà di presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.

Art. 39 PAGAMENTI IN ACCONTO DEI LAVORI E SERVIZI

1. Le rate di acconto sull'importo per i lavori e dei servizi sono dovute al verificarsi contestuale delle seguenti condizioni:

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

- a. sia trascorso un termine non inferiore a 3 mesi dall'inizio dei lavori e dei servizi o dalla liquidazione della precedente rata di acconto;
 - b. l'importo dei lavori e dei servizi eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 24 e ss. del presente Capitolato e come risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento dei lavori di cui all'art. 14 comma 1 lettera c) e d) del DM 7 marzo 2018 n. 49, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per l'attuazione del PSC/POS, nonché al netto della ritenuta di cui al comma 2 e dell'importo delle rate di acconto precedenti, detratte le ritenute di legge e fatta salva l'applicazione delle eventuali penali, abbia raggiunto un valore non inferiore al **10% (dieci)** dell'importo netto del singolo Appalto Specifico.
2. L'appaltatore sarà tenuto, in occasione di ciascuno Stato di avanzamento lavori, a fornire al Direttore dei lavori tutti gli elementi utili a determinare le quote dei lavori del SAL eseguiti dai subappaltatori nell'ambito dei relativi contratti, le quali dovranno essere evidenziate in un apposito allegato che il Direttore dei lavori dovrà consegnare unitamente al SAL alla Stazione appaltante. Tale documento dovrà fare riferimento alle voci contabili del subcontratto autorizzato ed alla quota parte di oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta che l'appaltatore è tenuto a corrispondere al subappaltatore.
3. Ai sensi dell'articolo 30, comma 5, del Codice dei Contratti, a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento). Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione appaltante del certificato di collaudo, previo rilascio del DURC.

La somma ammessa al pagamento è costituita dall'importo progressivo determinato in ogni SAL:

- a. al netto del ribasso d'asta contrattuale applicato agli elementi di costo soggetti a ribasso;
 - b. incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza;
 - c. ai sensi dell'art. 30, comma 5 bis del Codice dei Contratti Dlgs 50/2016, a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento); le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo, previo rilascio del DURC.
 - d. al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti.
 - e. al netto del recupero dell'anticipazione ai sensi del comma 2 art. 29 del presente Capitolato.
4. Al verificarsi di una delle condizioni di cui al comma 1 entro xx giorni:
- a. il Direttore dei Lavori redige la contabilità e, previa verifica della regolarità contributiva da parte del RUP, emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'articolo 14 comma 1 lettera d) del DM 7 marzo 2018 n. 49, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto ...» con l'indicazione della data di chiusura;

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

- b. successivamente il Direttore dei Lavori trasmette lo stato di avanzamento dei lavori al RUP, il quale, non oltre sette giorni, emette il conseguente certificato di pagamento, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), che precede, con l'indicazione della data di emissione. Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell'anticipazione ai sensi dell'articolo 29, co. 2. Il RUP trasmette il certificato di pagamento alla Stazione Appaltante.
5. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il R.U.P. provvede a darne comunicazione per iscritto, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali ed assicurativi, compresa la cassa Edile, ove richiesto, e a richiedere il DURC.
6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 32, la Stazione Appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i 60 (sessanta) giorni successivi al ricevimento della fattura, a seguito dell'emissione dell'apposito mandato: si precisa che tale termine è stato considerato in ragione della particolare natura del contratto, come previsto dall'art. 113-bis del Codice dei Contratti Pubblici; la fattura fiscale deve essere corredata dagli estremi del Contratto (numero e data) e dello Stato di Avanzamento Lavori cui si riferiscono, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., il tutto ai sensi del successivo art. 32.
7. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1, solo ed esclusivamente nei seguenti casi:
 - a. Sospensione dei lavori al fine della redazione ed approvazione di una perizia di variante o di variante in aumento, di durata superiore a 45 (quarantacinque) giorni;
 - b. Sospensione dei lavori, a causa dell'abbassamento delle temperature nella stagione tardo autunnale e invernale, di durata superiore a 45 (quarantacinque) giorni che determina l'impossibilità di eseguire gli stessi a regola d'arte;
 - c. Sospensione dei lavori per un periodo di 45 (quarantacinque) giorni per altre cause non dipendenti dall'Appaltatore;
8. La corresponsione degli acconti è altresì sospesa nei seguenti casi, previo riscontro documentale degli inadempimenti rilevati e contestazione scritta degli stessi:
 - per mancata attivazione della polizza di RC all'insorgenza di danni arrecati alle opere preesistenti e/o a terzi;
 - per mancato adeguamento o insufficienza delle garanzie e coperture assicurative conseguenti a variante o dalla concessione di proroghe;
 - per mancata eliminazione delle conseguenze dannose o mancata effettuazione delle misure provvi-

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

sionali eventualmente disposte dal Direttore dei lavori;

- per mancato rispetto del sollecito del responsabile del procedimento all'effettuazione dell'aggiornamento del Programma dei lavori secondo l'andamento effettivo dei lavori in adempimento al disposto dall'articolo 22.
9. In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo dell'Appalto Specifico, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 10 % (dieci per cento) dell'importo dell'Appalto Specifico medesimo. L'importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell'articolo 31 del presente Capitolato. Per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.
10. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 32, il pagamento del corrispettivo per la progettazione esecutiva redatta dall'Appaltatore, sarà eseguito integralmente a saldo ad eccezione del pagamento dell'anticipazione qualora richiesta, e sarà corrisposto a valle dell'emissione dell'atto formale di validazione del RUP a seguito dell'esame dell'UTV secondo i termini previsti al precedente art. 16, e previa emissione di certificato di pagamento da parte del RUP, entro 60 gg dalla data di ricevimento di fattura da parte dell'Appaltatore, in occasione della rata di saldo sarà recuperata integralmente l'anticipazione qualora erogata; si precisa che tale termine è stato considerato in ragione della particolare natura del contratto, come previsto dall'art. 113-bis del Codice dei Contratti Pubblici.

Art. 40 PAGAMENTI A SALDO

1. In occasione della presentazione del conto finale dei lavori, la Stazione Appaltante procede alla verifica della congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva. Il conto finale dei lavori è redatto ai sensi dell'art.14 comma 1 lettera e) e comma 5 del DM 7 marzo 2018 n. 49 entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal Direttore dei Lavori e trasmesso al RUP; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al successivo comma 3 e alle condizioni di cui al successivi commi 4 e 5.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del RUP, entro il

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P., entro i successivi 60 (sessanta) giorni redige una propria Relazione Finale riservata, con la quale esprime il proprio parere motivato sulla fondatezza delle eventuali domande dell'appaltatore.

3. La rata di saldo è emessa con le medesime modalità, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 30, co. 3 del presente Capitolato, nulla ostando, è pagata entro 60 (sessanta) giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio previa presentazione di regolare fattura fiscale; si precisa che tale termine è stato considerato in ragione della particolare natura del contratto, come previsto dall'art. 113-bis del Codice dei Contratti Pubblici.
4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, co. 2, del codice civile.
5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 32, il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l'Appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, co. 6, del Codice dei Contratti, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:
 - a. un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato collaudo provvisorio e l'assunzione del carattere di definitività.
 - b. efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio.
 - c. la garanzia è prestata mediante presentazione di atto di cauzione o di fideiussione, o nelle forme dell'art. 93, comma 2, del Codice dei Contratti, da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia deve essere conforme alla relativa scheda di cui all'"Allegato B – Schede Tecniche" del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2018, n. 31 recante "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del Codice dei Contratti" in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo di cui all'"Allegato A – Schemi Tipo" allegato al predetto decreto.
6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il certificato di collaudo o di regolare esecuzione assuma carattere definitivo. Nell'arco di tale periodo l'appaltatore

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

paltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

7. L'Appaltatore e il Direttore dei Lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
8. Il pagamento della rata di saldo è altresì subordinato alla condizione che l'Appaltatore presenti la polizza indennitaria decennale di cui all'articolo 103, comma 8, del Codice dei Contratti e all'articolo 40, comma 12 del presente Capitolato Speciale.

Art. 41 FORMALITA' E ADEMPIMENTI AI QUALI SONO SUBORDINATI I PAGAMENTI

1. L'appaltatore, in ottemperanza a quanto previsto dal D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, dovrà produrre esclusivamente fatture elettroniche, utilizzando il Codice Univoco Ufficio comunicato dall'amministrazione, consultando per quanto di proprio interesse, il sito www.fatturapa.gov.it, inerente le modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica.
2. Ogni pagamento è subordinato alla presentazione alla Stazione Appaltante della pertinente fattura fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento (dopo l'adozione della fatturazione elettronica) ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55.
3. L'intestazione delle fatture sarà comunicata dalla SA/Committente e dovrà essere corredato dagli estremi del Contratto (titolo intervento, numero d'ordine e di acquisto e data), dovrà riportare, oltre alla modalità di pagamento, il codice IBAN, CIG, CUP e Fonte di finanziamento (solo nel caso di appalto finanziato mediante fondi afferenti a Programmi finanziati da fondi dell'Unione Europea)".
4. Nella fattura l'appaltatore, ai fini della contabilità economico patrimoniale, dovrà specificare la competenza temporale dei lavori eseguiti, ovvero il periodo (gg.mm.aa) di esecuzione (Stato di Avanzamento Lavori cui si riferiscono), nonché tutti gli elementi utili alla comprensione degli importi unitari e totali che hanno condotto all'importo fatturato (limitando il più possibile il ricorso a documenti collegati).
5. Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la fatturazione del corrispettivo deve corrispondere alle quote di lavoro indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, eventualmente modificate secondo le disposizioni dell'art. 10. La mancata corrispondenza tra la fatturazione e le quote di partecipazione al raggruppamento note all'amministrazione aggiudicatrice sospende il pagamento

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

6. In ottemperanza alla circolare dell'Agenzia delle Entrate principio di diritto n. 17 del 17 Dicembre 2018, in caso di affidamento delle opere ad una RTI, si specifica che la fatturazione da parte dei componenti del RTI e i connessi pagamenti della Stazione Appaltante debbano avvenire pro quota di partecipazione e di lavori eseguiti al suddetto raggruppamento temporaneo, poiché ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali, ai sensi anche dell'art. 48 comma 16 del Dlgs 50/2016.
7. Si precisa che la Stazione Appaltante è tenuta all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (cd. split payment) previsto dall'articolo 1, comma. 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8. Non si potrà procedere a nessun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura elettronica secondo le specifiche di cui sopra. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione da parte della Stazione Appaltante.
9. Ogni pagamento è altresì subordinato:
 - a) alla verifica della regolarità del documento fiscale (fattura) emesso dall'Appaltatore
 - b) all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore, del subappaltatore a norma dell'articolo 56 da parte del presente Capitolato. Ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dal DURC, anche in formato elettronico; la Stazione Appaltante provvederà, in occasione dell'emissione degli stati di avanzamento lavori, alla verifica, con riguardo alla manodopera impiegata dall'impresa nel cantiere interessato dai lavori, della regolarità contributiva, previdenziale ed assistenziale, ivi compreso l'avvenuto versamento dei contributi alle Casse Edili, tramite il Documento Unico di regolarità contributiva ovvero altro documento che comprovi l'avvenuto pagamento dei contributi agli enti previdenziali (INPS, INAIL e Cassa Edile ove dovuta). Qualora da tale verifica emergesse l'esistenza di irregolarità, nessuna somma sarà corrisposta all'impresa aggiudicataria o esecutrice fino a quando l'irregolarità riscontrata non sia stata eliminata;
 - c) agli adempimenti di cui all'articolo 60 e 61 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
 - d) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo articolo 71 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - e) all'accertamento da parte della Stazione Appaltante - ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/ 1973, introdotto dall'articolo 2, co. 9, della L. n. 286/2006 - che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al D.M. n. 40/2008. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio;

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

- f) alla ricezione da parte della Stazione Appaltante di idonea documentazione attestante il corretto adempimento da parte dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori degli obblighi previsti dalla legge in tema di regolarità fiscale, ed in particolare, l'avvenuto versamento all'erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell'imposta sul valore aggiunto, scaturenti dalle fatture emesse in riferimento alle prestazioni effettuate nell'ambito del presente appalto.
10. Ai sensi dell'art. 30, comma 6 del Codice dei Contratti, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, di cui all'art. 105, comma 18, ultimo periodo del Codice dei Contratti, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione Appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente dell'Appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, ai fini di cui all'articolo 56 del presente Capitolato.

Art. 42 RITARDI NEI PAGAMENTI

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'articolo 30 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione Appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'Appaltatore gli interessi di mora.
2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'Appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto al pagamento, sulle somme dovute decorrono gli interessi di mora.
3. Per il calcolo degli interessi moratori si prende a riferimento il Tasso B.C.E. di cui all'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 231/2002, maggiorato di 8 (otto) punti percentuali.
4. Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
5. In nessun caso sono dovuti interessi moratori allorché il pagamento sia stato sospeso per effetto di quanto previsto dal Regolamento e dal presente capitolato con particolare riferimento ai precedenti articoli 30 e 31.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

6. E' facoltà dell'Appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 15% dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione Appaltante non provveda tempestivamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'Appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione Appaltante, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora.
7. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 31, co. 3, del presente Capitolato per causa imputabile alla Stazione Appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
8. La disciplina del presente articolo si applica ai pagamenti in acconto che a saldo.

Art. 43 REVISIONE PREZZI E ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO

1. Per i lavori di cui al presente Capitolato, è ammessa la revisione dei prezzi, per ciascun appalto specifico, ai sensi dell'articolo 106, co. 1, lett. a), del Codice dei Contratti, in base all'articolo 29, co. 1, lett. a), del D.L. n. 4/2022.
2. Per i prezzi dei singoli materiali da costruzione, a cui si applica l'articolo 29 del D.L. n. 4/2022, è esclusa ogni forma di revisione. La revisione è applicabile unicamente alle forniture energetiche: in particolare, ove il relativo prezzo, per effetto di circostanze eccezionali, subisca, nel corso di ciascun anno solare di esecuzione dell'appalto specifico (di seguito, "**Anno di Riferimento**"), una variazione percentuale media, in aumento o in diminuzione, superiore al 25% (venticinque per cento) rispetto al prezzo contenuto nel progetto posto definitivo a base dell'affidamento dell'appalto specifico stesso, al netto del ribasso d'asta praticato in sede di offerta (di seguito, "**Soglia**"), per il successivo anno contrattuale solare si procederà alla conseguente rideterminazione del prezzo medesimo, in aumento o in diminuzione.

Le variazioni saranno valutate sulla base delle rilevazioni effettuate dagli enti regolatori di settore.

Sarà applicata la revisione del prezzo nella misura della differenza tra la variazione percentuale media dell'Anno di Riferimento e la Soglia.

La revisione non si applicherà alle prestazioni eseguite nel corso del primo anno solare, decorrente dall'avvio dell'esecuzione dell'appalto specifico.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Fermo quanto sopra, l'Anno di Riferimento, per le prestazioni eseguite nel corso del secondo anno solare contrattuale, è quello intercorrente tra l'avvio dell'esecuzione dell'appalto specifico e la conclusione del primo anno solare.

Per ciascun anno solare successivo al secondo, l'Anno di Riferimento è quello intercorrente tra il primo giorno successivo alla conclusione dell'anno solare precedente e la conclusione dello stesso.

Si procederà a revisione in aumento solo a seguito di un'apposita istanza da parte dell'Appaltatore.

Detta istanza, adeguatamente motivata, dovrà essere presentata, a pena di decadenza, entro e non oltre i 30 giorni successivi alla conclusione di ogni Anno di Riferimento. L'istanza avanzata tardivamente non sarà presa in considerazione.

La revisione si applicherà alle prestazioni che saranno eseguite nell'anno solare successivo all'Anno di Riferimento. L'istanza dell'Appaltatore dovrà essere accompagnata da idonea documentazione.

In ogni caso, la stazione appaltante, previa comunicazione all'Appaltatore, avvierà d'ufficio, entro e non oltre i 60 giorni successivi alla conclusione di ogni anno solare, il procedimento di verifica dei prezzi, a conclusione del quale, ove abbia rilevato una variazione in diminuzione degli stessi superiore alla Soglia, ne comunicherà all'Appaltatore la revisione, in funzione della variazione rilevata. La revisione si applicherà alle prestazioni che saranno eseguite nell'anno solare successivo all'Anno di Riferimento.

Sono in ogni caso escluse dalla revisione le prestazioni contabilizzate nel primo anno solare decorrente dall'avvio dell'esecuzione dell'appalto specifico.

3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, se, per cause non imputabili all'Appaltatore, la durata dei lavori si protrae fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2% (due per cento), all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.
4. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o l'applicazione dell'aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3, deve essere richiesta dall'Appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei prezzi di cui al comma 2 e all'applicazione dell'aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

5. In ogni caso, non si applica l'articolo 26 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, atteso che i prezzi regionali assunti come riferimento ai fini della determinazione del costo dei prodotti e delle lavorazioni sono stati aggiornati a seguito del 31 dicembre 2021.

Art. 44 ANTICIPAZIONE DEL PAGAMENTO DI TALUNI MATERIALI

1. Non è prevista l'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

Art. 45 CESSIONE DELL'ACCORDO QUADRO E CESSIONE DEI CREDITI

1. Ai sensi dell'articolo 105 del Codice dei Contratti, è vietata la cessione del contratto di Accordo Quadro sotto qualsiasi forma, ogni atto contrario è nullo di diritto. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore contraente degli obblighi di cui al presente comma, la Stazione Appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere di diritto il Contratto.
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 72 Direttiva UE e della L. 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata sia notificato alla Stazione Appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP. La cessione è efficace e opponibile alla Stazione Appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione stessa. La Stazione Appaltante non accetta cessioni di credito per gli importi di contratto relativi alle lavorazioni che l'appaltatore intende subappaltare. Il contratto di cessione, ancorché effettuato cumulativamente per più rapporti contrattuali, indica chiaramente gli estremi del contratto al quale la cessione si riferisce ed i singoli importi ceduti con riferimento ai relativi contratti e reca in ogni caso la clausola secondo cui la Stazione Appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione alla Stazione Appaltante.
3. Dall'atto di cessione dovrà desumersi l'entità del credito ceduto, il cessionario dello stesso, le modalità di pagamento ed i riferimenti bancari (codice IBAN) del cessionario medesimo. Il cessionario è tenuto a rispettare la normativa sulla tracciabilità di cui alla L.136/2010.
4. La Stazione Appaltante potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in forza del presente contratto di appalto.
5. In ogni caso, la cessione dei crediti dovrà avvenire secondo le modalità e le disposizioni normative

suindicate.

CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 46 GARANZIA PROVVISORIA

1. Ai sensi dell'articolo 93 comma 1, del Codice dei Contratti, agli offerenti è richiesta una "garanzia provvisoria" con le modalità e alle condizioni di cui alla documentazione di gara.

Art. 47 GARANZIA DEFINITIVA

Garanzia definitiva per la stipula dell'Accordo Quadro

L'Aggiudicatario dovrà costituire una garanzia definitiva, in favore di Giunta Regionale della Campania per l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dall'Accordo Quadro, compreso l'obbligo di stipulare i successivi eventuali OdA e Appalti Specifici, pari al 2% (due per cento) dell'importo dell'Accordo Quadro, applicando il ribasso percentuale, con validità fino alla stipulazione dell'ultimo Appalto Specifico.

Ai sensi dell'articolo 103, co. 1, del Codice dei Contratti, in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10% (dieci per cento) la garanzia da costituire sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento). Ove il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento).

La garanzia definitiva sarà svincolata progressivamente mano a mano che gli Appalti Specifici oggetto dell'Accordo Quadro, saranno da costui stipulati con la Stazione Appaltante. Lo svincolo sarà effettuato da Regione Campania in ragione dell'importo relativo al singolo Appalto Specifico di volta in volta stipulato con l'Aggiudicatario.

La predetta garanzia dovrà essere costituita sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, co. 2 e 3, del Codice dei Contratti, in favore di Giunta Regionale della Campania.

La garanzia dovrà essere conforme allo schema di polizza di cui all'"Allegato A – Schemi Tipo" del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31 recante "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, co. 9 e 104, co. 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50", assistita, in quanto parte integrante della stessa, della relativa scheda tecnica di cui all'"Allegato B – Schede tecniche" del citato Decreto ministeriale.

Garanzia definitiva per l'esecuzione degli Appalti Specifici

1. Al momento della stipula dell'Appalto Specifico l'Appaltatore dovrà produrre ai sensi dell'articolo

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

103 comma 1 del Codice dei Contratti una garanzia, denominata “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità di cui all’art. 93, comma 2 e 3 del Codice dei Contratti per un importo fissato del 10% (dieci per cento) dell’importo dell’Appalto Specifico e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La Stazione Appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice dei Contratti per la garanzia provvisoria.

2. La garanzia di cui al comma 1 a scelta dell'Appaltatore è prestata sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità di cui all’art. 93 commi 2 e 3 del Dlgs 50/2016 rilasciata da impresa bancaria o assicurativa che rispondano ai requisiti di solvibilità che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
3. La garanzia dovrà essere conforme allo schema di polizza di cui all’"Allegato A – Schemi Tipo" del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31 recante “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del Codice dei Contratti”, assistita, in quanto parte integrante della stessa, dalla relativa scheda tecnica di cui all’"Allegato B – Schede tecniche" del citato Decreto ministeriale.
4. La garanzia di cui al comma 1 ai sensi dell’art. 93 comma 3 del Codice dei Contratti Dlgs 50/2016, de-

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

5. La garanzia definitiva potrà esser utilizzata per le finalità stabilite dall'articolo 103, comma 2 del Codice dei Contratti. L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria. Costituisce inadempimento contrattuale rilevante, anche ai fini dello svincolo progressivo e sul saldo di cui al successivo comma 5, la mancanza della regolarità retributiva e contributiva dell'appaltatore e dei suoi subappaltatori desumibili dal DURC e/o da analoghe attestazioni rilasciate dagli istituti previdenziali.
6. Qualora la garanzia sia prestata con fideiussione con contratto formato e sottoscritto con modalità telematica, essa è sottoscritta digitalmente sia dal fideiussore che dall'appaltatore. Qualora il fideiussore rilasci copia del contratto con le modalità stabilite dal comma 2-bis dell'articolo 23 del codice dell'amministrazione digitale (d.lgs. 82/2005), sarà cura dell'appaltatore fornire, via PEC, il contratto munito di entrambe le firme digitali.
7. Ai sensi dell'art. 103 comma 5 del Codice dei Contratti Dlgs 50/2016 la garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
8. La garanzia per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
9. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 se, in corso d'opera, è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione Appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

10. Ai sensi dell'art. 103 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 la Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. La Stazione Appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
11. La Stazione Appaltante richiede al soggetto appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore. In caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.
12. Ai sensi dell'articolo 103 comma 10 del D. Lgs. 50/2016 in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
13. Ai sensi dell'articolo 103 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta, da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 48 RIDUZIONE DELLE GARANZIE

1. Ai sensi dell'articolo 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 l'importo della garanzia di cui agli articoli 34 e 35 e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della se-

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

rie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO14001. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Saranno applicate, altresì, le ulteriori ipotesi di riduzione delle garanzie, previste dall'articolo 93, co. 7, del Codice dei Contratti, al ricorrere dei presupposti sanciti dalla norma.

2. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate se il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato da tutte le imprese in raggruppamento.
3. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.
4. In caso di avvalimento del sistema di qualità, ai sensi dell'articolo 89 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento. L'impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito in relazione all'obbligo di cui all'articolo 63, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010.
5. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall'annotazione in calce all'attestazione SOA ai sensi dell'articolo 63, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010.
6. In deroga al quanto previsto dal precedente comma 5, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato:
 - d) In caso di operatore singolo: dalla certificazione rilasciata dall'organismo accreditato qualora l'impresa, in relazione allo specifico appalto, non sia tenuta al possesso dell'attestazione SOA in quanto assuntrice di lavori per i quali, in ragione dell'importo, sia sufficiente la classifica II.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

- e) in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato da separata certificazione di cui al comma 1 se l'impresa, in relazione allo specifico appalto e in ragione dell'importo dei lavori che dichiara di assumere, non è tenuta al possesso della certificazione del sistema di qualità, in quanto assuntrice di lavori per i quali è sufficiente l'attestazione SOA in classifica II.

Art. 49 OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'APPALTATORE E GESTIONE DEI SINISTRI

1. Ai sensi dell'articolo 103, co. 7, del Codice dei Contratti, l'Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione dell'Appalto Specifico e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell'articolo 25 del presente Capitolato, a produrre una polizza assicurativa che copra i danni subiti dall'Amministrazione a causa del danneggiamento, distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, eventualmente verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.
2. La polizza deve inoltre assicurare la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per infortunio e/o danni causati a persone e/o beni dell'appaltatore medesimo, della Stazione appaltante o di terzi (compresi dipendenti dell'appaltatore e/o subappaltatore e/o subfornitore ovvero della Stazione appaltante) nel corso dell'esecuzione dei lavori medesimi.
3. La polizza assicurativa è prestata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
4. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di collaudo provvisorio per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione Appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio/regolare esecuzione. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 5 e 6. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

mesi.

5. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:
 - a) prevedere una somma assicurata, così distinta:
 - partita 1) per le opere oggetto del contratto: 100% (centopercento) dell'importo dell'Appalto;
 - partita 2) per le opere preesistenti: 50% (centopercento) dell'importo dell'Appalto Specifico;
 - partita 3) per demolizioni e sgomberi: 10% (dieci per cento) dell'importo dell'Appalto Specifico.
 - b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'Appaltatore.
6. Ai sensi dell'articolo 103, co. 7, terzo periodo, del Codice dei Contratti, la garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T./R.C.O.) di cui al comma 2 deve essere stipulata per una somma massimale pari al 5% dell'importo dell'Appalto Specifico, nei limiti di cui all'articolo 103, co. 8, del Codice dei Contratti.
7. La polizza R.C.T./R.C.O. dovrà espressamente prevedere che tra i terzi assicurati devono essere ricompresi tutti i soggetti che a qualsiasi titolo e/o veste partecipino o presenzino ai lavori ed alle attività di cantiere indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Appaltatore e chiunque e a qualsiasi titolo si trovi all'interno del cantiere, tra i quali rientrano, in via meramente esemplificativa e non esaustiva:
 - la Direzione Lavori, gli amministratori, tutti i dirigenti, il personale dipendente, i preposti, il personale e i consulenti della Stazione Appaltante e chiunque, a qualsiasi titolo, intrattenga rapporti con i suddetti organi;
 - tutto il personale dipendente dall'Appaltatore, eccezion fatta per il personale soggetto all'obbligo di assicurazione, ai sensi del D.P.R. n. 1124/1965, per le lesioni corporali da questo subite in occasione di lavoro o di servizio;
 - i titolari ed i dipendenti di eventuali subappaltatori, di tutte le Ditte e/o Imprese che partecipino, anche occasionalmente, all'esecuzione dei lavori e ad attività di cantiere, nonché delle Ditte fornitrici;

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

- il personale dipendente delle ditte appaltatrici, il pubblico e chiunque intrattenga rapporti con la Stazione Appaltante.

8. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni in relazione sia all'assicurazione «Contractors All Risks» sia alla garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) non sono opponibili alla Stazione Appaltante.
9. Le garanzie di cui ai precedenti commi, prestate dall'Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.
10. Se l'Appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale, la garanzia assicurativa è prestata dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati
11. Prima dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio, l'Appaltatore si obbliga a presentare una polizza assicurativa indennitaria decennale postuma ai sensi dell'articolo 103, comma 8, del Codice dei Contratti, copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, con decorrenza dalla data emissione del certificato di provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato e cessazione alla scadenza del decimo anno dalla stessa data. La polizza deve contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorran consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell'opera. L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, per i lavori di cui al presente comma una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui alle lettere a) e b). Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004. Tale polizza deve prevedere:
 - a) la copertura dei danni derivanti dai rischi di rovina totale o parziale dell'opera, oppure dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, con un limite di indennizzo pari al 40% dell'importo lavori dell'appalto specifico;

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

- b) la copertura per la responsabilità civile verso terzi per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore al 5% dell'importo dell'Appalto Specifico, nei limiti di cui all'articolo 103, co. 8, del Codice dei Contratti.
- c) che gli importi di cui alla lettera a), siano rivalutati annualmente in base agli indici ISTAT o, se più favorevoli alla Stazione Appaltante, in base alla variazione del prezziario regionale relativi ai costi di costruzione.
12. All'assicurazione indennitaria decennale si applica la disciplina prevista per l'assicurazione di cui ai commi da 1 a 12.
13. Le polizze di cui ai precedenti commi devono essere estese oltre che all'ipotesi di colpa grave dell'Appaltatore anche al caso di colpa lieve dell'Appaltatore stesso, e devono portare la dichiarazione di vincolo a favore della Stazione Appaltante. L'Appaltatore è tenuto allo scrupoloso rispetto di tutte le condizioni espresse dalle polizze ed a provvedere tempestivamente a tutti gli adempimenti dalle medesime richiesti per conseguire l'operatività in ogni circostanza.
14. In caso di sinistro l'appaltatore dei lavori ha l'obbligo di provvedere al reintegro delle somme assicurate.
15. In caso di proroga o di aggiornamento della somma assicurata l'appaltatore dei lavori dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante l'aggiornamento corrispondente della polizza.
16. Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà, il direttore dei lavori compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose.
17. In ogni caso, restano a carico dell'appaltatore:
- a) tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;
 - b) l'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.
18. L'appaltatore non può pretendere indennizzi per danni alle opere o provviste se non in caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.
19. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'appaltatore ne fa denuncia al direttore dei lavori entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo.
20. Al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale può avere diritto l'Appaltatore, spetta al diretto-

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

re dei lavori redigere processo verbale alla presenza di quest'ultimo, accertando:

- a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- b) le cause dei danni, precisando l'eventuale caso fortuito o di forza maggiore;
- c) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l'ipotesi di erronea esecuzione del progetto da parte dell'appaltatore;
- d) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
- e) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

21. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

Art. 50 Assicurazione sulle attività di progettazione

1. Ai sensi dell'art. 24, comma 4, del Codice dei Contratti, l'affidatario dell'incarico di progettazione dovrà costituire una polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale.
2. L'Appaltatore è obbligato a presentare alla Stazione Appaltante, prima della stipula dell'Appalto Specifico, una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del "ramo responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile professionale (Articolo 9, comma 4 Legge 24 marzo 2012, n. 27) con specifico riferimento ai lavori progettati di cui all'art. 24, comma 4, del Codice dei Contratti.
3. La polizza di responsabilità civile professionale copre i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza. In particolare, tale polizza di responsabilità civile professionale, oltre ai rischi di cui all'articolo 106, co. 9 e 10 del Codice dei Contratti, dovrà coprire i rischi derivanti anche da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo che abbiano determinato a carico della Stazione Appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi derivanti da varianti in corso d'opera.
4. La polizza di responsabilità civile professionale deve prevedere una garanzia per un massimale non inferiore al 20% del valore delle opere da progettare così come desunto dal progetto esecutivo.
5. La polizza dovrà essere presentata alla Stazione Appaltante prima o contestualmente all'approvazione del progetto esecutivo e avrà efficacia dalla data di inizio dei lavori progettati sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione/certificato di collaudo.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

6. La mancata presentazione della Polizza esonera la Stazione Appaltante dal pagamento dei corrispettivi professionali.
7. In deroga a quanto stabilito dall'art. 1901 c.c., l'omesso o il ritardato pagamento dei premi e/o delle commissioni non può essere in nessun caso opposto alla Stazione Appaltante e non ha influenza sulla validità della garanzia prestata.
8. Ai sensi degli articoli 93 e 103, comma 10, del Codice dei Contratti in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie assicurative devono riguardare tutti i soggetti del raggruppamento medesimo e sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra gli stessi.
9. In ogni caso, la polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e tirocinanti.
10. La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 51 MODIFICHE CONTRATTUALI SUGLI APPALTI SPECIFICI

1. Nessuna variazione può essere introdotta dall'esecutore di propria iniziativa, per alcun motivo, in difetto di autorizzazione della Stazione Appaltante. Il mancato rispetto di tale divieto comporta a carico dell'esecutore la rimessa in pristino delle opere nella situazione originale; il medesimo sarà inoltre tenuto ad eseguire, a proprie spese, gli interventi di rimozione e ripristino che dovessero essergli ordinati dalla Stazione Appaltante ed a risarcire tutti i danni per tale ragione sofferti dalla Stazione Appaltante stessa, fermo che in nessun caso può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi, inoltre ai sensi dell'articolo 8 comma 3 del DM 7 marzo 2018 n. 49, sarà cura del DL fornire le indicazioni per la rimessa in pristino.
2. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto specifico quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'Appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a congruo dei lavori eseguiti in più o in meno. Ove necessario, in caso di variazioni in aumento, all'Appaltatore sarà accordato un termine suppletivo, commisurato al tempo necessario all'esecuzione dei lavori oggetto di variante.
3. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qual-

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

siasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte dell'Amministrazione Committente, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.

4. Qualunque reclamo o riserva che l'Appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
5. Non sono considerati varianti ai sensi del precedente comma 2 gli interventi disposti dal direttore dei lavori ai sensi dell'art. 8 comma 7 del DM 7 marzo 2018 n. 49, e comunicati preventivamente al RUP, per risolvere aspetti di dettaglio.
6. Il contratto potrà altresì essere modificato, senza necessità di una nuova procedura, a norma dell'art. 72, co. 1, lett. b) della Direttiva UE.
7. Ai sensi dell'art. 72 della Direttiva UE, le varianti previste dai commi 6 e 8 del presente articolo possono essere adottate purché l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore dell'appalto specifico. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica.
8. Sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione Appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 72, commi 1, lettera c), della Direttiva UE.
9. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l'adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 47, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e con i conseguenti adempimenti di cui all'articolo 48, nonché l'adeguamento dei piani operativi di cui all'articolo 49.
10. In caso di proposta di varianti in corso d'opera, il R.U.P. può chiedere apposita relazione al Direttore Lavori in corso d'opera.
11. La perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l'appaltatore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione.
12. La Stazione Appaltante potrà ordinare l'esecuzione delle prestazioni in misura inferiore o superiore, rispetto a quanto previsto nell'Appalto Specifico, nel limite del 20% dell'importo dell'appalto specifico stesso, alle condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione dell'Appalto Specifico e senza che nulla spetti all'Appaltatore a titolo di indenniz-

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

zo. Le eventuali prestazioni diverse o aggiuntive derivanti dall'offerta tecnica presentata dall'appaltatore s'intendono non incidenti sugli importi e sulle quote percentuali delle categorie di lavorazioni omogenee. Ai fini della determinazione del 20%, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dall'appalto specifico originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute nonché dell'ammontare per importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'appaltatore per transazioni e/o accordi bonari.

13. Se la variante supera il limite del 20% dell'importo dell'Appalto Specifico il R.U.P. né da comunicazione all'appaltatore che, nel termine di 10 giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei 45 giorni successivi dal ricevimento della dichiarazione la stazione appaltante deve comunicare all'appaltatore le proprie determinazioni. Qualora l'appaltatore non dia nessuna risposta al R.U.P. si intende manifestata la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto originario. Se la Stazione appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'appaltatore.
14. Ai sensi dell'art. 8, co. 4 del D.M. 49/2018, nel caso in cui la Stazione Appaltante disponga variazioni in diminuzione nel limite del 20% dell'importo dell'Appalto Specifico, deve comunicarlo all'appaltatore tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del 80% dell'importo contrattuale; in tal caso nulla spetta all'appaltatore a titolo di indennizzo.
15. Durante il corso dei lavori l'Appaltatore può proporre nei limiti di cui al comma 5, in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori, il direttore dei lavori ai sensi dell'Art. 8 comma 8 de DM 7 marzo 2018 n. 49, entro dieci giorni dalla proposta, trasmettere la stessa al RUP unitamente al proprio parere. Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. Le varianti migliorative, proposte nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 72 della Direttiva UE, non alterano in maniera sostanziale il progetto né le categorie di lavori. Tali variazioni devono essere approvate dal RUP, che ne può negare l'approvazione senza necessità di motivazione diversa dal rispetto rigoroso delle previsioni poste a base di gara. Il relativo risparmio di spesa costituisce economia per metà a favore della Stazione Appaltante e per metà a favore dell'Appaltatore.
16. Ai sensi dell'art. 8 comma 1 del DM 7 marzo 2018 n. 49, il Direttore dei lavori fornisce al RUP l'ausilio

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 72 della Direttiva UE. Con riferimento ai casi indicati dall'articolo 106, comma 1, lettera c), del D.Lgs 50/2016, il direttore dei lavori descrive la situazione di fatto ai fini dell'accertamento da parte del RUP della sua non imputabilità alla Stazione Appaltante, della sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e delle ragioni per cui si rende necessaria la variazione.

17. Ai sensi dell'art. 8 comma 2 del DM 7 marzo 2018 n. 49 Il direttore dei lavori propone al RUP le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione e relative perizie di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al RUP, nei casi e alle condizioni previste dall'articolo 72 della Direttiva UE. Il direttore dei lavori risponde delle conseguenze derivanti dall'aver ordinato o lasciato eseguire modifiche o addizioni al progetto, senza averne ottenuto regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti ad evitare danni gravi a persone o cose o a beni soggetti alla legislazione in materia di beni culturali e ambientali o comunque di proprietà delle stazioni appaltante.
18. Se le varianti comportano la sospensione dei lavori in applicazione di provvedimenti assunti dall'Autorità Giudiziaria sia ordinaria che amministrativa, anche in seguito alla segnalazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20.
19. Il direttore dei lavori può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole preventivamente al R.U.P..
20. Ai sensi dell'art. 72 co. 1 della Direttiva UE si ha modificazione soggettiva del contratto se l'appaltatore iniziale succede per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del presente codice. Sono comprese nelle ristrutturazioni societarie del Codice anche le cessioni e gli affitti d'Azienda o di ramo d'Azienda ed altre eventuali ulteriori e diverse vicende societarie legittime alla luce dell'ordinamento giuridico applicabile. Per la verifica della sussistenza dei suddetti presupposti è fatto obbligo all'appaltatore di comunicare preventivamente al R.U.P. le suddette modifiche, documentando il possesso dei requisiti di qualificazione necessari per l'esecuzione del presente appalto. In mancanza di tale comunicazione le modifiche non producono effetto nei confronti della Stazione Appaltante. A seguito della comunicazione ricevuta dall'appaltatore, la stazione appaltante procede entro i 60 giorni successivi alle verifiche in merito al possesso dei requisiti di qualificazione, mancando i quali può opporsi alle modifiche di cui al presente comma. Decorsi i 60 giorni senza che sia intervenuta opposizione, le modifiche di cui al presente comma producono i propri effetti nei confronti della Stazione Appaltante, fatto salvo quanto previsto

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

dall'art. 88, co. 4-bis e 92, co. 3 del D.lgs. 159/2011.

21. Ai sensi dell'art. 72, co. 1, lett. a), della Direttiva UE, la Stazione Appaltante, coerentemente con le finalità del Progetto esecutivo e senza alterare la natura generale dell'Accordo Quadro, tenuto conto della tipologia di intervento e realizzazione di infrastrutture e dell'alea intrinseca legata alle caratteristiche dei materiali e luoghi interessati, si riserva di:

- a) far eseguire all'Appaltatore maggiori scavi e conseguenti trattamenti e smaltimenti/recuperi in ragione di particolari evidenze/ritrovamenti ad oggi non rilevabili e/o al fine di raggiungere gli obiettivi di progetto a costi sostenibili;
- b) far eseguire all'Appaltatore analisi di laboratorio in ragione dell'eventuale aumento di volumetrie di materiali di cui al punto a) precedente;
- c) far eseguire all'Appaltatore eventuali ulteriori opere a fronte di prescrizioni che dovessero pervenire in fase di esecuzione dei lavori da parte degli enti di controllo preposti alla tutela del patrimonio culturale, dell'ambiente o della salute.

L'importo massimo per le modifiche di cui alle lettere precedenti è stimato per l'intero Accordo Quadro nella misura massima del 5%, come dettagliato nei quadri economici dei PFTE posti a base di gara, ed è pari complessivamente a

Lotto 1 € 15.599.417,99;

Lotto 2 € 6.894.186,38;

Lotto 3 € 3.482.609,48;

Tale valore è stato determinato in ragione della particolare tipologia di intervento e di realizzazione di infrastrutture e della natura statistica della conoscenza dello stato dei luoghi e delle caratteristiche dei materiali da trattare, delle caratteristiche dei luoghi interessati dall'intervento, da cui discende una fisiologica alea di incertezza nella definizione degli interventi eventualmente necessari.

Le modifiche introdotte ai sensi dell'art. 72 comma 1 lettera a) della Direttiva UE saranno valutate secondo la disciplina dei prezzi prevista all'art. 43 del presente capitolato speciale di appalto e sulle partite contabili fino a completa concorrenza della somma messa a disposizione; non si applica il limite del 20% in tema di equo indennizzo per tutta la durata delle opere, resta invece fisso il limite inferiore dei 4/5.

22. Qualora le modifiche richieste ai sensi dell'art. 72 comma 1 lettera a) della Direttiva UE, dovessero ri-

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

chiedere attività di progettazione integrativa, non ricompresa nelle opere già oggetto di progettazione esecutiva affidata, dette attività di progettazione saranno attivate dal RUP con atto formale, previa sottoscrizione di uno specifico atto integrativo all'appalto specifico. La determinazione del corrispettivo da riconoscere per la progettazione integrativa sarà determinata, sulla stima del valore delle opere aggiuntive, applicando a questa il calcolo di parcella professionale con le modalità e ai sensi del DM 17/06/2016, al calcolo così determinato sarà applicato il medesimo ribasso d'asta offerto dall'Appaltatore in sede di gara. Il corrispettivo non potrà essere rivisto in esito ad una variazione dell'importo dei lavori che dovesse verificarsi in corso di progettazione. I livelli di progettazione previsti potranno essere sia la redazione della progettazione definitiva per l'ottenimento delle autorizzazioni di legge da parte degli enti preposti che la progettazione esecutiva incluso Piano di Sicurezza e Coordinamento e Piano di Manutenzione, il tutto nel rispetto e in conformità alle procedure già previste nel presente capitolato applicabili alle attività di progettazione.

Art. 52 VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI

1. Ai sensi dell'articolo 72 della Direttiva UE, e nei limiti previsti, ferma restando la responsabilità dei progettisti, il contratto può essere modificato, anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura a norma della Direttiva UE. Al di fuori si procederà con la risoluzione del contratto ed il pagamento dei lavori eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, ed indice una nuova gara alla quale è invitato l'appaltatore originario.
2. I titolari dell'incarico di progettazione esecutiva sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione Appaltante; si considerano errore od omissione di progettazione la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.
3. Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 58, co. 3, 4, 5 e 6, in quanto compatibile.
4. Se gli errori o le omissioni nella progettazione esecutiva sono di lieve entità, la Stazione Appaltante, prima di procedere alla risoluzione del contratto, può chiedere all'Appaltatore di provvedere, a propria cura e proprie spese, alla nuova progettazione, indicandone i termini perentori.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Art. 53 PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi relativo al singolo Appalto Specifico.
2. Se tra i prezzi di cui all'elenco prezzi non sono previsti prezzi per i lavori in variante, ovvero per altro debbano essere eseguite categorie di lavori non previste in contratto o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo si procede alla formazione di nuovi prezzi, in contraddittorio tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore, mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e approvato dal RUP; i predetti nuovi prezzi sono desunti, in ordine di priorità:
 - a) dai prezziari di cui all'art. 4, oppure, se non reperibili,
 - b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni simili compresi nel contratto;
 - c) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.
3. Qualora dai calcoli effettuati ai sensi del comma 5 risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori sono approvati della Stazione Appaltante, su proposta del R.U.P. Se l'appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la Stazione Appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.
4. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i nuovi prezzi sono approvati dalla Stazione Appaltante su proposta del RUP, prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.
5. Per la valutazione delle variazioni trova applicazione la disciplina l'art. 8 comma 5 del DM 7 marzo 2018 n. 49.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 54 ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA

1. Ai sensi dell'articolo 90, co. 9, e dell'allegato XVII al D.Lgs. n. 81/2008, l'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di tale termine, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:
 - a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
 - b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
 - c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
 - d) i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC;
 - e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, co. 1, lett. a), e 28, co. 1, 1-bis, 2 e 3, del D.Lgs. n. 81/2008;
 - f) Se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'articolo 29, co. 5, primo periodo, del D.Lgs. n. 81/2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
 - g) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del D.Lgs. n. 81/2008.
 - h) nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all'articolo 31 del D.Lgs. n. 81/2008 e del proprio Medico competente di cui all'articolo 38 del D.Lgs. n. 81/2008
2. Entro 30 giorni dalla sottoscrizione di un appalto specifico relativo a lavori, l'Appaltatore deve trasmettere:
 - i) l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento, con le eventuali richieste di adeguamento;
 - j) il piano operativo di sicurezza di ciascun soggetto operante in cantiere, fatto salvo l'eventuale

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

differimento ai sensi del presente capitolato.

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:

- a) dall'Appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite questi, dai subappaltatori;
- b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 34, comma 1, lettere b) e c), del Codice dei Contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
- c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 37, comma 7, e 36, del Codice dei Contratti, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
- d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa mandataria, se l'Appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all'articolo 34, comma 1, lettera d), del Codice dei Contratti; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 è individuata nella mandataria, come risultante dell'atto di mandato;
- e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l'Appaltatore è un consorzio ordinario di cui all'articolo 34, commi 1, lettera e), del Codice dei Contratti; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
- f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 49, co. 3 del presente capitolato, l'Appaltatore comunica alla Stazione Appaltante gli opportuni atti di delega di cui all'articolo 16 del D. Lgs. n. 81 del 2008.

5. L'Appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Art. 55 NORME DI SICUREZZA GENERALI E SICUREZZA NEL CANTIERE

1. Anche ai sensi, ma non solo, dell'articolo 97, co. 1, del D.Lgs. n. 81/2008, l'Appaltatore è obbligato:
 - a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del D.Lgs. n. 81/ 2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
 - b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del D.Lgs. n. 81/2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
 - c) ca verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
 - d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
2. L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente regolamento locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al presente articolo.
3. L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L'Appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».
5. L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell'applicazione di quanto stabilito all'articolo 45, co. 1, 2 o 4, oppure agli articoli 47, 48, 49 e 50 del presente capitolato.
6. In caso d'urgenza, l'Appaltatore ha obbligo di prendere ogni misura, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare la sicurezza pubblica e/o l'incolumità dei lavoratori presenti, avvertendo nel contempo la Direzione Lavori ed il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.
7. In ogni caso l'appaltatore non avrà diritto a compensi aggiuntivi oltre ai prezzi di contratto, qualunque siano le condizioni effettive nelle quali debbano eseguirsi i lavori.
8. L'Appaltatore resta unico responsabile, sia civilmente che penalmente, dei danni e degli incidenti che

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

eventualmente fossero cagionati agli operatori e a terzi nel caso di non rispetto delle disposizioni sopra riportate.

9. L'Appaltatore e ogni impresa che parteciperà, sotto ogni forma, all'esecuzione dei lavori, si potranno avvalere del supporto tecnico gratuito dei Comitati Paritetici Territoriali (CPT) per la consulenza sui temi della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
10. Tutti i lavoratori dipendenti delle imprese operanti nel cantiere devono avere svolto la formazione d'ingresso in materia di sicurezza sul lavoro, così come contrattualmente prevista e attestata dagli Enti Bilaterali territoriali. La violazione di tale obbligo determina l'impossibilità per i lavoratori di accedere ed operare nel cantiere.

Art. 56 PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento posto a base di gara. Il piano di sicurezza e di coordinamento è predisposto ai sensi dell'articolo 100 del D.Lgs. n. 81/2008, in conformità all'allegato XV, punti 1 e 2, al citato D.Lgs. n. 81/2008, e d è corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all'articolo 2, del presente Capitolato.
2. L'obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'articolo 48 del presente capitolato.
3. Se prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito di autorizzazione al subappalto o di subentro di impresa ad altra impresa raggruppata estromessa ai sensi dell'articolo 37, commi 18 o 19 del Codice dei Contratti) si verifica la presenza di pluralità di imprese ai sensi del combinato disposto degli articoli 90, comma 5, e 92, comma 2, del Decreto n. 81 del 2008, la Stazione Appaltante nomina il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione il quale provvede tempestivamente a redigere:
 - a) l'aggiornamento del PSC;
 - b) il fascicolo informativo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), del Decreto n. 81 del 2008.
4. Il periodo necessario alla conclusione degli adempimenti di cui al comma 3, lettera a), costituisce automatico differimento dei termini di ultimazione di cui all'articolo 18 di cui al presente capitolato e nelle more degli stessi adempimenti:

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

- a) qualora i lavori non possano utilmente iniziare non decorre il termine per l'inizio dei lavori di cui all'articolo 17, del presente capitolato dandone atto nel verbale di consegna;
- b) qualora i lavori non possano utilmente proseguire si provvede sospensione e alla successiva ripresa dei lavori ai sensi degli articoli 19 e 20 del presente capitolato.

Art. 57. MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

1. L'Appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:
 - a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
 - b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. L'Appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'Appaltatore.
3. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'Appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronuncia:
 - a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; l'eventuale accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;
 - b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, diversamente si intendono rigettate.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e integrazioni comportano maggiori costi per l'Appaltatore, debitamente provati e documentati, e se la Stazione Appaltante riconosce tale maggiore onerosità, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 58 PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

1. L'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare alla DL o, se nominato, al

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo 89, co. 1, lett. h), del D.Lgs. n. 81/2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del D.Lgs. n. 81/2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. Se questo obbligo non viene rispettato l'ente appaltante diffida l'appaltatore a ottemperare entro un termine massimo di trenta giorni, trascorso inutilmente il quale non si procede alla stipula del contratto ovvero se già intervenuta si procede alla risoluzione, e si affidano i lavori oggetto dell'appalto all'impresa che segue in graduatoria. L'appaltatore ha l'obbligo di indicare, all'atto della consegna del piano operativo di sicurezza, il direttore tecnico del cantiere responsabile del rispetto del piano.

2. Il piano operativo di sicurezza deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla Stazione Appaltante, per il tramite dell'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori per i quali esso è redatto.
3. Ai sensi dell'art. 105, comma 17 del Codice dei Contratti D.lgs 50/2016, l'Appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all'articolo 46, co. 4, lett. e), sub. 2), del presente Capitolato, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall'articolo 45, co. 3 del presente capitolato. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese, tale obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio.
4. Ai sensi dell'articolo 96, co. 1-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato D.Lgs. n. 81/2008.
5. Il piano operativo di sicurezza, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall'allegato I al decreto interministeriale 9.

Art. 59 OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. n. 81/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

2. L'Appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione Appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe alla mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
4. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto secondo le modalità di cui all'articolo 7, co. 1 lett. f) del presente capitolato. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
5. Ai sensi dell'articolo 105, co. 14, ultimo periodo del Codice dei Contratti Dlg 50/2016, l'Appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 60 SUBAPPALTO E SUBCONTRATTI

1. Ai sensi dell'articolo 105, co. 1, del Codice dei Contratti, il subappalto è il contratto con il quale l'Appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.
2. Le prestazioni e/o lavorazioni oggetto del Contratto sono subappaltabili, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, co. 1, lettera d), nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 105, co. 1, del Codice dei Contratti, il quale stabilisce che: a) il Contratto non può essere ceduto; b) non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del Contratto; c) non può essere affidata

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

a terzi la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente; d) non può essere affidata a terzi la prevalente esecuzione del Contratto.

3. Ai sensi dell'articolo 105, co. 8, del Codice dei Contratti, l'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. Ai sensi dell'articolo 105, co. 8, del Codice dei Contratti, l'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c) art. 105 del Dlgs 50/2016, l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.
4. Ai sensi dell'articolo 105, co. 3, del Codice dei Contratti e per le finalità di cui al presente articolo, non si configurano come subappalto le seguenti attività:
 - a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;
 - b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;
 - c) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.
5. Gli oneri per la sicurezza concorrono a determinare l'importo delle opere da subappaltare e non sono ribassabili rispetto ai prezzi unitari di contratto. A tale riguardo, si rinvia a quanto previsto al successivo paragrafo 12, lett. b), del presente articolo.
6. Ai sensi dell'articolo 105, co. 4, del Codice dei Contratti, l'affidamento in subappalto o in cottimo di opere, lavori servizi e forniture compresi nel contratto è consentito, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, subordinata all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore e del DURC del subappaltatore, alle seguenti condizioni:
 - a) che il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'articolo 80;
 - b) che all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intenderà successivamente subappaltare nell'ambito di ciascun Appalto Specifico;
 - c) che l'Appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione Appaltante:

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

- a. ai sensi dell'articolo 105, co. 7, del Codice dei Contratti, di copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni; il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del presente Contratto, deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici, tra cui quanto segue:
- se al subappaltatore sono affidate parti degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell'allegato XV al D.Lgs. n. 81/2008, le relative specificazioni e quantificazioni economiche in coerenza con i costi di sicurezza previsti dal PSC;
 - l'inserimento delle clausole ai sensi dell'articolo 3, co. 1 e 9, della L. n. 136/2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
 - l'individuazione delle categorie, tra quelle previste nei documenti di gara con i relativi importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all'articolo 83 del Regolamento;
 - di subappalto non può essere inferiore a quello indicato in offerta per le medesime lavorazioni;
 - l'individuazione delle lavorazioni affidate, con i riferimenti alle lavorazioni previste dal contratto, distintamente per la parte a corpo e per la parte a misura, in modo da consentire alla D.L. e al R.U.P. la verifica del rispetto della condizione dei prezzi minimi;
 - l'importo del costo della manodopera (comprensivo degli oneri previdenziali) ai sensi dell'articolo 105, co. 14, del Codice dei Contratti;
- b. al momento del deposito del contratto di subappalto, della dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84 del Codice dei Contratti, pena rigetto dell'istanza, ai sensi dell'articolo 105, co. 7, del Codice dei Contratti;
- c. al momento del deposito del contratto di subappalto, di una dichiarazione da allegare al contratto medesimo circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del Codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo, ai sensi dell'articolo 105, co. 18, del Codice dei Contratti. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o con-

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

sorzio;

- d. prima dell'inizio dei lavori in subappalto, della documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, ai sensi dell'articolo 105, co. 9, del Codice dei Contratti;
 - e. prima dell'inizio dei lavori in subappalto, della copia del proprio piano operativo di sicurezza in coerenza con i piani di cui agli articoli 46, 47 e 48 del presente Capitolato, ai sensi dell'articolo 105, co. 9, del Codice dei Contratti;
- d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011; a tale scopo:
- 1) se l'importo del subappalto è superiore ad euro 150.000, la condizione è accertata mediante acquisizione dell'informazione antimafia di cui all'articolo 91, co. 1, lettera c), del citato D.Lgs. n. 159/2011 acquisita con le modalità di cui al successivo articolo 67, co. 2 o co. 3;
 - 2) il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, se per l'impresa subappaltatrice è accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, co. 4, o 91, co. 7, del citato D.Lgs. n. 159/2011;
- e) a pena di nullità, le clausole previste nei Protocolli di Vigilanza/Protocolli di legalità sopra richiamati.
- f) Il mancato rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente per l'autorizzazione al subappalto e per l'esecuzione dello stesso preclude l'autorizzazione al subappalto o ne comporta la revoca se è stata già emessa e può costituire motivo di risoluzione del contratto di appalto, secondo l'apprezzamento del R.U.P.
7. In caso di sub-contratti o sub-affidamenti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, devono essere comunicati al R.U.P. e al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione della Stazione appaltante prima dell'inizio della prestazione (ossia almeno il giorno feriale antecedente all'ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari) i seguenti elementi:
- a) il nome del sub-contraente;
 - b) l'importo del sub-contratto;
 - c) l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati;
 - d) eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

L'Appaltatore è, altresì, obbligato a comunicare alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

8. L'Appaltatore è, inoltre, tenuto a presentare alla Stazione Appaltante la seguente documentazione:
- dichiarazione del sub-contraente attestante la conformità delle macchine e delle attrezzature utilizzate, allegando per ciascuna di esse copia del libretto di circolazione e dell'assicurazione;
 - elenco del personale autorizzato ad accedere al cantiere;
 - dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
 - dichiarazione del sub-contraente, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità previsti dall'art. 3 del D.Lgs.136/2010.
9. Ai sensi dell'articolo 105, co. 18, del Codice dei Contratti, il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione Appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore, nei termini che seguono:
- a) l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto;
 - b) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.
10. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
- a) ai sensi dell'articolo 105, co. 14, del Codice dei Contratti, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente Contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito l'Appaltatore, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'Appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale dell'Appaltatore;
 - b) ai sensi del medesimo articolo 105, co. 14, del Codice dei Contratti, l'Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il su-

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

bappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

- c) ai sensi dell'articolo 105, co. 15, del Codice dei Contratti, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi.

11. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili, ai sensi dell'articolo 105, co. 20, del Codice dei Contratti.

12. Ai fini dell'esecuzione di lavorazioni in subappalto, è consentita, in deroga all'articolo 48, co. 9, primo periodo, del Codice dei Contratti, la costituzione di associazione in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto, ai sensi dell'articolo 105, co. 20, del Codice dei Contratti. In tal caso, unitamente alla richiesta di autorizzazione al subappalto, deve essere prodotto anche il mandato collettivo speciale con rappresentanza, relativo all'associazione subaffidataria, conferito all'Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti, nella forma di scrittura privata autenticata (o copia autenticata di esso) dal cui testo risulti espressamente:

- che le imprese che assumono il subappalto si sono costituite in raggruppamento temporaneo tra loro;
- che detto raggruppamento temporaneo fra imprese persegue il fine di eseguire lavori in subappalto, con espressa indicazione dell'appalto principale nonché dei lavori affidati in subappalto;
- che l'esecuzione del subappalto determina la responsabilità solidale di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento stesso nei confronti dell'appaltatore oppure, se presentata da imprese costituite in raggruppamento temporaneo di tipo "verticale" o ai sensi dell'art. 92, comma 5 del REGOLAMENTO, determina, nei confronti dell'appaltatore, la responsabilità dell'Impresa capogruppo per la parte di opera dalla stessa assunta e la responsabilità dell'Impresa capogruppo e delle Imprese mandanti per le parti di opera da queste ultime assunte;
- che il mandato stesso è gratuito ed irrevocabile e che la sua revoca per giusta causa non ha effetti nei confronti della Stazione Appaltante;
- che all'Impresa capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle Imprese mandanti nei confronti della Stazione Appaltante in relazione al subappalto, anche dopo il collaudo (o certificato di regolare esecuzione) dei lavori principali fino all'estinzione di ogni rapporto;
- la quota di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

13. Ai sensi dell'articolo 105, co. 19, del Codice dei Contratti, i lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto; pertanto, il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.
14. Se l'Appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall'articolo 30 del D.Lgs. n. 276/2003 (distacco di manodopera) dovrà trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:
 - a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
 - b) di volersi avvalere dell'istituto del distacco per l'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
 - c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.
15. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti. La Stazione Appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l'autorizzazione al distacco se in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra.
16. La Stazione Appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010.
17. Ai sensi dell'articolo 105, co. 9, del Codice dei Contratti, l'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Come precisato al precedente paragrafo 7, lett. d), del presente articolo, l'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza di cui al Dlgs 81/08. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappal-

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

to, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

18. Ai sensi dell'articolo 105, co. 10, del Codice dei Contratti, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, co. 5 e 6, del Codice dei Contratti.
19. Ai sensi dell'articolo 105, co. 11, del Codice dei Contratti, nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il responsabile del procedimento inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
20. Ai sensi dell'articolo 105, co. 13, del Codice dei Contratti, la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
 - a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
 - b) in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore;
 - c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
21. Ai sensi dell'articolo 105, co. 16, del Codice dei Contratti, al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori edili è verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili è verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato.
22. Ai sensi dell'articolo 105, co. 17, del Codice dei Contratti, i piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano da questi presentato. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
23. Ai sensi dell'articolo 105, co. 22, del Codice dei Contratti, la Stazione appaltante rilascia i certificati ne-

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

cessari per la partecipazione e la qualificazione di cui all'articolo 83, co. 1, e all'articolo 84, co. 4, lett. b), all'Appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono richiedere i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto realmente eseguite.

24. In relazione al servizio tecnico di progettazione oggetto della presente procedura, si precisa che, ai sensi dell'articolo 31, co. 8, del Codice dei Contratti, l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali, con esclusione delle relazioni geologiche.
25. Ai sensi dell'articolo 105, co. 12, del Codice dei Contratti, l'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti.
26. Il subappaltatore è, tenuto espressamente a vincolarsi ai principi e agli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, trovando, in particolare, applicazione anche per il subappaltatore stesso:
- i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108.
27. Il subappaltatore concorre al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile.
- le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui al D.M. 11 gennaio 2017 emanato dal Ministero della Transizione Ecologica;
 - [eventuale, se l'operatore economico occupa un numero di dipendenti superiore a 50 (cinquanta)], l'obbligo di cui all'articolo 47, co. 2, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108. A tal fine, il subappaltatore, al momento del deposito del contratto di subappalto, qualora occupi oltre 50 (cinquanta) dipendenti e sia tenuto (ogni due anni) alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (di seguito, "Codice delle Pari Opportunità"), dovrà produrre copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46 del richiamato Codice delle Pari Opportunità.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Art. 61 RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO.

1. La DL e il RUP, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del D.Lgs. n. 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
2. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della L. 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal D.L. 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla L. 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
3. L'appaltatore deve comunicare alla Compagnia assicurativa presso la quale è stata stipulata la polizza C.A.R., ai fini della validità della copertura assicurativa, la presenza di subappaltatori in cantiere, prima che questi diano inizio alle lavorazioni subappaltate. L'appaltatore è tenuto a dare notizia di tale comunicazione alla Stazione Appaltante.
4. L'affidatario dovrà curare e garantire il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il Direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
5. Ai subappaltatori, ai sub-affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto, si applica il successivo articolo 55, in materia di tessera di riconoscimento.
6. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al RUP e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, con tempistiche sufficienti a consentire adempimenti amministrativi minimi (verifiche in materia di antimafia, denuncia di nuovo lavoro, acquisizione DURC, notifica preliminare, approvazione del POS, ecc.) nonché per le finalità di cui ai Protocolli di Legalità qualora applicato. L'Appaltatore deve comunicare il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto e l'oggetto del lavoro affidato. L'Appaltatore è, inoltre, tenuto a presentare all'Amministrazione Committeente la seguente documentazione:

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

- dichiarazione del subaffidatario attestante la conformità delle macchine e delle attrezzature utilizzate, allegando per ciascuna di esse copia del libretto di circolazione e dell'assicurazione;
- elenco del personale autorizzato ad accedere al cantiere;
- dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
- dichiarazione del subaffidatario, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità previsti dall'art. 3 del D.Lgs. 136/2010.

7. L'Appaltatore è, altresì, obbligato a comunicare alla Stazione Appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

8. Ai sensi dell'art. 7 comma 1 del DM 7 marzo 2018 n. 49, con riferimento ai lavori affidati in subappalto, il direttore dei lavori, con l'ausilio dei direttori operativi e degli ispettori di cantiere, ove nominati, svolge le seguenti funzioni:

- a) verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla Stazione Appaltante ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del codice;
- b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
- c) registra le contestazioni dell'esecutore sulla regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'esecutore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;
- d) provvede, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al RUP dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, delle disposizioni di cui all'articolo 105 del codice.

Art. 62 PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

- 1. La Stazione Appaltante salvo quanto previsto nel seguito non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti, in relazione alle somme ad essi dovute per le prestazioni effettuate.
- 2. L'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti. La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori o allo stato di avanzamento forniture.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

3. In deroga a quanto previsto ai periodi precedenti al primo periodo, in virtù della previsione di cui all'articolo 105, co. 13, del Codice dei Contratti, quando il subappaltatore o il subcontraente è una micro, piccola o media impresa, ovvero in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore, ovvero su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente, la Stazione Appaltante provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore e al cottimista l'importo dei lavori da loro eseguiti; in questo caso l'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione Appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.
4. Ai sensi dell'articolo 105 comma 9 del Codice dei Contratti, i pagamenti al subappaltatore sono subordinati:
 - a) all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore e del subappaltatore;
 - b) all'acquisizione delle dichiarazioni di cui all'articolo 51, relative al subappaltatore;
 - c) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti ai sensi dell'art. 80 del presente CSA;
 - d) alle prescrizioni di cui agli articoli 65, co. 2 e 66, co. 4 e 5 del presente capitolato.
5. Se l'Appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 2 e non sono verificate le condizioni di cui al comma 3, la Stazione Appaltante sospende l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'Appaltatore non adempie a quanto previsto.
6. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente:
 - a) l'importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore ai sensi dell'articolo 51, co. 12, lettera b) ;
 - b) l'individuazione delle categorie, tra quelle di cui all'allegato «A» al Regolamento, al fine della verifica della compatibilità con le lavorazioni autorizzate di cui all'articolo 46, co. 8, lett. c), numero 1, terzo trattino, e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all'allegato «B» al predetto Regolamento.
7. L'appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

8. L'appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla Stazione Appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 17 dell'art. 105 del Codice dei Contratti.
9. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il Documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6 del Codice dei Contratti. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il R.U.P. inoltrerà le richieste e delle contestazioni alla Direzione Provinciale del Lavoro per i necessari accertamenti.
10. Ai sensi dell'articolo 17, ult. co., del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall'articolo 35, co. 5, della L. 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 2, devono essere assolti dall'Appaltatore principale.
11. Ai sensi dell'articolo 1271, co. secondo e terzo, del Codice civile, in quanto applicabili, tra la Stazione Appaltante e l'aggiudicatario, con la stipula del contratto, è automaticamente assunto e concordato il patto secondo il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori è comunque e in ogni caso subordinato:
 - a) all'emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti e contabilizzati previsto dal Capitolato;
 - b) all'assenza di contestazioni o rilievi da parte della DL, del RUP o del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e formalmente comunicate all'Appaltatore e al subappaltatore, relativi a lavorazioni eseguite dallo stesso subappaltatore;
 - c) alla condizione che l'importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda l'importo dello Stato di avanzamento di cui alla lettera) e, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non ecceda l'importo del contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione Appaltante;
 - d) all'allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, è stata previamente comunicata all'Appaltatore.
12. La Stazione Appaltante può opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall'assenza di una o più d'una delle condizioni di cui al comma 4, nonché l'esistenza di contenzioso

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

formale dal quale risulti che il credito del subappaltatore non è assistito da certezza ed esigibilità, anche con riferimento all'articolo 1262, co. 1, del Codice civile.

CAPO 10 – CONTROVERSIE, MANO D'OPERA, ESECUZIONE DI UFFICIO

Art. 63 ECCEZIONI E RISERVE DELL'ESECUTORE SUL REGISTRO DI CONTABILITÀ E ACCORDO BONARIO

1. Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.
2. Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.
Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.
3. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni.
Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.
4. Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
5. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione,
6. il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di prestazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie».
7. L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospen

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

dere o ritardare il regolare sviluppo dell'esecuzione dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

8. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente

confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

9. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute.

10. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto».

1. Ai sensi dell'articolo 205, commi 1 e 2, del Codice dei Contratti Dlgs 50/2016, se, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura compresa fra il 5% (cinque per cento) e il 15% (quindici per cento) di quest'ultimo, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 a 6 del medesimo articolo. Il RUP deve valutare immediatamente l'ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 72 della Direttiva UE, il tutto anche ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Il RUP rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 26 del Codice dei Contratti.
2. Il direttore dei lavori dà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.
3. Il R.U.P., entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il R.U.P. e l'Appaltatore scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa, entro 15 (quindici) giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso. La proposta è formulata dall'esperto entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata dal RUP entro 90 (novanta) giorni

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

dalla comunicazione di cui al comma 2.

4. L'esperto, se nominato, oppure il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con l'Appaltatore, effettuano eventuali audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della Stazione Appaltante e all'impresa. Se la proposta è accettata dalle parti, entro 45 (quarantacinque) giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della Stazione Appaltante. In caso di rigetto della proposta da parte dell'Appaltatore oppure di inutile decorso del predetto termine di 45 (quarantacinque) giorni si procede ai sensi del successivo articolo 55.
5. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori purché con il limite complessivo del 15% (quindici per cento). La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'approvazione del certificato di cui all'articolo 60 del presente Capitolato Speciale.
6. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dall'Amministrazione Committente, oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
7. Ai sensi dell'articolo 208 del D.Lgs. 50/2016, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta a pena di nullità, nel rispetto del Codice civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi.
8. Ai sensi dell'art. 208 comma 2 del Dlgs 50/2016, se l'importo differenziale della transazione eccede la somma di 200.000,00 euro, è necessario acquisire il parere dell'avvocatura che difende l'Amministrazione Committente o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il RUP, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto Appaltatore, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto Appaltatore, previa audizione del medesimo.
9. La procedura di cui al comma 7 può essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

10. Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall'Amministrazione Committente.

Art. 64 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del precedente art. 63 o le controversie non trovino soluzione nell'ambito del Collegio consultivo di cui all'art. 6 della legge n. 120 del 11 settembre 2020 qualora nominato e l'Appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro di Napoli.
2. È esclusa la competenza arbitrale.
3. La decisione dell'Autorità giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.
4. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.
5. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.

Art. 65 CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

1. L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
 - a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, ai lavoratori dipendenti impiegati a qualunque titolo nel cantiere, nella realizzazione di opere edili ed affini, si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore edilizia stipulato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (nonché la derivante e conseguente contrattazione di livello provinciale, regionale e/o territoriale), salvo casi di comprovata attività non riconducibile al settore delle costruzioni;
 - b) i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - c) è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante;

- d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. Ai sensi dell'articolo 105 comma 10 e 11 e dell'art. 30 comma 5 e 6 del Codice dei Contratti Dlgs 50/2016, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o dei subappaltatori, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.
3. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all'Appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della L. n. 112/2008 convertito con legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'Appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
4. Ai sensi dell'art. 36-bis, commi 3, 4 e 5, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, e ai sensi degli articoli 18, co. 1, lett. u), 20, co. 3 e 26, co. 8, del D.Lgs. n. 81/2008 nonché dell'articolo 5, co. 1, primo periodo, della L. n. 136/2010, l'Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provve-

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

dere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.

6. I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo predetto mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini dell'annotazione, nel computo delle unità lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui comma 5.
7. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del D. Lgs. 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 66 DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA E DI CONGRUITA' DELL'INCIDENZA DELLA MANO D'OPERA

1. La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'Appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di cui al successivo articolo 70, sono subordinate all'acquisizione del DURC (Documento Unico di Regolarità contributiva).
2. Il DURC è acquisito d'ufficio dall'Amministrazione Committente. Qualora la Stazione Appaltante per qualunque ragione non sia abilitata all'accertamento d'ufficio della regolarità del DURC oppure il servizio per qualunque motivo inaccessibile per via telematica, il DURC è richiesto e presentato alla Stazione Appaltante dall'Appaltatore e, tramite esso, dai subappaltatori, tempestivamente e con data non anteriore a 120 (centoventi) giorni dall'adempimento di cui al co. 1.
3. Ai sensi dell'articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC è richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di regolare esecuzione. Per il pagamento del saldo finale è in ogni caso necessaria l'acquisizione di un nuovo DURC.
4. Ai sensi dell'articolo art. 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Stazione Appaltante:

- a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC;
 - b) trattiene un importo corrispondente all'inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e sulla rata di saldo di cui agli articoli 30 e 31 del presente Capitolato Speciale;
 - c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la Cassa edile, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell'Appaltatore e dei subappaltatori;
 - d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli articoli 30 e 31 del presente Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilità residua.
5. Nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, l'Amministrazione Committente contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste l'Amministrazione Committente pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.
6. Ai sensi dell'art. 8 comma 10 bis della legge n. 120 del 11 settembre 2020 alla richiesta è aggiunta la produzione del documento di congruità dell'incidenza della mano d'opera relativa all'intervento, prodotto secondo le modalità indicate dal DM del Ministero del lavoro n. 143 del 25 Giugno 2021.

CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 67 ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE

1. Per ciascun Appalto Specifico, a fronte della comunicazione scritta dell'appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori, il Direttore dei Lavori effettuati i necessari accertamenti in contraddittorio, elabora tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al R.U.P., che ne rilascia copia conforme all'appaltatore; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il Direttore dei Lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. Ai sensi dell'art. 102, co. 9 del Codice dei Contratti, entro lo stesso termine è redatto l'aggiornamento del piano di manutenzione e una relazione tecnico-scientifica con l'esplicitazione dei risultati culturali e scientifici raggiunti.
3. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'Appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dalla DL, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione Appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'articolo 17, in

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

4. Ai commi 1 e 2 si applica quanto previsto dall'articolo 12 co. 1, del DM 7 marzo 2018 n. 49 e in merito all'assegnazione di un termine perentorio per il completamento di lavorazioni di piccola entità si assegna un termine di sessanta giorni per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.
5. In ogni caso, alla data di scadenza prevista dall'Appalto Specifico, il Direttore dei Lavori redige in contraddittorio con l'appaltatore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini dell'applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione.
6. La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato dalla Direzione Lavori ai sensi dei commi precedenti.
7. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del certificato di collaudo provvisorio da parte della Stazione Appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dall'art. 60 dal presente Capitolato.
8. Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, l'approvazione del certificato di collaudo la manutenzione delle stesse resta a carico dell'Appaltatore, seguendo le eventuali prescrizioni fissate dal Committente, restando a suo carico ogni responsabilità sia civile che penale.
9. Per il periodo intercorrente tra l'esecuzione e l'approvazione del certificato di collaudo e salve le maggiori responsabilità sancite all'art. 1669 del Codice civile, l'Appaltatore è garante delle opere e delle forniture eseguite, restando a suo esclusivo carico le riparazioni, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari.
10. L'Appaltatore deve eseguire la manutenzione delle opere con tempestività e cautela, provvedendo, di volta in volta, alle riparazioni necessarie, senza che occorran particolari inviti da parte della Direzione Lavori. Nel caso in cui l'Appaltatore non provveda nei termini prescritti dalla Direzione Lavori con invito scritto, si procederà d'ufficio e la spesa, maggiorata del 10% per spese generali, sarà addebitata all'Appaltatore stesso.
11. Gli ammaloramenti o i dissesti delle opere oggetto dell'appalto, che si verificassero per fatto estraneo

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

all'Appaltatore, nel periodo compreso tra l'ultimazione dei lavori e la redazione del collaudo, devono essere notificati alla Stazione Appaltante entro 5 (cinque) giorni dalla data dell'evento. L'Appaltatore è comunque tenuto a provvedere tempestivamente alle riparazioni ed i relativi lavori verranno contabilizzati applicando i Prezzi di Elenco.

12. Non può ritenersi verificata l'ultimazione dei lavori se l'Appaltatore non ha consegnato alla DL le certificazioni e i collaudi tecnici specifici, dovuti da esso stesso o dai suoi fornitori o installatori. La Direzione Lavori non può redigere il certificato di ultimazione e, se redatto, questo non è efficace e non decorrono i termini di cui al comma 1, né i termini per il pagamento della rata di saldo di cui all'articolo 31. La predetta riserva riguarda i seguenti manufatti e impianti:

- a) impianto di trattamento/bonifica dei terreni/materiali di riporto
- b) impianti elettrici di cantiere
- c) impianti idrici a servizio degli interventi di bonifica
- d) le eventuali ulteriori fattispecie previste dall'art. 1 co. 2) del DM 37/08 per quanto applicabili al caso di specie.

Art. 68 TERMINI PER IL COLLAUDO FINALE

- 1. Per ciascun Appalto Specifico, ai sensi dell'articolo 102 comma 3 del Codice dei Contratti il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine di 6 (sei) mesi dall'ultimazione dei lavori accertata dal certificato del Direttore dei Lavori.
- 2. Il certificato di Collaudo ha carattere provvisorio, esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi, dalla scadenza del medesimo termine.
- 3. Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 233 del Regolamento per quanto compatibili.
- 4. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto. A cura e spese dell'appaltatore sono messi a disposizione della Direzione dei Lavori o dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo. Rimane a cura e carico dell'appaltatore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. Nel caso in cui l'appaltatore non ottemperi a siffatti obblighi, la Direzione dei Lavori o l'organo di collaudo dispone che sia provveduto d'ufficio, in danno all'appaltatore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'appaltatore.

5. Nel caso di difetti o mancanze riscontrate nei lavori all'atto della visita di collaudo, l'appaltatore è tenuto ad eseguire i lavori di riparazione o di completamento ad esso prescritti dal collaudatore nei termini stabiliti dal medesimo. Il certificato di collaudo o di regolare esecuzione non potrà essere rilasciato prima che l'appaltatore abbia accuratamente riparato, sostituito o completato quanto indicato dal collaudatore. Il periodo necessario alla predetta operazione non potrà essere considerato ai fini del calcolo di eventuali interessi per il ritardato pagamento. Sono ad esclusivo carico dell'appaltatore le spese di visita del personale della stazione appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dalla Direzione dei Lavori e dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'appaltatore.
 6. Qualora prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo, dovessero emergere vizi o difetti dell'opera, il R.U.P. provvederà a denunciare entro il medesimo periodo il vizio o il difetto e ad accertare, sentiti il Direttore dei Lavori e l'organo di collaudo ed in contraddittorio con l'appaltatore, se detti difetti derivino da carenze nella realizzazione dell'opera; in tal caso proporrà alla Stazione Appaltante di fare eseguire dall'appaltatore, od in suo danno, i necessari interventi.
 7. La Stazione Appaltante, preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e determina con apposito provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli atti, sull'ammissibilità del certificato di regolare esecuzione, sulle domande dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori.
- In caso di iscrizione di riserve sul certificato di collaudo o di regolare esecuzione per le quali sia attivata la procedura di accordo bonario, il termine di cui al precedente periodo decorre dalla scadenza del termine di cui all'articolo 205, comma 5, periodi quarto o quinto, del Codice dei Contratti. Il provvedimento di cui al primo periodo è notificato all'appaltatore.
8. Fino all'approvazione del certificato di cui al comma 1, la Stazione Appaltante ha facoltà di procedere ad un nuovo procedimento per l'accertamento della regolare esecuzione e il rilascio di un nuovo certificato ai sensi del presente articolo.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

9. Ai sensi dell'articolo 234, comma 2, del Regolamento generale, la Stazione Appaltante, preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e si determina con apposito provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli atti di collaudo, sull'ammissibilità del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, sulle domande dell'Appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di riserve sul certificato di collaudo per le quali sia attivata la procedura di accordo bonario, il termine di cui al precedente periodo decorre dalla scadenza del termine di cui all'articolo 205, comma 5, periodi quarto e quinto del Codice dei Contratti Dlgs 50/2016. Il provvedimento di cui al primo periodo è notificato all'Appaltatore.
10. A sensi dell'art. 6 comma 4 del DM 7 marzo 2018 n. 49, Il direttore dei lavori o l'organo di collaudo dispongono prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal Capitolato speciale finalizzate a stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti e ritenute necessarie dalla Stazione Appaltante, con spese a carico dell'esecutore:
11. A sensi dell'art. 12 comma 2 e 3 del DM 7 marzo 2018 n. 49, In sede di collaudo il direttore dei lavori:
 - a) fornisce all'organo di collaudo i chiarimenti e le spiegazioni di cui dovesse necessitare e trasmette allo stesso la documentazione relativa all'esecuzione dei lavori;
 - b) assiste i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;
 - c) esamina e approva il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti.

Il direttore dei lavori accerta che i documenti tecnici, prove di cantiere o di laboratorio, certificazioni basate sull'analisi del ciclo di vita del prodotto (LCA) relative a materiali, lavorazioni e apparecchiature impiantistiche rispondano ai requisiti di cui al Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione.

Art. 69 COLLAUDI IN CORSO D'OPERA

1. Durante l'esecuzione dei lavori, nel caso che, su richiesta della Stazione Appaltante, venga nominato un collaudatore in corso d'opera, operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento potranno essere effettuati per verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.
2. Fino all'entrata in vigore del decreto attuativo di cui all'art. 102, comma 8 del Codice dei Contratti, trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 233 del Regolamento per quanto compatibile.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Art. 70 PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

1. La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche nelle more degli adempimenti di cui al precedente articolo 60, con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario di cui all'articolo 59, comma 1 del presente capitolato, oppure nel diverso termine assegnato dalla direzione lavori, ai sensi dell'art. 59 comma 4 del presente capitolato.
2. Se la Stazione Appaltante si avvale di tale facoltà, comunicata all'Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non si può opporre per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. L'Appaltatore può chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione Appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell'Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Se la Stazione Appaltante non intende o non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dall'articolo 59 comma 7 del presente Capitolato speciale.

La Stazione Appaltante può disporre lo sgombero in maniera tempestiva del suolo pubblico e di uso pubblico, delle aree di cantiere e di deposito, mediante ordine di servizio del responsabile del procedimento, su richiesta del Direttore dei Lavori, per necessità inerenti all'agibilità dell'opera. Lo sgombero avviene previa ricognizione da parte della Direzione Lavori e dell'organo di collaudo, se costituito, per garantire la sicurezza e l'agibilità dei luoghi, pur restando a completo carico dell'Impresa la manutenzione dell'opera.

CAPO. 12 - NORME FINALI

Art. 71 ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. L'esecuzione dei lavori sono sempre e comunque effettuate secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.
2. L'appaltatore deve provvedere a dirigere, in cantiere, i lavori per il tramite del proprio titolare o di un

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

suo rappresentante debitamente delegato, di riconosciuta competenza; deve impiegare materiale di buona qualità ed eseguire le opere a regola d'arte, secondo i requisiti richiesti; deve eseguire direttamente i lavori principali, adottando impianti e attrezzature adeguate: qualora faccia ricorso a ditte specializzate per opere minori particolari, egli risponde direttamente della buona e regolare esecuzione dei lavori.

3. È obbligo dell'appaltatore di adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessarie, sui posti di lavoro o in vicinanza di essi, per garantire l'incolumità delle persone. L'Appaltatore risponde totalmente e incondizionatamente della stabilità dell'opera sia civilmente sia penalmente tenendo sollevate e indenni, per qualsiasi infortunio o evenienza, anche nei confronti di terzi, sia la Stazione Appaltante che la Direzione dei Lavori; egli risponde pure di tutte le opere da esso eseguite o fornite sia rispetto alla stabilità, alla rispondenza ai dati di progetto e alla loro perfetta riuscita, sia rispetto alla sicurezza delle persone addette non addette ai lavori, sia ancora rispetto ai danni che potessero derivare alle parti di costruzioni già eseguite o di terzi o a beni di terzi ivi comprese le aree oggetto di occupazioni temporanee. Qualunque danno o ammenda derivante dall'esecuzione delle opere appaltate sarà perciò a carico dell'Appaltatore.
4. L'Appaltatore sarà considerato "produttore" e/o "detentore" di qualsiasi rifiuto, pericoloso e non pericoloso, derivante dall'espletamento delle attività appaltate e, in quanto tale, sarà tenuto ad ogni obbligo di legge in tema di recupero/smaltimento degli stessi secondo la vigente normativa di settore, incluso il Piano di gestione dei rifiuti Regionale, sollevando sin d'ora la Stazione Appaltante da ogni onere, obbligo o responsabilità. Oltre agli oneri di cui al Regolamento, al presente Capitolato, al Capitolato Speciale - Parte Tecnica da definirsi nei singoli appalti specifici e da progetto esecutivo nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

a.	L'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per l'approntamento dei cantieri con l'adozione di tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai e delle persone, sia addette ai lavori, sia terze comunque presenti o passanti sul luogo di lavoro e per evitare danni ai beni pubblici o di interesse pubblico o privato. In particolare, in ogni cantiere, deve essere garantita la sicurezza delle persone presenti all'interno del cantiere stesso e nel contempo mantenere la sicurezza degli utenti della strada che transitano a lato del cantiere stesso. È fatto obbligo all'Appaltatore: – di impiegare mezzi di cantiere ad emissione ridotta di vibrazione e/o rumore
----	--

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

	omologati. – di adottare provvedimenti atti a ridurre le emissioni di gas e polveri e ad evitare il rilascio di materiale sulle strade da parte dei mezzi di trasporto; – dell'installazione, del mantenimento in efficienza e rilievo della segnaletica temporanea (di avvicinamento, di posizione e di fine prescrizione) per ogni cantiere al fine di garantire la sicurezza degli operatori e degli utenti della strada; – dello smaltimento di tutti i rifiuti prodotti nell'ambito del cantiere secondo le attuali normative in materia (D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i.) con presentazione alla Direzione Lavori dei documenti giustificativi dello smaltimento (formulari, ecc.).
b.	La fornitura di tutte i materiali di consumo, attrezzi utensili, carburanti, lubrificanti, ecc., necessari per l'esecuzione dei lavori, manutenzione segnaletica e sicurezza del lavoro.
c.	L'installazione e l'impiego di tutte le attrezzature e i mezzi d'opera adeguati, in relazione all'entità delle opere, tali da garantire l'efficienza, la modernità, il buon funzionamento e la celerità del cantiere, nonché la compatibilità dei mezzi impiegati con il tipo di lavoro da eseguirsi e con la sicurezza per gli operai e gli utenti della viabilità stradale. Il cantiere dovrà essere attrezzato con impianti e macchinari in numero e potenzialità tali per una corretta, buona e tempestiva esecuzione delle opere appaltate con risultati efficaci. Tali mezzi sono comunque soggetti, prima dell'uso, al preventivo benestare della Direzione Lavori e del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione.
d.	La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei Lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal Capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'Appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile.
e	I movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

	la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante.
f.	Fermo restando l'obbligo di prestare idonea polizza assicurativa, l'assunzione in proprio, manlevando e tenendo indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle relative obbligazioni comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'appaltatore a termini di contratto ovvero che terzi dovessero avanzare nei confronti della Stazione Appaltante per danni derivanti da mancata esecuzione o non corretta esecuzione dei lavori e/o delle attività connesse e/o accessorie.
g.	L'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla Direzione Lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato.
h.	La predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
i.	Effettuare la manutenzione mensile delle attrezzature impiegate nel cantiere (per tali "attrezzature" intendendosi quelle elencate nell'Accordo sancito il 22 febbraio 2012 in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, relativo all'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta specifica abilitazione dei lavoratori incaricati dell'uso di tali attrezzature), ed in particolare delle Gru ivi impiegate, e di certificarne l'assolvimento mediante attestazione del buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza ai fini della sicurezza, anche ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
j.	Le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal Capitolato.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

k.	Il mantenimento, fino all'emissione del certificato collaudo o di regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire.
l.	Il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione Appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore.
m.	La concessione, su richiesta della Direzione Lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione Appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza.
n.	La custodia e la sorveglianza diurna e notturna del cantiere di lavoro, dei materiali e dei mezzi d'opera, anche in periodo di sospensione dei lavori e nei giorni di sosta dei lavori per festività, con il personale necessario; ogni responsabilità per sottrazioni o danni, che comunque si verificassero (anche in periodo di sospensione dei lavori), per colpa di chiunque, ai materiali approvvigionati e posti in opera o comunque presenti in cantiere resta a carico dell'appaltatore fino alla ultimazione dei lavori. L'appaltatore è obbligato a sostituire, a sua cura e spese, i materiali sottratti, danneggiati e ad eseguire la riparazione conseguente. In particolare per le componentistiche meccaniche, elettriche e strutturali degli impianti di trattamento/bonifica, l'Appaltatore dovrà provvedere alla manutenzione, fino ad approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione, rispettando tutte le precauzioni necessarie per non intralciare o rendere pericoloso il traffico, rimanendo comunque tenuto all'osservanza delle norme di legge sulla circolazione e l'incolumità pubblica, addossandosi ogni responsabilità sia civile che penale.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

	La manutenzione importa l'obbligo della conservazione dei suddetti elementi in ottima efficienza. Gli interventi di manutenzione dovranno essere immediati, a semplice richiesta verbale della Direzione Lavori, la quale, in caso di mancato adempimento entro 48 ore dall'invito scritto si riserva di provvedere d'ufficio addebitando all'Appaltatore la spesa sostenuta e gli eventuali danni subiti; per ragioni particolari di stagione o per altre cause potranno essere tollerati provvedimenti di carattere provvisorio, procedendo poi appena possibile alla sistemazione definitiva.
o.	Fornire alla Direzione Lavori in forma scritta tutte le indicazioni e prescrizioni necessarie all'uso ed alla manutenzione dell'opera e in particolare tutte le informazioni per adeguare il fascicolo delle manutenzioni, durante la realizzazione dell'opera.
p.	La pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte, con particolare attenzione alla gestione delle interferenze da e verso il cantiere con le aree e/o altri cantieri esterni.
q.	Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione Appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza.
r.	Prima di dare inizio a qualsiasi lavoro, con particolare attenzione per le opere di scavo e demolizione, l'Impresa è tenuta ad informarsi se, eventualmente, nella zona nella quale ricadono i suddetti lavori esistano cavi sotterranei (telefonici, elettrici), o condutture (acquedotti, fognature, sistemi a rete). In caso affermativo, l'appaltatore è obbligato a richiedere l'assistenza agli Enti proprietari o alle società di gestione e/o proprietarie dei sottoservizi interrati nella zona interessata dai lavori, comunicando la data presumibile dell'esecuzione dei lavori e dovrà adottare tutte le cautele e gli accorgimenti tecnici che saranno suggeriti dalle predette Società affinché siano evitati danneggiamenti, senza per questo avanzare richieste di indennizzi o di ulteriori compensi, anche qualora ciò incida sulla programmazione dei lavori e sulla organizzazione e produttività del cantiere.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

	Il maggior onere al quale l'Impresa dovrà sottostare, per l'esecuzione dei lavori nelle condizioni sopra menzionate, s'intende compreso e compensato nel prezzo dell'appalto. Nell'ipotesi in cui si dovessero verificare danni, nonostante le cautele adottate, l'Impresa sarà l'unica responsabile nei confronti degli Enti proprietari delle opere danneggiate, rimanendo del tutto estranea la Stazione Appaltante da qualsiasi vertenza civile o penale in merito.
s.	L'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente Capitolato o sia richiesto dalla Direzione dei Lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura al Direttore Lavori, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera.
t.	La fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere; in particolare l'appaltatore dovrà applicare segnalazioni regolamentari diurne e notturne, mediante appositi cartelli e fanali, se necessario anche presidiati da idoneo personale, nei tratti stradali interessati dai lavori. Le suddette segnalazioni corrisponderanno ai tipi prescritti dal Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs. n. 285/1992 s.m.i. e dal relativo Regolamento d'esecuzione e di attuazione (D.P.R. n. 495/1992), nonché agli schemi previsti dal "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" come da Decreto 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, purché non in contrasto con la segnaletica prevista dal Regolamento d'attuazione del Nuovo Codice della Strada. L'appaltatore inoltre provvederà alla custodia e sorveglianza, nonché al mantenimento costante dell'efficienza diurna e notturna della segnaletica di cantiere affidata a personale dell'Appaltatore stesso o all'uopo incaricato. L'Appaltatore è obbligato a sostituire, a sua cura e spese, l'attrezzatura sottratta, danneggiata e ad eseguire le conseguenti riparazioni.
u.	L'appaltatore dovrà mettere a disposizione dell'ufficio di Direzione Lavori, una autovettura di servizio almeno gruppo E per gli spostamenti dell'ufficio di DL e, 24/24 7 giorni su sette, dalla data di consegna dei lavori fino all'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione. L'autovettura sarà ad uso esclusivo della DL, dovrà essere assicurata per

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

	responsabilità civile, Incendio e furto e polizza casco e personale trasportato nonché tassa di circolazione. L'appaltatore assumerà tutti i costi necessari, inclusa manutenzione, consumi di carburante e pedaggi autostradali e quanto altro necessario in ottemperanza alle norme del CC e del CDS.
v.	In caso di lavori puntuali, la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio, in caso di lavori a rete l'ufficio potrà essere ubicato presso la sede locale dell'appaltatore. In particolare, dovranno essere messi a disposizione per l'ufficio di DL, dalla consegna dei lavori fino all'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, adeguati locali ad uso ufficio per il personale di Direzione Lavori e d'assistenza e per il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, illuminati e riscaldati e dotati di idonei servizi igienici, arredati con almeno n° 2 postazioni di lavoro attrezzate per ciascun operatore di: scrivania dimensioni cm. 70x170x72, sedia operativa a norma, tavolo dattilo, cassetiera e collegamento alla rete Internet ad alta velocità con salvataggio dati in cloud. A carico dell'Appaltatore saranno, inoltre, le spese per la custodia, la pulizia, l'illuminazione e il riscaldamento, la manutenzione ordinaria e il canone internet, i materiali di consumo tutti, fino a consegna dell'opera ultimata nel suo complesso. L'impianto di adeguati edifici per l'alloggio del personale addetto ai lavori e per la loro mensa, dimensionati in relazione alle esigenze, dotati di servizi igienico - sanitari, con docce, debitamente illuminati e riscaldati, con allacciamenti idrico, elettrico e di smaltimento dei liquami, conformi alle normative vigenti. Tali fabbricati dovranno essere in un'idonea zona del cantiere, o in prossimità di esso, in modo da consentire l'accesso libero dall'esterno e la separazione dall'area destinata a cantiere vero e proprio. A riguardo degli alloggi e della mensa è consentito, in alternativa, stipulare apposite convenzioni con strutture alberghiere e/o locali dotati di idonea capacità d'accoglienza.
w.	Ai fini dell'espletamento delle attività di assistenza specialistica strumentale e funzionale all'esecuzione dei lavori, l'Appaltatore dovrà mettere a disposizione, durante la fase di esecuzione dei lavori medesimi, a propria cura e spese, un gruppo di lavoro dedicato idoneo a garantire una completa assistenza/sorveglianza per tutte le lavorazioni oggetto dell'intervento. Si precisa che le suddette figure professionali non costituiscono requisiti di partecipazione alla presente procedura e, pertanto, non dovranno essere indicati quali mandanti

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

	in eventuali forme aggregate di partecipazione dell'operatore economico né dovranno essere indicati nella compilazione del DGUE. Inoltre, dovrà essere garantita la fornitura degli operai e dei tecnici esperti e qualificati, nonché degli strumenti occorrenti per: - picchettazioni, apposizione di capisaldi, livellazioni, rilievi, tracciamenti, misurazioni, prove e controlli relativi alle operazioni di consegna dei lavori e per tutte le utenze pubbliche e private in sottosuolo e/o soprassuolo interessanti le opere in oggetto, intendendosi a completo carico dell'Appaltatore medesimo gli eventuali spostamenti, ricollocazioni, opere provvisorie e/o definitive, comunque strutturate ed eseguite, necessari per l'eliminazione delle interferenze determinate dall'esecuzione dei lavori oggetto d'appalto, nonché ogni onere e danno dipendenti dalle utenze o a queste provocati; - contabilità e verifica della regolare esecuzione dei lavori; - prestazioni occorrenti per le prove, le misurazioni e gli assaggi previsti nel Capitolato Speciale e di tutte quelle ulteriori che la Direzione Lavori ritenga opportuno effettuare. Delle predette opere andranno tenute a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna.
x.	La consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale.
y.	L'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione Lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma.
z.	La protezione delle opere: l'appaltatore dovrà provvedere all'idonea protezione dagli

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

	agenti atmosferici, anche mediante capannoni, di quei lavori le cui operazioni dovranno essere eseguite all'asciutto e/o al riparo e all'adozione di ogni provvedimento necessario per evitare di pregiudicare il risultato e l'efficacia di dette operazioni, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo del risarcimento di eventuali danni conseguenti a mancato o insufficiente rispetto della presente prescrizione.
aa.	L'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
bb.	La pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche, in qualsiasi modo lordate durante l'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali.
cc.	La dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore Lavori, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura.
dd.	Provvedere agli adempimenti della L. n. 1086/1971 e del D.P.R. n. 380/2001 al deposito della documentazione presso l'ufficio competente e quant'altro derivato dalla legge sopra richiamata.
ee.	Il divieto di autorizzare terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie, disegni e documenti cinematografici delle opere oggetto dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazione Appaltante.
ff.	L'ottemperanza alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e dal DPCM del 14 novembre 1997 e smi in materia di esposizioni ai rumori.
gg.	Il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo delle opere con perfetta pulizia delle sedi stradali e loro pertinenze e ripristino dello stato dei luoghi antecedente l'esecuzione dei lavori.
hh.	La richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al transito veicolare e pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell'appalto.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ii.	La fornitura, la posa e la manutenzione continua di tutta la segnaletica verticale ed orizzontale necessaria alla deviazione provvisoria della circolazione in caso di chiusura della strada per lavorazioni particolari o per larghezza insufficiente della sezione stradale disponibile, a lato del cantiere stradale stesso (inferiore a ml 2,80 più margine minimo di sicurezza), e per la realizzazione del senso unico alternato regolato da movieri o da impianto semaforico.
jj.	Installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l'esecuzione delle opere appaltate. L'Appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza.
kk.	L'installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.
ll.	La consegna, alla Stazione Appaltante, della documentazione prevista dalla normativa vigente in materia di sicurezza dei cantieri. Gli oneri e le responsabilità derivanti dall'inosservanza dei tempi stabiliti dalla Stazione Appaltante per l'incompletezza dei documenti di cui sopra, sono esclusivamente a carico dell'Appaltatore.
mm.	L'osservanza alle norme derivanti dalle vigenti leggi e dai decreti relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e le altre malattie professionali e di ogni altra disposizione in vigore, o che potrà intervenire in corso di appalto, per la tutela materiale e morale dei lavoratori.
nn.	L'eventuale svolgimento di analisi che dovrà essere eseguito presso laboratori autorizzati all'esecuzione e certificazione delle stesse.
oo.	L'appaltatore è obbligato alla presentazione alla Direzione dei Lavori dei calcoli statici e disegni esecutivi delle opere in c.a., c.a.p. e strutture metalliche, che eventualmente verranno richiesti, in relazione ad aspetti costruttivi di dettaglio.
pp.	Denunciare all'Ente appaltante alla Soprintendenza competente le scoperte che venissero effettuate nel corso dei lavori di tutte le cose di interesse archeologico, storico, artistico, paleontologico, ecc. o soggette comunque alle norme del D.Lgs. n. 42/2004 smi. L'Appal-

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

	tatore dovrà provvedere alla conservazione temporanea delle cose scoperte, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute in attesa degli accertamenti della competente autorità, al loro prelevamento e trasporto, con le necessarie cautele e alla loro conservazione e custodia in adatti locali, dopo che la Sovrintendenza competente ne avrà autorizzato il trasporto.
qq.	L'organizzazione delle lavorazioni anche in orario notturno e/o nei giorni festivi, su specifica richiesta della D.L., nel rispetto delle norme previste dal CCNL applicato ai lavoratori, alle medesime condizioni e prezzi previsti in appalto.
rr.	Sono a carico dell'Appaltatore tutte le pratiche e gli oneri per l'occupazione temporanea o definitiva delle aree pubbliche o private per le strade di servizio, per l'accesso ai vari cantieri, per l'impianto dei cantieri stessi, per la loro illuminazione durante il lavoro notturno, per deviazioni o conservazioni provvisorie di strade ed acque pubbliche e private, per cave di prestito, per il conferimento in discariche autorizzate nel rispetto della normativa vigente di rifiuti urbani e/o assimilabili - nonché speciali - prodotti autonomamente dall'Appaltatore e non riconducibili alle attività oggetto del presente capitolato d'eventuali nonché di materiali dichiarati inutilizzabili dalla Direzione Lavori, ; per tutto quanto altro necessario all'esecuzione dei lavori resta in proposito precisato che l'Appaltatore, risponderà sempre e direttamente nei confronti dei terzi, per le succitate occupazioni, obbligandosi a sollevare da ogni corrispondente richiesta la Stazione Appaltante che pertanto, ed in ogni caso, rimane del tutto estraneo.
ss.	In qualità di produttore e/o detentore del rifiuto l'appaltatore è tenuto a proprie spese alla classificazione dello stesso anche attraverso analisi chimiche specifiche per l'attribuzione del codice secondo l'Elenco Europeo dei Rifiuti EER ed eventualmente alla esecuzione di analisi di omologa inclusi i test di cessione per l'accettazione in discarica secondo la vigente normativa. Inoltre, l'appaltatore dovrà aggiornare il Piano di Utilizzo Terre e Rocce da Scavo ai sensi del DPR 120/2017 come evidenziato nei Pareri a sue cure e spese.
tt.	L'Appaltatore è chiamato a mettere tempestivamente a disposizione della Stazione Appaltante ogni documentazione inerente allo svolgimento dell'appalto, ivi comprese quelle inerenti la corretta gestione dei rifiuti (ad es. autorizzazioni impianti di destinazione, IV copie dei Formulari di identificazione dei Rifiuti).
uu.	Ogni altro onere derivante dalla necessità di eseguire i lavori anche in presenza di traffico,

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

	nonché quelli derivanti dalla presenza nella zona dell'intervento di cavidotti, impianti interrati di vario genere e linee aeree in esercizio, la cui individuazione, protezione ed eventuale rimozione, anche provvisoria, nel corso dei lavori rimane ad esclusivo carico dell'Appaltatore. L'Appaltatore resta peraltro totalmente responsabile degli eventuali danni causati a detti servizi, anche qualora la loro ubicazione, profondità, altezza non sia conforme e/o non indicata nel Progetto Definitivo-Esecutivo. Ogni intervento dovrà essere effettuato d'intesa con la Direzione Lavori ed in conformità alle prescrizioni fornite dai vari Enti Gestori dei servizi.
vv.	La comunicazione, nei giorni che saranno stabiliti dalla Direzione Lavori, di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera. Per ogni giorno di ritardo, rispetto alla data fissata dalla Direzione Lavori, per l'invio delle suddette notizie, sarà applicata una multa pari al 10% della penalità prevista dal precedente articolo 21, restando salvi, bene inteso, i più gravi provvedimenti che potranno essere adottati a suo carico, in analogia a quanto sanciscono il Regolamento e il Capitolato Generale relativamente all'irregolarità di gestione e per le più gravi inadempienze contrattuali, nonché la sospensione dell'erogazione dei pagamenti.
ww.	Le spese per l'acquisizione di tutte le certificazioni relative alle caratteristiche tecniche e di qualità di tutti i materiali utilizzati dall'Appaltatore per la realizzazione delle opere, da presentare alla Direzione Lavori contestualmente alla provvista dei materiali.
xx.	Ove non sia prevista dagli elaborati di progetto, la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi del loro sviluppo, nel numero e nelle dimensioni che saranno richieste dalla Direzione Lavori.
yy.	Espletare tutte le pratiche e sostenere tutti gli oneri per l'occupazione temporanea e definitiva delle aree pubbliche o private, diverse o maggiori rispetto a quelle previste nel progetto allegato al contratto, occorrenti per le strade di servizio per l'accesso ai vari cantieri, per l'impianto dei cantieri stessi, per cave di prestito, per discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla Direzione dei Lavori, per cave e per tutto quanto occorre alla esecuzione dei lavori.
zz.	L'appaltatore è obbligato a garantire, contro eventuali danni prodotti da terzi, le opere eseguite, restando a suo carico le spese occorrenti per riparare i guasti avvenuti prima della messa in esercizio dell'opera. L'appaltatore è anche obbligato a mantenere e conservare tutte le servitù attive e passive esistenti sull'area oggetto dell'appalto, rimanendo

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

	responsabile di tutte le conseguenze che la Stazione Appaltante, sotto tale rapporto, dovesse sopportare per colpa dello stesso appaltatore.
aaa.	L'appaltatore è tenuto ad informare tempestivamente la Stazione Appaltante, il Coordinatore Sicurezza per l'Esecuzione dei lavori e la Direzione Lavori di eventuali infortuni occorsi al proprio personale o ad Imprese terze all'interno del cantiere.
bbb.	Nel caso venga prevista la possibilità di lavoro in contemporanea con altre Imprese presenti sui luoghi dei lavori in oggetto, ciò deve essere eseguito senza alcuna dilazione nei tempi o richiesta d'oneri aggiuntivi, anche qualora l'eventualità dovesse essere stata imposta dalla Stazione Appaltante medesima, e in tutti i casi previa approvazione da parte della Direzione Lavori e, comunque, nel pieno rispetto delle normative in materia di Sicurezza.
ccc.	Fornire alla Direzione Lavori ed al Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione, il numero del telefono fisso e mobile del Responsabile di Cantiere o dell'Appaltatore per il loro reperimento sollecito 24 ore su 24.
ddd.	L'appaltatore, inoltre, ai fini dell'applicazione delle normative sulla sicurezza e sulla salute sul luogo del lavoro, di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, dovrà formare e informare il proprio personale sui rischi specifici nell'ambiente in cui andrà ad operare. In ogni caso, l'Appaltatore si obbliga a far partecipare, prima dell'inizio dei lavori, il Direttore del Cantiere ed altri tecnici responsabili operativi dei lavori e/o il Responsabile della Sicurezza a riunioni di coordinamento ai fini di una reciproca informazione sui rischi specifici dell'appalto. In caso di sostituzione del Responsabile di Cantiere, l'incaricato dovrà essere sottoposto ad analogo incontro informativo. A tali incontri vi è l'obbligo di partecipare, pena la sospensione o, in caso di reiterato rifiuto, la risoluzione contrattuale.
eee.	I materiali in provvista dovranno essere trasportati in cantiere utilizzando di norma le strade provinciali, evitando, salvo cause di forza maggiore, la viabilità locale, al fine di arrecare il minor disagio possibile alla cittadinanza residente e per non danneggiare le strade comunali.
fff.	Ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 136/2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

	le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.
ggg.	Qualora risulti necessario ricorrere alla chiusura di alcune strade interessate dalle lavorazioni, l'Appaltatore dovrà fornire mezzi e personale in quantità adeguate alla tipologia delle lavorazioni da eseguire, al fine di limitare i tempi di chiusura delle strade allo stretto indispensabile. Prima della suddetta chiusura l'Appaltatore dovrà concordare con la Direzione Lavori, se non già previsto nel progetto, la segnaletica da apporre sui percorsi di deviazione del traffico veicolare e la durata delle lavorazioni. La comunicazione della chiusura dovrà avvenire con congruo anticipo, in modo da poter consentire agli Enti interessati l'emissione delle opportune Ordinanze e per darne conoscenza agli Organismi preposti alla sicurezza ed alla tutela della incolumità pubblica.
hhh.	All'appaltatore spettano tutti gli oneri per l'allontanamento dal cantiere dei materiali di risulta degli scavi in genere e delle fresature, dei quali non è previsto dal progetto il riutilizzo in cantiere, o nel caso in cui la Direzione Lavori accerti la non idoneità al riutilizzo, sempre nel rispetto della normativa vigente in materia di rifiuti.
iii.	L'appaltatore deve produrre, dopo la fine lavori, i disegni "as built" delle parti strutturali, architettoniche, impiantistiche e meccaniche dell'opera realizzata nonché gli ulteriori elaborati progettuali aggiornati in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive che si siano rese necessarie, previa approvazione del direttore dei lavori, in modo da rendere disponibili tutte le informazioni sulle modalità di realizzazione dell'opera o del lavoro, al fine di potere effettuare la manutenzione e le eventuali modifiche dell'intervento nel suo ciclo di vita utile. La mancata produzione dei predetti elaborati sospende la liquidazione del saldo. Di detti elaborati saranno fornite tre copie cd-rom in formato .pdf e .dwg.
jjj.	Tutti gli adempimenti previsti per l'applicazione dei Protocolli di Vigilanza Collaborativa e di Legalità sopra richiamati
kkk.	Il pagamento del compenso dei membri dell'Appaltatore nominati nel Collegio Consultivo di cui all'art. 6 della Legge n. 120 della Legge 11 Settembre 2020, così come differito e modificato dall'art. 51, comma 1, lettera e) legge n. 108 del 2021
lll.	Tutti gli oneri, le spese, le tassazioni derivanti dall'applicazione di tutte normative vigenti.
mmm.	L'appaltatore si assume la responsabilità di predisporre rilievi geometrici e strutturali degli immobili interferiti ed eventualmente prevedere controlli strutturali a sue spese. Tutta la

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

documentazione dovrà essere sottoposta e valutata dalla DL e dal CSE.

5. Ai sensi dell'articolo 4 della L. n. 136/2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.
6. L'Appaltatore si obbliga a procedere - prima dell'inizio dei lavori e durante lo svolgimento di essi e a mezzo di Ditta specializzata, ed all'uopo autorizzata dalle competenti Autorità, alla Bonifica Bellica sia superficiale che profonda, dell'intera zona sulla quale si svolgono i lavori ad essa affidati, sino ai confini dei terreni di cui al piano particellare dalla Stazione Appaltante, per rintracciare e rimuovere ordigni ed esplosivi di qualsiasi specie, in modo che sia assicurata l'incolumità di tutte le persone addette ai lavori, alla loro sorveglianza, alla loro direzione. Pertanto, l'Impresa esecutrice sarà responsabile di qualsiasi incidente che potesse verificarsi per incompleta o poco diligente bonifica, rimanendone invece sollevata in tutti i casi l'Amministrazione. Resta inteso che l'attività di bonifica predetta non può costituire subappalto.
7. È fatto assoluto divieto all'appaltatore di servirsi dell'opera di personale della Stazione Appaltante.
8. I danni riconosciuti esclusivamente di forza maggiore perché provocati da eventi eccezionali saranno compensati dall'Appaltatore sempre che i lavori siano stati misurati e iscritti nel libretto restando peraltro ferme le disposizioni ivi prescritte per quanto riguarda la negligenza dell'Appaltatore.
9. Sono perciò a carico esclusivo dell'Appaltatore sia i lavori occorrenti per rimuovere il corroso da invasione di acque provocate dall'Appaltatore sia per riparare guasti imputabili a negligenze dell'Appaltatore o delle persone delle quali è tenuto a rispondere che non abbiano osservato le regole d'arte e le prescrizioni della Direzione Lavori. Nessun compenso è dovuto per danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di ponti di servizio. Nessun indennizzo o maggiore compenso sarà riconosciuto all'appaltatore per scoscendimenti, le solcature e altri guasti alle scarpe degli scavi e dei rilevati, gli interramenti degli scavi stessi e delle cunette, causati da precipitazioni anche di eccezionale intensità. Pertanto, l'appaltatore dovrà provvedere in ogni caso alle riparazioni ed alle attività di ripristino conseguenti ai predetti eventi, a sua cura e spese. L'Appaltatore è tenuto a prendere, tempestivamente ed efficacemente, tutte le misure preventive atte ad evitare i danni innanzi detti.
10. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore, del subappaltatore, subaffidatario o delle persone delle quali egli è comunque tenuto a rispondere; in tali casi è tenuto alla loro riparazio-

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ne a sua cura e spese. I lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall'appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell'utile determinata con le modalità di cui all'articolo 27 del presente Capitolato Speciale.

11. L'esecuzione dei lavori sono sempre e comunque effettuate secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del Codice civile.

Art. 72 OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. L'appaltatore è obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere e in particolare:

- a) il libro giornale a pagine previamente numerate nel quale sono registrate, a cura dell'appaltatore:
 - tutte le circostanze che possono interessare l'andamento dei lavori: condizioni meteorologiche, maestranza presente, fasi di avanzamento, date dei getti in calcestruzzo armato e dei relativi disarmi, stato dei lavori eventualmente affidati all'appaltatore e ad altre ditte;
 - le disposizioni e osservazioni del direttore dei lavori;
 - le annotazioni e contro deduzioni dell'impresa appaltatrice;
 - le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori;
- b) il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari all'esatta e tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che vengono occultate con il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura dell'appaltatore, è periodicamente verificato e visto dal Direttore dei Lavori; ai fini della regolare contabilizzazione delle opere, ciascuna delle parti deve prestarsi alle misurazioni in contraddittorio con l'altra parte;
- c) note delle eventuali prestazioni in economia che sono tenute a cura dell'appaltatore e sono sottoposte settimanalmente al visto del direttore dei lavori e dei suoi collaboratori (in quanto tali espressamente indicati sul libro giornale), per poter essere accettate a contabilità e dunque retribuite.

2. L'Appaltatore è altresì obbligato:

- a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se egli, invitato non si presenta;
- b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dalla DL, subito dopo la firma di questi;
- c) a consegnare alla DL, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

dal presente Capitolato speciale e ordinate dalla DL che per la loro natura si giustificano mediante fattura;

- d) a consegnare alla DL le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dalla DL.
3. L'Appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla DL su supporto cartografico o magnetico-informatico. L'Appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della DL, l'Appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa DL.
4. L'Appaltatore deve produrre alla DL un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della DL. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
5. Sono a carico dell'Appaltatore le spese di bollo e di registro del contratto ed ogni altra spesa accessoria.

Art. 73 CONFORMITA' AGLI STANDARD SOCIALI

1. L'Appaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la «Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi», in conformità all'Allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), che, allegato al presente Capitolato sotto la lettera «B» costituisce parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto.
2. I materiali, le pose e i lavori oggetto dell'appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
3. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione Appaltante, della conformità ai predetti standard, gli standard, l'Appaltatore è tenuto a:
 - a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente ap-

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

palto, che la Stazione Appaltante ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione dell'appalto;

- b) fornire, su richiesta della Stazione Appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
- c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dalla Stazione Appaltante o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione Appaltante;
- d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione Appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione Appaltante, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
- e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione Appaltante, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.
- f) Per le finalità di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione Appaltante può chiedere all'Appaltatore la compilazione dei questionari in conformità al modello di cui all'Allegato III al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012.
- g) La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2, comporta l'applicazione della penale nella misura di cui all'articolo 18, comma 1 del presente Capitolato Speciale, con riferimento a ciascuna singola violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.

Art. 74 UTILIZZO DI MATERIALI RICICLATI (CRITERI MINIMI AMBIENTALI)

1. In attuazione del decreto del ministero dell'ambiente 8 maggio 2003, n. 203 e dei relativi provvedimenti attuativi di natura non regolamentare, la realizzazione di manufatti e la fornitura di beni di cui al comma 3, purché compatibili con i parametri, le composizioni e le caratteristiche prestazionali stabiliti con i predetti provvedimenti attuativi, deve avvenire mediante l'utilizzo di materiale riciclato utilizzando rifiuti derivanti dal post-consumo, nei limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la produzione del materiale medesimo.
2. I manufatti e i beni di cui al comma 1 sono i seguenti:

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

- a) corpo dei rilevati di opere in terra di ingegneria civile;
- b) sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili e industriali;
- c) strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili e industriali;
- d) recuperi ambientali, riempimenti e rinterri;
- e) strati accessori (aventi funzione anticapillare, antigelo, drenante, etc.);
- f) calcestruzzi, secondo le indicazioni della norma UNI 8520-2, mediante aggregato riciclato conforme alla norma armonizzata UNI EN 12620:2004.

3. L'Appaltatore è obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i materiali riciclati e i manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici CER, quantità, perizia giurata e ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni.
4. La gestione dei rifiuti e dei residui da lavorazioni, che sono di proprietà dell'Impresa, deve essere effettuata dall'Impresa medesima a sua cura, spese e responsabilità esclusiva, rispondendo dell'operato dei propri subaffidatari conformandosi alle leggi, ai regolamenti ed alle prescrizioni emanate od emanande dalle competenti autorità.

L'appaltatore, con oneri a suo esclusivo carico, dovrà recuperare o smaltire i rifiuti e/o i residui di lavorazione prodotti nell'osservanza delle specifiche norme vigenti, che sono a tutti gli effetti di proprietà dell'appaltatore, a cui sarà riconosciuto solo l'indennità di discarica, se prevista nel corrispettivo dell'Appalto.

Sono a suo esclusivo carico e responsabilità gli obblighi di coordinamento con le imprese subappaltatrici per la corretta gestione dei rifiuti prodotti in cantiere ai sensi del D.Lgs 152/2006 e s.m.i..

A richiesta della Stazione Appaltante ovvero delle Autorità l'appaltatore deve fornire nota dettagliata descrittiva degli apprestamenti e delle cautele adottati per evitare fenomeni di inquinamento.

Qualora l'Appaltatore istituisca un luogo di concentramento ai sensi dell'art. 230 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. è tenuto a darvi evidenza consentendo la tracciabilità dei materiali depositati o trasportati prima delle analisi ovvero del reimpiego o dello smaltimento. Ciò senza pregiudizio per gli adempimenti ulteriori dovuti per legge o regolamento pubblico dei quali risponde in qualità di produttore del rifiuto.

5. L'Appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli articoli del decreto legislativo n. 152 del 2006.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Art. 75 TERRE E ROCCE DA SCAVO

1. Sono a carico e a cura dell'Appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti.
2. L'Appaltatore è tenuto in ogni caso al rispetto del DPR 120/2017.
3. È altresì a carico e a cura dell'Appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:
 - a) siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184 del D. Lgs. n. 152 del 2006;
 - b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 185 e 186 dello stesso D. Lgs. n. 152 del 2006 e di quanto ulteriormente disposto dall'articolo 20, co. 10-sexies della L. 19 gennaio 2009, n. 2 e dal DPR 120 del 13 giugno 2017, Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164
4. Sono infine a carico e cura dell'Appaltatore l'aggiornamento del Piano di Utilizzo delle Terre e Rocce da Scavo (PUT) che dovrà includere gli esiti dei campionamenti demandati all'appaltatore e l'individuazione della destinazione delle terre per cui ha previsto ipotesi alternative di gestione, quali il parziale riutilizzo nelle opere di progetto o la gestione come rifiuti. In caso di attivazione delle procedure previste dall'art. 11 del DPR il Proponente dovrà provvedere ad aggiornare il PUT in relazione all'individuazione di livelli di fondo.
5. Sono infine a carico e cura dell'Appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.

Art. 76 ACCESSI AL CANTIERE E CUSTODIA DEL CANTIERE

1. L'accesso alle aree di cantiere, le movimentazioni all'interno delle stesse ed all'interno del cantiere, dovranno avvenire nei termini, secondo le modalità ed alle condizioni che saranno stabilite dalla Stazione Appaltante e disciplinate all'interno di un apposito Regolamento.
2. Sono a carico e a cura dell'Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione Appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione Appaltante.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

3. L'appaltatore è tenuto a provvedere al mantenimento a deposito presso il cantiere, in perfetto stato di conservazione, del materiale consegnato dalle ditte fornitrici per tutto il tempo necessario, fino al momento dell'installazione in opera con relativa guardiana continuativa. In caso di sottrazione o furto nessuna responsabilità potrà essere imputata in capo alla Stazione Appaltante.
4. Ai sensi dell'articolo 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, la custodia continuativa deve essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata; la violazione della presente prescrizione comporta la sanzione dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda da euro 51,00 ad euro 516,00.

Art. 77 CARTELLO DI CANTIERE

1. L'Appaltatore dovrà predisporre ed esporre la cartellonistica di cantiere in conformità alle disposizioni vigenti in materia, anche di origine comunitaria

Art. 78 EVENTUALE SOPRAVVENUTA INEFFICACIA DEL CONTRATTO

1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l'articolo 121 del decreto legislativo n. 104 del 2010 (Codice del processo amministrativo), come richiamato dall'articolo 245-bis, comma 1, del Codice dei Contratti.
2. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova l'articolo 122 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010, come richiamato dall'articolo 245-ter, comma 1, del Codice dei Contratti.
3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010, come richiamati dagli articoli 245-quater e 245-quinquies, del Codice dei Contratti.

Art. 79 TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare all'Ente committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni l'Ente committente sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi di cui

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

all'art. 32 del presente Capitolato Speciale.

2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:
 - a) per pagamenti a favore dell'Appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
 - b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
 - c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
4. Ogni pagamento effettuato con bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui all'articolo 1, comma 6.
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010:
 - a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
 - b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 57 del presente Capitolato speciale.
6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, di cui all'art. 3 della citata legge n. 136 del 2010, richiamati ai commi da 1 a 3, ne danno immediata comunicazione all'Amministrazione Committente e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.
8. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 80 PATTO DI INTEGRITA', PROTOCOLLI MULTILATERALI, DOVERI COMPORTAMENTALI

1. L'Appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato ad accettare e a rispettare i seguenti accordi multilaterali ai quali la Stazione Appaltante ha formulato la propria adesione, che l'Appaltatore medesimo ha dichiarato di conoscere:
 - Protocolli di Legalità siglato in data 01.08.2007 tra il Prefetto della Provincia di Napoli e la Regione Campania, di cui alla Delibera di Giunta regionale n. 1601 del 07.09.2007 (B.U.R.C. n. 54/2007) e di Vigilanza Collaborativa tra il Commissario Straordinario e ANAC del XX XXX 2023;
2. Gli atti di cui al comma 1 costituiscono parte integrante del presente Capitolato; costituiscono altresì, per le parti che riguardano le fasi esecutive posteriori alla scelta del contraente, parte integrante del successivo contratto d'appalto anche se non materialmente allegati.
3. L'Appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato altresì, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare il Codice Etico della Stazione appaltante disponibile sul sito xxxxxxxx, i divieti imposti dall'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013.
4. L'Appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato infine, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e a far rispettare il codice di comportamento approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, per quanto di propria competenza, in applicazione dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R.
5. Tutti i fornitori, quali soggetti terzi sono tenuti nei rapporti con la Stazione Appaltante, ad uniformare la loro condotta ai criteri fondati sugli aspetti etici della gestione dei contratti definiti nel Codice di Comportamento, tenendo presente che la violazione dello stesso comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale, nonché il pieno diritto di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della sua immagine ed onorabilità.
6. A tal fine, nel caso di violazione degli obblighi derivante dal citato Codice, la Stazione Appaltante potrà

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

procedere alla risoluzione o decadenza del rapporto contrattuale.

Art. 81 PROPRIETÀ DEL PROGETTO

1. I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico del progetto rimarranno di titolarità esclusiva della Stazione Appaltante che potrà, quindi, disporre, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale.
2. La Stazione Appaltante potrà liberamente disporre degli elaborati di progetto anche modificandoli e/o facendoli eseguire a altro operatore economico, senza che il professionista Appaltatore possa sollevare obiezioni, eccezioni o rivendicazioni di sorta.

Art. 82 COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

1. In applicazione del combinato disposto dell'art. 6 della legge n. 120 del 11 settembre 2020 fino al 30/06/2023 (termine differito dall'art. 51, comma 1, lettera e), legge n. 108 del 2021) e dell'art. 224 del D.Lgs. 36/23, che prevede che le disposizioni degli artt. da 215 a 219 si applicano anche ai collegi già costituiti ed operanti alla data di entrata in vigore del nuovo Codice (*i.e.* al 01/04/2023), per lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, è costituito presso la Stazione appaltante, un collegio consultivo tecnico, prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre dieci giorni da tale data, con i compiti previsti dall'articolo 5 della Legge n. 120 11 settembre 2020 e con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso.
2. Il collegio consultivo tecnico è formato, a scelta della stazione appaltante, da tre componenti, o cinque in caso di motivata complessità dell'opera e di eterogeneità delle professionalità richieste, dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera, tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto e alla specifica conoscenza di metodi e strumenti elettronici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture (BIM), maturata per effetto del conseguimento di un dottorato di ricerca, oppure che siano in grado di dimostrare un'esperienza pratica e professionale di almeno dieci anni nel settore di riferimento. I componenti del collegio possono essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due componenti, individuati anche tra il proprio personale

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

dipendente ovvero tra persone ad esse legate da rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione anche continuativa in possesso dei requisiti previsti dal primo periodo, e che il terzo o il quinto componente, con funzioni di presidente, sia scelto dai componenti di nomina di parte. Nel caso in cui le parti non trovino un accordo sulla nomina del presidente entro il termine indicato al comma 1, questo è designato entro i successivi cinque giorni dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano o dalle città metropolitane per le opere di rispettivo interesse. Il collegio consultivo tecnico si intende costituito al momento della designazione del terzo o del quinto componente. All'atto della costituzione è fornita al collegio consultivo copia dell'intera documentazione inerente al contratto.

3. Nell'adozione delle proprie determinazioni, il collegio consultivo può operare anche in videoconferenza o con qualsiasi altro collegamento da remoto e può procedere ad audizioni informali delle parti per favorire, nella risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche eventualmente insorte, la scelta della migliore soluzione per la celere esecuzione dell'opera a regola d'arte. Il collegio può altresì convocare le parti per consentire l'esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni. L'inosservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico viene valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali; l'osservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è causa di esclusione della responsabilità del soggetto agente per danno erariale, salvo il dolo. Le determinazioni del collegio consultivo tecnico hanno la natura del lodo contrattuale previsto dall'articolo 808-ter del codice di procedura civile, salva diversa e motivata volontà espressamente manifestata in forma scritta dalle parti stesse. Salva diversa previsione di legge, le determinazioni del collegio consultivo tecnico sono adottate con atto sottoscritto dalla maggioranza dei componenti, entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla data della comunicazione dei quesiti, recante succinta motivazione, che può essere integrata nei successivi quindici giorni, sottoscritta dalla maggioranza dei componenti. In caso di particolari esigenze istruttorie le determinazioni possono essere adottate entro venti giorni dalla comunicazione dei quesiti. Le decisioni sono assunte a maggioranza. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della determinazione della collegio consultivo, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che non ha osservato la determinazione, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile. Per le opere diverse da quelle di cui al comma 1 le parti possono comunque nominare un collegio consultivo tecnico

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

con tutti o parte dei compiti descritti ai commi da 1 a 3. Le parti possono anche stabilire l'applicabilità di tutte o parte delle disposizioni di cui all'articolo 5 della legge n. 120 11 settembre 2020.

4. Le stazioni appaltanti, tramite il loro responsabile unico del procedimento, possono costituire un collegio consultivo tecnico formato da tre componenti per risolvere problematiche tecniche o giuridiche di ogni natura suscettibili di insorgere anche nella fase antecedente alla esecuzione del contratto, ivi comprese le determinazioni delle caratteristiche delle opere e le altre clausole e condizioni del bando o dell'invito, nonché la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione, e dei criteri di selezione e di aggiudicazione. In tale caso due componenti sono nominati dalla stazione appaltante e il terzo componente è nominato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano o dalle città metropolitane per le opere di interesse locale. Ferma l'eventuale necessità di sostituzione di uno dei componenti designati dalla stazione appaltante con uno di nomina privata, le funzioni di componente del collegio consultivo tecnico nominato ai sensi del presente comma non sono incompatibili con quelle di componente del collegio nominato ai sensi del comma 1.
5. Il collegio consultivo tecnico è sciolto al termine dell'esecuzione del contratto ovvero, nelle ipotesi in cui non ne è obbligatoria la costituzione, in data anteriore su accordo delle parti. Nelle ipotesi in cui ne è obbligatoria la costituzione, il collegio può essere sciolto dal 30 giugno 2023 in qualsiasi momento, su accordo tra le parti.
6. I componenti del collegio consultivo tecnico hanno diritto a un compenso a carico delle parti e proporzionato al valore dell'opera, al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte. In caso di ritardo nell'assunzione delle determinazioni è prevista una decurtazione del compenso stabilito in base al primo periodo da un decimo a un terzo, per ogni ritardo. Il compenso è liquidato dal collegio consultivo tecnico unitamente all'atto contenente le determinazioni, salva la emissione di parcella di acconto, in applicazione delle tariffe richiamate dall'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, aumentate fino a un quarto e di quanto previsto dalle linee guida di cui al comma 8-ter. Non è ammessa la nomina di consulenti tecnici d'ufficio. I compensi dei membri del collegio sono computati all'interno del quadro economico dell'opera alla voce spese impreviste.
7. Ogni componente del collegio consultivo tecnico non può ricoprire più di cinque incarichi contemporaneamente e comunque non può svolgere più di dieci incarichi ogni due anni. In caso di ritardo nell'adozione di tre determinazioni o di ritardo superiore a sessanta giorni nell'assunzione anche di una sola determinazione, i componenti del collegio non possono essere nuovamente nominati come

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

componenti di altri collegi per la durata di tre anni decorrenti dalla data di maturazione del ritardo. Il ritardo ingiustificato nell'adozione anche di una sola determinazione è causa di decadenza del collegio e, in tal caso, la stazione appaltante può assumere le determinazioni di propria competenza prescindendo dal parere del collegio.

8. L'acquisizione del parere del collegio consultivo tecnico è obbligatoria nei casi di sospensione, volontaria o coattiva, dell'esecuzione di lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'articolo 14, nonché nei casi dei contratti relativi a servizi e forniture di cui all'articolo 121, comma 11, secondo periodo.
9. Se, per qualsiasi motivo, i lavori non possono procedere con il soggetto designato, prima di risolvere il contratto la stazione appaltante acquisisce il parere del collegio consultivo tecnico, anche in ordine alla possibilità che gravi motivi tecnici ed economici rendano preferibile la prosecuzione con il medesimo soggetto.
10. Nel parere il collegio consultivo tecnico valuta anche la possibilità di decidere:
 - a) se procedere all'esecuzione in via diretta dei lavori, anche avvalendosi, nei casi consentiti dalla legge, previa convenzione, di altri enti o società pubbliche nell'ambito del quadro economico dell'opera;
 - b) se interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara come risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori, se tecnicamente ed economicamente possibile e alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato;
 - c) se indire una nuova procedura per l'affidamento del completamento dell'opera;
 - d) se proporre alle autorità governative la nomina di un commissario straordinario per lo svolgimento delle attività necessarie al completamento dell'opera ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.
11. Quando la sospensione è imposta da gravi ragioni di ordine tecnico, idonee a incidere sulla realizzazione a regola d'arte dell'opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le parti, entro quindici giorni dalla comunicazione della sospensione dei lavori oppure della causa che potrebbe determinarla, il collegio consultivo tecnico accerta l'esistenza di una causa tecnica di legittima sospensione dei lavori e indica le modalità, tra quelle di cui ai commi 2 e 3, con cui proseguire i lavori e le eventuali modifiche necessarie da apportare per la realizzazione dell'opera a regola d'arte. In tal caso la pronuncia assume l'efficacia di lodo contrattuale solo se tale possibilità non sia stata espressamente esclusa ai sensi di quanto disposto dall'articolo 217.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Art. 83 SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

1. Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - a) le spese contrattuali, nello specifico, le imposte di registro e di bollo, le spese per diritti di segreteria e di rogito, le spese di copia conforme del contratto e dei documenti e disegni di progetto, nonché le ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie;
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
 - d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
 - e) l'aggiudicatario, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, deve rimborsare alla Stazione Appaltante le spese per le pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi del D.M. 2 dicembre 2016 agli appalti aggiudicati e avviso volontario per la trasparenza preventiva)
2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.
3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del Capitolato Generale d'Appalto Decreto Ministeriale 145/2000.
4. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato si intendono I.V.A. esclusa.